



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 569

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 7 febbraio 2012

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria Pag. 5

Commissioni congiunte

3^a (Affari esteri – Senato) e III (Affari esteri e comunitari – Camera):

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 16). Pag. 6

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali) e 5^a (Bilancio):

Plenaria (notturna)(*)

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri Pag. 7

Plenaria » 8

2^a - Giustizia:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 73). » 17

Plenaria » 17

6^a - Finanze e tesoro:

Sottocommissione per i pareri » 21

Plenaria » 22

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione (notturna) 1^a (Affari costituzionali) e 5^a (Bilancio) (riunite) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 569^o Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 7 febbraio 2012.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale: Grande Sud-SI-PID-Il Buongoverno: CN:GS-SI-PID-IB; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo: ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.

7 ^a - Istruzione:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	33
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	45
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	50
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	58
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 138)</i>	»	63
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 51) (antimeridiana)</i>	»	64
<i>Plenaria</i>	»	64
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 52) (pomeridiana)</i>	»	66
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	»	67
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	75
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 80)</i>	»	86
<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	»	86
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	»	89
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	94

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	103
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:		
<i>Plenaria</i>	»	105
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:		
<i>Plenaria</i>	»	107

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale:

Plenaria *Pag.* 109

ERRATA CORRIGE *Pag.* 111

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 7 febbraio 2012

Plenaria

106ª Seduta

Presidenza del Presidente

FOLLINI

La seduta inizia alle ore 14,45.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che il Presidente del Senato gli ha inviato una lettera per chiedere l'avviso della Giunta – con riferimento alla possibile interferenza con le guarentigie parlamentari tutelate dall'articolo 68 della Costituzione – relativamente a quanto avvenuto nella mattinata odierna in relazione alla richiesta da parte della polizia giudiziaria di acquisizione della documentazione di alcuni conti correnti presso l'agenzia bancaria che ha sede in Senato.

Si apre quindi una discussione nella quale prendono la parola i senatori LEGNINI (PD), CASSON (PD), ORSI (PdL), SARO (PdL), LI GOTTI (IdV), SANNA (PD), MALAN (PdL), LEDDI (PD), SARRO (PdL) e MAZZATORTA (LNP).

Il PRESIDENTE avverte che, in esito alla discussione, invierà una risposta al Presidente del Senato per precisare che la Giunta ha riscontrato l'assenza di ogni documento utile che possa consentire all'organismo parlamentare una valutazione in concreto in ordine alla sussistenza di una sua competenza relativamente ai profili applicativi dell'articolo 68 della Costituzione e che pertanto ogni eventuale decisione della Giunta dovrà basarsi sulla conoscenza diretta dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

III (Affari esteri e comunitari)

della Camera dei deputati

Martedì 7 febbraio 2012

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 16

Presidenza del Presidente della 3^a Commissione del Senato
DINI

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 16,10

*AUDIZIONE INFORMALE DI TAWAKKUL KARMAN, PREMIO NOBEL PER LA
PACE 2011*

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 7 febbraio 2012

Sottocommissione per i pareri

185^a Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
VIZZINI

La seduta inizia alle ore 13,45.

Schema di decreto legislativo recante modifica del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (n. 431)

(Osservazioni alla 9^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 13,55.

Plenaria**354^a Seduta***Presidenza del Presidente***VIZZINI**

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(3110) Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

(Parere alla 10^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), relatore, dopo aver ricordato le considerazioni svolte in sede di valutazione dei presupposti costituzionali, illustra il contenuto normativo del decreto-legge e propone uno schema di parere non ostativo con osservazioni.

Il senatore BIANCO (*PD*) esprime un giudizio complessivamente positivo sulla proposta del relatore e sottolinea la necessità di un approfondimento che consenta di individuare una formulazione che trovi il più largo consenso. In particolare, ritiene che debbano essere riconsiderate le proposizioni che si esprimono prevalentemente su profili di merito del provvedimento.

Per tali ragioni, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) giudica favorevolmente la proposta di parere. Con riferimento all'osservazione riguardante l'articolo 2, comma 1, a proposito del cosiddetto «tribunale delle imprese», suggerisce di riformulare la frase, osservando che alle sezioni specializzate richiamate è attribuita una eterogenea competenza per le azioni di classe, per i rapporti societari e per gli appalti di rilievo europeo.

Il presidente VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), relatore, condivide tale rilievo, recependolo nello schema di parere, pubblicato in allegato.

Il senatore SARO (*PdL*) propone di integrare la proposta di parere, segnalando l'incongruenza che si determina per effetto dell'aumento del-

l'accisa sull'energia elettrica: infatti, mentre nelle regioni a statuto ordinario tale aumento fa seguito alla cessazione dell'applicazione dell'addizionale comunale e provinciale, ciò non si verifica nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, per le quali non è prevista uguale cessazione, con conseguente aggravio per le popolazioni di quei territori.

Il senatore PASTORE (*PdL*) ritiene che potrebbero essere non ragionevoli le disposizioni che introducono la libertà di orario per l'apertura degli esercizi commerciali, a fronte dell'obbligo di fornire determinati servizi che incombe su alcune attività come quelle delle edicole e delle farmacie.

Per quanto attiene alla soppressione (non solo derogabilità) delle tariffe professionali, perfino per le prestazioni obbligatorie per legge, anch'essa appare irragionevole se non è accompagnata dalla preventiva definizione di parametri di riferimento che il decreto rinvia a un successivo decreto ministeriale. Inoltre, i professionisti potrebbero orientarsi a non fornire le prestazioni meno remunerative in mancanza di una tariffa minima garantita.

Il senatore MALAN (*PdL*) richiama l'attenzione sull'articolo 35, comma 6, che stabilisce una deroga al blocco del trattamento economico per i dirigenti delle agenzie fiscali e dei Monopoli dei Stato. A suo avviso, si tratta di una materia eterogenea sia rispetto alla rubrica sia rispetto al contenuto dell'intero provvedimento.

Il senatore BODEGA (*LNP*) rileva che la proposta di parere evidenzia numerose criticità del provvedimento, che sorprendono vista la natura «tecnica» dell'Esecutivo. Inoltre, esse inducono una valutazione negativa e dunque sono contraddittorie rispetto al dispositivo di nulla osta.

Preannuncia, quindi, il voto contrario del suo Gruppo.

Il presidente VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), relatore, precisa che le osservazioni contenute nello schema di parere fanno tutte riferimento a possibili contrasti con disposizioni costituzionali. Nondimeno, esse riflettono valutazioni politiche, in coerenza con la funzione di un parere parlamentare.

Condividendo la richiesta avanzata dal senatore Bianco, propone di rinviare il seguito dell'esame, in modo da consentire, anche in sede informale, l'approfondimento necessario per giungere a una formulazione condivisa del parere.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3128) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa. approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 3^a e 4^a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 febbraio.

Il presidente VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), relatore, ribadisce la proposta di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

(3128) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa. approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 3^a e 4^a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il presidente VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), relatore, si sofferma sulle disposizioni del decreto-legge, che recano la proroga di alcune missioni internazionali, di iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e di partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa.

Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

La seduta termina alle ore 14,45.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3110

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– all'articolo 1, il comma 4 dispone, per le Regioni, le Province e i Comuni, un obbligo di adeguamento, entro il 31 dicembre 2012, ai principi di liberalizzazione delle attività economiche indicati nei commi precedenti. In primo luogo, si segnala l'irragionevolezza di introdurre un obbligo di tale natura in modo indifferenziato per le Regioni da una parte e per le Province e i Comuni dall'altra. Infatti, le Regioni – a differenza di Province e Comuni, a cui la Costituzione attribuisce esclusivamente funzioni amministrative – sono titolari anche di potestà legislativa e, pertanto, potrebbero ritenere necessario adeguare il proprio ordinamento ai principi di liberalizzazione, adottando una legge. Come noto, il procedimento di approvazione di una legge regionale è articolato e può richiedere tempi non predeterminabili *ex ante* e, comunque, più ampi rispetto al termine previsto per l'adeguamento (31 dicembre 2012) che, invece, appare ragionevole e congruo per un adeguamento attuato attraverso strumenti di natura regolamentare. Si osserva, inoltre, che le modalità dell'adempimento dell'ente locale sono sottoposte ad una valutazione che incide sui meccanismi di premialità aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente per gli enti rispettosi del patto di stabilità interno. In particolare, ciò avviene attraverso una procedura che implica una comunicazione della Presidenza del Consiglio in ordine al fatto che un ente abbia provveduto all'applicazione delle procedure di liberalizzazione. In proposito, si osserva che un procedimento così definito, nel porre in capo alla Presidenza del Consiglio una forma di «accertamento costitutivo» della avvenuta attuazione delle liberalizzazioni da parte degli enti locali, è suscettibile di assumere un carattere particolarmente invasivo sulle scelte degli enti locali, che potrebbero attuare i principi di liberalizzazione con modalità diversificate, senza per questo violarli. Si ritiene, pertanto, necessario modificare tale disposizione nel senso di assicurare una procedura che sia rispettosa dell'autonomia costituzionalmente garantita alle Regioni e agli enti locali, anche considerando che, in caso contrario, si determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra le Regioni ordinarie e le Regioni a statuto speciale le quali, ai sensi del medesimo comma 4, sono sottratte a tale procedimento.

In riferimento al comma 5 del medesimo articolo 1, si reputa opportuno verificare se il regime delle esclusioni ivi previsto sia compatibile

con il principio di uguaglianza e non sia suscettibile di ingenerare forme, anche indirette, di disparità di trattamento, anche a nocimento del rispetto della parità di condizioni nella concorrenza;

– all'articolo 2, al comma 1, è prevista l'istituzione del cosiddetto «tribunale delle imprese»: più precisamente, la norma dispone un ampliamento della sfera di competenza delle sezioni specializzate istituite con il decreto legislativo n. 168 del 2003 in materia di proprietà industriale e intellettuale, alle quali è attribuita un'eterogenea competenza per le azioni di classe, di cui all'articolo 140-*bis* del decreto legislativo n. 206 del 2005, i rapporti societari e gli appalti di rilievo europeo. In proposito, si segnala l'esigenza che ogni intervento di revisione della competenza territoriale sia compiuto con lo strumento della legge ordinaria, non essendo la decretazione d'urgenza la sede propria, anche considerando che risulta ancora in corso di svolgimento la delega legislativa in materia di revisione delle circoscrizioni giudiziarie; inoltre, al comma 2, si invita a valutare se un incremento così significativo del contributo unificato per i processi di competenza delle sezioni specializzate, che risulterebbe quadruplicato, possa presentare profili di illegittimità in riferimento al diritto costituzionale di azione e di difesa in giudizio, di cui all'articolo 24 della Costituzione;

– l'articolo 3 introduce, nel capo VII del titolo V del libro V del codice civile, l'articolo 2463-*bis*, avente ad oggetto la nuova figura di società semplificata a responsabilità limitata, che può essere costituita, con contratto o atto unilaterale, da persone fisiche che abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione. L'atto costitutivo deve essere redatto per scrittura privata – e quindi non per atto pubblico, a differenza di quanto previsto in generale dall'articolo 2463 del codice civile per le società a responsabilità limitata – e deve indicare l'ammontare del capitale sociale, non inferiore a 1 euro. In primo luogo, quanto alla assenza di un atto pubblico per la costituzione della società, si rileva che la normativa comunitaria (articolo 11 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2009/101/CE) dispone che, in tutti gli Stati membri la cui legislazione non preveda, all'atto della costituzione, un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario, l'atto costitutivo, lo statuto della società e le loro modifiche debbano rivestire la forma di atto pubblico. Nella fattispecie *de qua*, venendo meno il requisito dell'atto pubblico, il controllo imposto dalla normativa comunitaria potrebbe essere assolto soltanto dall'ufficio del registro delle imprese, al quale però la normativa nazionale non attribuisce un compito di tale natura. Inoltre, in base alla direttiva 2005/60/CE, che è stata recepita, nell'ordinamento interno, con il decreto legislativo n. 231 del 2007, nei casi in cui si procede alla costituzione delle società mediante atto pubblico, il soggetto su cui gravano gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio è individuato nel notaio o altro professionista che redige l'atto, sul quale quindi grava l'obbligo di segnalazione di eventuali operazioni sospette. Il nuovo articolo 2463-*bis*, nel non prescrivere la forma pubblica dell'atto, esclude di fatto qualunque controllo di legalità sulla società costituita. Appare concreto, quindi, il rischio che

la criminalità organizzata possa approfittare di tale istituto per dar luogo alla costituzione di società fittizie, formate da giovani di età inferiore ai 35 anni, che opererebbero, però, solo come «prestatori di nome» per attività di riciclaggio. Oltretutto, la disposizione non impone – come sarebbe stato opportuno – che amministratori della società siano solo i soci: vi potrebbe essere, quindi, il pericolo che soggetti più anziani assumano il ruolo di amministratori, schermandosi dietro un gruppo di giovani in possesso dei requisiti anagrafici;

– l'articolo 4 reca un'ipotesi di utilizzo del potere sostitutivo statale nei confronti delle Regioni: in particolare, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è chiamata a monitorare la normativa regionale e locale e ad individuare e segnalare eventuali disposizioni contrastanti con la tutela della concorrenza. In assenza di rimozione di tali disposizioni, il Consiglio dei ministri potrà intervenire in via sostitutiva. Occorre osservare, in primo luogo, che lo Stato, prima ancora di ricorrere ai poteri sostitutivi e proprio allo scopo di prevenire interventi di natura legislativa da parte delle Regioni, potrebbe e dovrebbe legiferare, dal momento che, in materia di tutela della concorrenza, è titolare, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, di competenza legislativa esclusiva. Inoltre, nella fattispecie *de qua*, il potere sostitutivo dello Stato, di cui all'articolo 120 della Costituzione, sembra operare non come conseguenza di un'inerzia o di un inadempimento diretto dell'ente territoriale, quanto piuttosto come effetto di un inadempimento indiretto, comunque indotto dall'attività statale: la sostituzione scatterebbe, infatti, per non avere l'ente territoriale risposto all'invito governativo a rimuovere la norma contrastante con il principio di libera concorrenza. Tale forma di attuazione dell'articolo 120 della Costituzione può presentare profili di illegittimità, in quanto è suscettibile di assumere un carattere eccessivamente invasivo delle competenze legislative e regolamentari delle Regioni: la disposizione, infatti, non sembra escludere che ad un soggetto nominato Commissario del Governo sia conferito il potere di adottare atti con forza di legge in sostituzione di disposizioni legislative regionali, così impropriamente derogando al riparto di competenze legislative, modificabile solo con norme di rango costituzionale. Infine, occorre segnalare che l'attività di monitoraggio della normativa regionale e locale e la conseguente attività di segnalazione di disposizioni in contrasto con la tutela della concorrenza, piuttosto che alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dovrebbe essere più opportunamente affidata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

– all'articolo 9, il comma 1 dispone l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema degli ordini. Occorre rilevare, in primo luogo, che il regime delle tariffe, così come la previsione di verifiche e di esami per l'abilitazione all'esercizio professionale, nascono dall'esigenza di assicurare un adeguato livello delle relative prestazioni, soprattutto quando esse coinvolgano l'effettivo godimento di diritti costituzionali (tutela della salute, diritto di difesa, sicurezza) da parte dei cittadini. Se lo scopo dell'abrogazione delle tariffe sembra essere, da una

parte, la tutela del consumatore e, dall'altra, l'esigenza di agevolare i giovani professionisti, gli effetti reali che, al contrario, potrebbero ingenerarsi sono opposti a quelli perseguiti, con grave nocumento ai diritti costituzionali delle fasce meno abbienti della popolazione: infatti, l'abolizione del regime tariffario potrebbe condurre ad un incremento di prestazioni professionali non adeguate, alla quali finirebbero per accedere le fasce economicamente deboli della popolazione, attratte dall'erogazione di un servizio a basso costo. Inoltre, il regime delle tariffe, in particolare quello delle tariffe minime, costituiva un parametro certo per controllare la regolarità fiscale del professionista: l'abolizione di tale sistema è, dunque, suscettibile di determinare un potenziale aumento dell'evasione fiscale. Inoltre, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del decreto-legge n. 183 del 2011, è possibile la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico. Nella fattispecie, l'ammissione in qualità di socio è riconosciuta anche a non professionisti per prestazioni tecniche o per finalità di investimento. Consentire che alla società tra professionisti possa partecipare anche un socio che conferisca solo capitale rischia di compromettere l'autonomia e l'indipendenza del professionista e, conseguentemente, di recare grave nocumento ai diritti costituzionali dei cittadini, i quali non sono a conoscenza degli interessi economici perseguiti dalla società della quale è socio il professionista, specialmente ove si ammetta la partecipazione – in qualità di socio – di persone giuridiche. Il sistema che si configura è dunque suscettibile di provocare gravi forme di conflitto d'interessi. Se già di per sé tale impianto normativo appare affetto da rilevanti profili di illegittimità, l'abolizione delle tariffe può aggravarne gli effetti, permettendo forme sfruttamento professionale all'interno di società nelle quali i soci maggioritari siano non professionisti che conferiscano solo capitale, con ulteriore, ancor più significativa mortificazione dell'autonomia e dell'indipendenza del professionista. Sempre in riferimento all'abrogazione delle tariffe, disposta dal comma 1, appare necessario un coordinamento con quelle disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e del relativo regolamento di applicazione, di cui al D.P.R. n. 207 del 2010, che, ai fini dell'individuazione delle soglie di importo dei corrispettivi dei cosiddetti servizi di ingegneria, per le procedure di affidamento, utilizzano, come parametro di riferimento, proprio il regime delle tariffe.

Il comma 2 del medesimo articolo 9 dispone che, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista sia determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante, sulla base di parametri stabiliti con decreto ministeriale. Si osserva, in proposito, che tale disposizione ha determinato il sostanziale blocco delle liquidazioni giudiziarie e, di conseguenza, l'emanazione dei relativi provvedimenti, nelle more dell'emanazione dei decreti ministeriali che determinano i parametri dei compensi, con conseguente danno al corretto svolgimento dell'attività processuale.

Infine, in riferimento alle disposizioni in materia di tirocinio professionale, di cui al comma 6 del medesimo articolo 9, appare irragionevole

l'abrogazione della lettera *d*) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 138 del 2011, con il quale si prevedeva che al tirocinante dovesse essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto;

– l'articolo 11 reca disposizioni in materia di potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie e modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci. In primo luogo, occorre rilevare che il notevolissimo incremento di sedi farmaceutiche appare contraddittorio con l'intento di assicurare la garanzia di una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico. La moltiplicazione di sedi non garantisce, ma anzi compromette la diffusione sul territorio del servizio di dispensazione al dettaglio dei farmaci. Infatti, come affermato dalla giurisprudenza costituzionale, poiché il mercato ha una capacità limitata, un eccesso di punti di vendita rischierebbe di risolversi in una contrazione dell'offerta, con l'uscita delle farmacie più deboli dal mercato e conseguente penalizzazione degli utenti che risiedono nelle zone meno appetibili, ove la sopravvivenza degli esercizi sarebbe maggiormente a rischio. Si profila, pertanto, una possibile violazione dell'articolo 3 (sotto l'aspetto dell'irragionevolezza e dell'incoerenza) e dell'articolo 32 (sotto l'aspetto del diritto alla salute e del diritto di accesso al farmaco) della Costituzione. Alle medesime conclusioni si può giungere in riferimento a quanto dispone il successivo comma 6, che liberalizza l'apertura delle farmacie in orari e giorni diversi da quelli obbligatori: anche in questo caso, infatti, come affermato dalla giurisprudenza costituzionale, l'accentuazione di una forma di concorrenza delle farmacie, basato sul prolungamento degli orari di chiusura potrebbe contribuire alla scomparsa degli esercizi minori, alterando la rete capillare delle farmacie e quindi, indirettamente, comprimendo il diritto costituzionale alla salute. In riferimento al comma 2, relativo alla indizione di concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche, occorre rilevare che un intervento del legislatore statale può fondarsi sulla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni in materia di tutela della salute: la Corte costituzionale ha infatti costantemente affermato che l'attività economica di vendita dei farmaci mira a tutelare il diritto costituzionale alla salute, di cui all'articolo 32 della Costituzione, risultando marginale sia il carattere professionale sia la natura commerciale dell'attività svolta del farmacista. Pertanto, la previsione, da parte della legge statale, dell'obbligo, in capo alle Regioni e alle Province autonome, di indire un concorso straordinario (comma 2) non integra lesione della potestà legislativa concorrente riconosciuta alla Regioni, esclusivamente nel presupposto che lo Stato si limiti alla fissazione dei principi fondamentali della relativa disciplina. In riferimento al comma 11, la previsione di un fondo di solidarietà nazionale per l'assistenza farmaceutica nei comuni con meno di mille abitanti, finanziato dalle farmacie urbane, benché fondato sul generale principio delle solidarietà categoriale, presenta profili di illegittimità costituzionale in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione, in quanto, nel far gravare sui farmacisti privati il costo del servizio di dispensazione del farmaco

al dettaglio in comuni nei quali l'iniziativa privata non è adeguatamente profittevole, in modo irragionevole e illegittimo accolla anche al privato il costo di un pubblico servizio;

– in riferimento all'articolo 27, relativo alla promozione della concorrenza in materia di conto corrente o di conto di pagamento di base, si segnala che, al comma 1, lettera *d*), è introdotto un comma 10-*bis* all'articolo 12 del decreto-legislativo n. 201 del 2011. La norma prevede la sospensione dell'applicazione dell'articolo 34, comma 7, della legge n. 183 del 2011 fino all'esito della valutazione di efficacia di determinate misure, effettuata a livello interministeriale. Se gli esiti di tale valutazione sono negativi, si determina l'automatica abrogazione della disposizione *medio tempore* sospesa; se tali esiti sono positivi, ne consegue una delegificazione della disciplina che verrebbe, quindi, affidata ad una fonte secondaria. Il procedimento così configurato, alquanto bizantino, oltre a presentare profili di criticità quanto al rapporto tra le fonti del diritto, appare irrazionale e incongruo rispetto ai principi di semplificazione, di coerenza e di chiarezza normativa;

– all'articolo 35, il primo periodo del comma 6 prevede, per i dirigenti delle Agenzie fiscali e dei Monopoli di stato, la deroga al blocco del trattamento economico disposto dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010. In proposito, si invita a verificare se il regime di deroga ivi previsto sia suscettibile di determinate irragionevoli disparità di trattamento rispetto ad altre figure appartenenti all'amministrazione dello Stato;

– all'articolo 36, si dispone che le funzioni di regolamentazione nell'ambito dei trasporti siano conferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nelle more dell'istituzione di un'apposita Autorità indipendente di regolazione dei trasporti. La soluzione adottata appare compatibile con il riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione, nel presupposto che il contenuto della regolamentazione, affidata *medio tempore* all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sia riconducibile alla tutela della concorrenza, alla sicurezza, alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni, concernenti i diritti civili e sociali, cioè materie attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ovvero sia limitato, per quanto attiene alla materia dei trasporti, ai porti e aeroporti civili e alle grandi reti di trasporto e di navigazione, cioè materie riconducibili alla competenza legislativa concorrente, purché esclusivamente in riferimento ai principi generali, essendo la normativa di dettaglio riservata alla competenza delle Regioni.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 7 febbraio 2012

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 73

Presidenza del Presidente
BERSELLI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

289^a Seduta

Presidenza del Presidente
BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Zoppini.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BERSELLI comunica alla Commissione gli esiti dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi testè convocatosi per la programmazione dei lavori.

In quella sede si è convenuto di avviare l'esame dei disegni di legge nn. 2527, per il quale sono stati designati come relatori i senatori Maritati e Centaro; 1219, per il quale sono stati nominati relatori i senatori Serra ed Allegrini; 2360, per il quale sono stati nominati relatori i senatori Centaro e Maritati ed infine 2297, per il quale sono stati designati relatori i senatori Centaro e Carofiglio. Si è convenuto altresì di riprendere l'esame del disegno di legge n. 2612 e di procedere, per quanto riguarda i provvedimenti in materia di magistratura onoraria alla adozione di un testo base per poi procedere alla fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti.

Su sollecitazione della senatrice ALLEGRINI (*PdL*) si è deciso infine di proseguire nell'esame dei disegni di legge volti a dare attuazione allo statuto della Corte penale internazionale.

IN SEDE REFERENTE

(2124-B) BERSELLI ed altri. – Modifiche dei circondari dei tribunali di Pesaro e Rimini, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 gennaio scorso.

Il presidente BERSELLI (*PdL*), in sostituzione del relatore Balboni, ricorda alla Commissione che non sono stati presentati emendamenti al disegno di legge, già approvato in seconda lettura dalla Camera dei deputati, e che sono pervenuti i prescritti pareri obbligatori.

Avverte quindi che si procederà direttamente alla votazione del disegno di legge, tenuto conto che non vi sono richieste di intervento per dichiarazione di voto finale.

La Commissione, previa verifica del prescritto numero legale, conferisce all'unanimità mandato al relatore a riferire favorevolmente sul disegno di legge, autorizzandolo nel contempo a svolgere relazione orale.

La seduta sospesa alle ore 15,20, è ripresa alle ore 15,30.

IN SEDE DELIBERANTE

(2271-B) CASSON ed altri. – Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 25 gennaio scorso.

Dopo brevi precisazioni del senatore CASSON (*PD*) sul contenuto del disegno di legge in titolo, il presidente BERSELLI (*PdL*) avverte

che si può procedere alla votazione del disegno di legge, già approvato in seconda lettura dalla Camera dei deputati, in considerazione del fatto che sono pervenuti i prescritti pareri obbligatori.

Dopo un breve intervento del senatore DIVINA (*LNP*) sul tenore dell'intervento legislativo, intervengono per dichiarazione di voto favorevole i senatori DELLA MONICA (*PD*) e CENTARO (*CN:GS-SI-PID-IB*).

Dopo che il presidente BERSELLI ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione, senza discussione, approva quindi separatamente i due articoli di cui consta il provvedimento, nonché il disegno di legge nel suo complesso, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

IN SEDE REFERENTE

(962) RUTELLI e ZANDA. – *Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria penale in materia di reati contro il patrimonio culturale*

(3016) Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 25 gennaio scorso.

Il senatore CASSON (*PD*), nel rinviare alla dettagliata relazione svolta precedentemente dalla correlatrice Allegrini, svolge talune considerazioni sui disegni di legge in titolo, con i quali si intende introdurre misure volte ad assicurare una più efficace tutela non solo dei beni culturali ma anche di quelli paesaggistici.

Tale obiettivo è perseguito da un lato attraverso l'introduzione di nuove fattispecie di reato e dall'altro lato attraverso un inasprimento del quadro sanzionatorio. Nel merito si sofferma su alcuni istituti di rilievo, previsti dalla delega in particolare sull'ampliamento dell'istituto del ravvedimento operoso del reo, della figura dell'agente provocatore, sulla quale sarebbe opportuno un approfondimento, sulla confisca allargata.

Conclude sottolineando l'esigenza di elaborare un testo da adottare quale testo base.

Il senatore GIOVANARDI (*PdL*), nel sottolineare la rilevanza della materia oggetto dei disegni di legge e dell'impatto sul piano soggettivo che un inasprimento del quadro sanzionatorio rischia di determinare sul consistente settore dei beni culturali già peraltro in crisi, chiede che si proceda prima della approvazione di un testo unificato allo svolgimento di un ciclo di audizioni dei soggetti operanti nel settore.

Fa notare peraltro come l'inasprimento del quadro sanzionatorio e l'introduzione di nuove fattispecie di reato, si ponga in contrasto con la propugnata tendenza alla depenalizzazione.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) condivide i rilievi testè formulati, riservandosi di svolgere nel prosieguo dei lavori ulteriori considerazioni.

Nel merito rileva l'esigenza di una più puntuale individuazione delle nozioni di bene paesaggistico rilevanti ai fini dei provvedimenti. Condivide le argomentazioni circa i rischi di una possibile paralisi di un settore delicato quale quello dei beni culturali. Insiste infine affinché la Commissione svolga un ciclo di audizioni per l'istruttoria legislativa.

La relatrice ALLEGRINI (*PdL*) ritiene che lo svolgimento di audizioni prima della disposizione di un testo unificato rischi unicamente di sostanzarsi in un allungamento dei tempi d'esame.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) è favorevole alla costituzione di un Comitato ristretto per la predisposizione di un testo unificato.

Il relatore CASSON (*PD*), in replica al senatore Benedetti Valentini, osserva come l'onere definitorio della nozione di bene culturale e paesaggistico sia stata già assolta dal codice dei beni culturali e del paesaggio, al quale entrambi i provvedimenti fanno esplicito rinvio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 7 febbraio 2012

Sottocommissione per i pareri

62^a Seduta

Presidenza del Presidente
FERRARA

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,20

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alle Commissioni 3^a e 4^a riunite:

(3128) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa, approvato dalla Camera dei deputati: parere non ostativo

Plenaria**325^a Seduta**

Presidenza del Presidente
BALDASSARRI

indi del Vice Presidente
FERRARA

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(3124) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1^a e 5^a riunite. Esame e rinvio)

Il presidente BALDASSARRI propone alla Commissione di dare priorità all'esame in sede consultiva del provvedimento in titolo rispetto agli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, anche in relazione all'organizzazione dei tempi d'esame in seno alle Commissioni di merito.

La Commissione concorda.

Il senatore FERRARA (*CN:GS-SI-PID-IB*) riferisce alla Commissione sul decreto-legge n. 216 del 2011, recante proroga dei termini previsti da disposizioni legislative, presentato alla Camera dei deputati per la conversione il 29 dicembre. Durante l'esame alla Camera il Governo ha posto sul provvedimento la questione di fiducia nel testo licenziato dalle Commissioni.

Per quanto concerne le disposizioni contenute nel provvedimento di più stretto interesse della Commissione, segnala l'articolo 13-*bis*, inserito durante l'esame presso la Camera, che proroga sino al 31 dicembre 2012 tutte le concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale in essere al 31 gennaio 2011. L'articolo 20, comma 1 dispone la conservazione in bilancio delle somme relative agli stanziamenti del 5 per mille del gettito dell'IRPEF iscritti in bilancio in conto competenza e in conto residui per l'anno finanziario 2011 non impegnate nel corso dell'esercizio 2011, al fine del loro utilizzo nell'esercizio successivo. La Camera ha quindi aggiunto, tra gli altri, il comma 1-*bis*, che proroga al 31 dicembre 2012 il termine per l'utilizzo delle risorse stanziare sugli appositi capitoli/piani gestionali degli stati di previsione dei Ministeri relativi ai contratti di locazione delle amministrazioni statali, che, non impegnate entro il 31 dicem-

bre 2011, sono conservate nel conto dei residui per essere destinate, nell'anno 2012, al pagamento da parte delle amministrazioni statali interessate dei canoni di locazione relativi ai contratti già in essere.

Prosegue soffermandosi sull'articolo 22, il cui comma 1 prevede la possibilità di una proroga delle convenzioni con il Mediocredito centrale per la gestione operativa del Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine, al fine di garantire continuità agli interventi a sostegno delle imprese. Il comma 1-ter, inserito durante l'esame del provvedimento alla Camera, dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, avvii un tavolo di consultazione tra il Governo, l'ABI e le organizzazioni imprenditoriali con lo scopo di prorogare al 2012 l'accordo per il credito alle piccole e medie imprese sottoscritto il 16 febbraio 2011.

L'articolo 23 proroga dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 il termine per continuare ad esercitare l'attività di consulenza in materia di investimento, nelle more dell'attuazione della normativa relativa all'Albo dei consulenti finanziari gestito dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), previsto dal decreto legislativo n. 164 del 2007, di recepimento della direttiva MiFID.

Successivamente passa a commentare l'articolo 24, che proroga al 31 luglio 2012 il termine entro il quale le amministrazioni pubbliche che utilizzano immobili pubblici devono comunicarne l'elenco identificativo al Ministero dell'economia e delle finanze, incluse le informazioni relative a concessioni e partecipazioni, ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato. Il termine per le eventuali variazioni intervenute è spostato al 31 luglio di ciascun anno successivo.

Sottolinea l'importanza dell'articolo 25, che prevede la proroga della partecipazione dell'Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale (FMI) per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti, provvedendo contestualmente all'estensione della linea di credito già esistente. A tal fine, la Banca d'Italia viene autorizzata a svolgere le trattative con il FMI per la conclusione di un accordo di prestito bilaterale, assistito dalla garanzia dello Stato, per un ammontare pari a 23 miliardi e 480 milioni di euro.

L'articolo 25-bis, aggiunto durante l'esame presso la Camera, proroga per gli anni 2012, 2013 e 2014, alle stesse condizioni, l'impegno di spesa di cui all'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, che ha disposto il riconoscimento di un ulteriore indennizzo ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative.

L'articolo 26 proroga al 31 dicembre 2013 il termine – originariamente fissato al 31 dicembre 2011 – per l'utilizzo di quota parte delle risorse finanziarie destinate alla Scuola superiore dell'economia e finanze per le esigenze di documentazione, studio e ricerca connesse al completo svolgimento delle attività indicate nella legge delega in materia di federalismo fiscale e nella legge di contabilità e finanza pubblica. Inoltre, estende l'utilizzo delle risorse alla formazione specialistica, nonché alla

formazione linguistica di base dei dipendenti del Ministero dell'economia, previa stipula di apposite convenzioni anche con istituzioni universitarie italiane ed europee.

Segnala quindi l'articolo 29, contenente una serie di proroghe di termini in materia fiscale. In primo luogo il comma 1 differisce al 30 aprile 2012 il termine, ora riferito all'anno 2011, previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 216 del 2010, per la determinazione dei fabbisogni standard per almeno un terzo delle funzioni fondamentali di comuni e province presi in considerazione in via provvisoria. I commi 2 e 3 chiariscono alcune decorrenze relative all'aliquota unica del 20 per cento sugli strumenti finanziari introdotta dall'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011. I commi 4 e 5 prorogano i termini per la presentazione, da parte degli agenti della riscossione, delle comunicazioni di inesigibilità dei ruoli, come da ultimo prorogati dall'articolo 23, comma 34, del decreto-legge n. 98 del 2011. Il comma 5-bis, aggiunto dalla Camera, interviene sul nuovo sistema di riscossione delle entrate dei Comuni, introdotto con il decreto-legge n. 70 del 2011. In particolare, modificando la decorrenza di alcune abrogazioni disposte dal richiamato provvedimento, viene garantito l'utilizzo dello strumento dell'ingiunzione fiscale da parte dei soggetti terzi attualmente concessionari del servizio di riscossione delle entrate comunali sino al momento di operatività del nuovo sistema della riscossione delle entrate comunali (a partire dal 31 dicembre 2012). Il comma 6 prevede la riapertura del termine (scaduto il 4 ottobre 2011) entro il quale sanare, attraverso il versamento della sanzione minima, la mancata presentazione della dichiarazione di cessazione dell'attività ai fini dell'IVA. Il comma 6-bis, aggiunto dalla Camera, proroga all'anno 2012 la detrazione fiscale per carichi di famiglia in favore dei soggetti non residenti, introdotta dall'articolo 1, comma 1324, della legge n. 296 del 2006 per l'anno 2007, e successivamente prorogata ogni anno. Il comma 6-ter provvede alla copertura del relativo onere. Il comma 7 proroga al 2014 il termine a decorrere dal quale i sostituti d'imposta dovranno comunicare mensilmente in via telematica i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni. Il comma 8 fa salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale volte al riconoscimento della ruralità degli immobili a fini fiscali, anche dopo il termine del 30 settembre 2011 (originariamente previsto dal decreto-legge n. 70 del 2011) presentate entro il 30 giugno 2012 (in luogo del 31 marzo 2012, come previsto dalla formulazione originaria). Il comma 8-bis, aggiunto dalla Camera, interviene sulla disciplina del nuovo sistema di riscossione delle entrate dei Comuni contenuta nel decreto-legge n. 70 del 2011, prevedendo che dal 31 dicembre 2012 anche la società Riscossione Sicilia s.p.a. – così come Equitalia S.p.A. e le società da essa partecipate – cessi di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione spontanea e coattiva delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate. Il comma 8-ter, aggiunto dalla Camera,

proroga da 5 a 10 anni il termine per l'utilizzazione edificatoria delle aree fabbricabili prevista dall'articolo 1, comma 474, della legge finanziaria per il 2006, in scadenza al 31 dicembre 2011. Il comma 9 dispone la proroga al 30 giugno 2012 dei termini previsti per l'applicazione delle disposizioni riguardanti la documentazione da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie, nonché i certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'Agenzia del territorio.

Segnala quindi l'importanza del comma 10 dell'articolo 29, il quale proroga di un anno, dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012, il termine per la conclusione delle operazioni di dismissione degli immobili della difesa nei limiti delle quali, ai sensi del comma 195, articolo 2, della legge n. 191 del 2010, è attribuito, per l'anno 2010, un contributo di 500 milioni di euro al Commissario straordinario del Governo e di 100 milioni di euro al comune di Roma. Il comma 12 proroga al 31 dicembre 2012 il termine della fase di sperimentazione del gioco del Bingo relativamente ad una diversa ripartizione delle quote tra montepremi, prelievo erariale e compenso dell'affidatario. Il comma 13 dispone la proroga al 30 giugno 2012 del termine entro il quale bandire la gara per l'aggiudicazione di concessioni novennali per l'esercizio del *poker* sportivo, in numero non superiore a 1.000, nonché effettuare una o più procedure selettive aventi ad oggetto la concessione novennale dei diritti di esercizio e raccolta in rete fisica dei giochi su base ippica e sportiva presso punti di vendita (massimo 7.000 punti) aventi come attività principale o accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici. Il comma 14, modificato durante l'esame alla Camera, proroga al 31 dicembre 2011 il termine per deliberare, per l'anno di imposta 2011, l'aumento o la diminuzione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, da applicare sull'aliquota di base dell'1,23 per cento. Viene inoltre stabilito che le maggiorazioni già vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto si intendono applicate sulla predetta aliquota di base dell'1,23 per cento. Per effetto delle modifiche apportate, viene specificato che tale previsione derogava a quanto previsto dall'articolo 3 dello statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000), che sancisce il principio dell'irretroattività delle disposizioni tributarie. Il comma 15 proroga al 16 luglio 2012 i termini degli adempimenti e versamenti tributari nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali per i soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2011 nei territori di La Spezia, Massa Carrara e Genova, nonché – sulla base di modifiche approvate nel corso dell'esame presso la Camera – nei territori della provincia di Livorno e dei comuni di Ginosa e Metaponto. Il comma 15-*bis*, aggiunto dalla Camera, dispone la sospensione fino al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari nonché previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali per i soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 22 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina.

Fa quindi presente che la Camera ha inserito i commi da 16-*bis* a 16-*decies*. Il comma 16-*bis* proroga i termini per la definizione delle liti fiscali pendenti ricomprendendovi le liti pendenti al 31 dicembre 2011 e consentendo il pagamento per accedere alla definizione fino al 31 marzo 2012. Il comma 16-*ter* prevede, limitatamente al 2012, che le regioni possono determinare, entro il 31 dicembre 2011, gli importi della tassa automobilistica regionale, della soprattassa annuale regionale per i veicoli diesel e della tassa speciale regionale per i veicoli alimentati a G.P.L. o gas metano, in deroga al termine annuale del 10 novembre previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 504 del 1992. Il comma 16-*quater* sospende l'operatività della gratuità delle transazioni, effettuate presso distributori di carburante, mediante carte di pagamento per importi inferiori a 100 euro, vigente dal 1° gennaio 2012, differendola alla verifica dell'esito delle regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie in relazione alle transazioni effettuate con carte di pagamento. In proposito richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che una misura analoga è contenuta nell'articolo 27, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge n. 1 del 2012 (Atto Senato n. 3110). Il comma 16-*quinquies* differisce al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012. Il comma 16-*sexies* proroga al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 l'applicabilità delle agevolazioni fiscali contenute nella legge n. 238 del 2010, volte a incentivare il rientro in Italia di cittadini dell'Unione europea che hanno maturato esperienze culturali e professionali all'estero. Le suddette agevolazioni sono inoltre estese a chi possiede i requisiti di legge a partire dalla data del 20 gennaio 2009. Il comma 16-*septies* fissa in 6.700 euro la franchigia di esenzione per i redditi di lavoro dipendente prestati all'estero in zone di frontiera. Il comma 16-*octies* provvede alla copertura dell'onere, mentre il comma 16-*novies* autorizza le necessarie variazioni di bilancio.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) esprime una valutazione fortemente negativa sull'intero provvedimento in esame sottolineando in primo luogo che il comma 6 dell'articolo 29 sembra contenere una misura di vera e propria sanatoria fiscale. Con riguardo al medesimo articolo, giudica in termini negativi anche la misura contenuta nel comma 16-*quater*, che sospende la gratuità nell'utilizzo delle carte di pagamento per l'acquisto di carburante per importi inferiori a 100 euro. L'Italia risulta infatti uno dei pochi paesi europei che impongono a chi acquista carburante il pagamento di una commissione alla banca o alla società che ha emesso la carta di pagamento. La misura risulta inoltre in stridente contrasto con l'obiettivo di limitare l'uso del contante e accresce l'esposizione dei distributori al rischio di subire rapine per la presenza di denaro contante.

Sottolinea altresì in termini critici che l'articolo 25 non sembra del tutto compatibile con la natura del provvedimento, limitata a disporre la proroga di disposizioni legislative già in vigore. In particolare segnala l'e-

levato ammontare del prestito bilaterale, assistito da garanzia dello Stato, che la Banca d'Italia è autorizzata a negoziare con il Fondo monetario internazionale, pari all'importo di una singola manovra finanziaria.

Stigmatizza quindi anche il contenuto del comma 10 dell'articolo 29, che assegna ulteriori contributi al Comune di Roma e al commissario straordinario del Governo, senza specificarne la giustificazione finanziaria e contabile.

Preannuncia infine l'intendimento di presentare nelle Commissioni di merito uno specifico emendamento, volto a ripristinare l'originaria prescrizione decennale delle lire in circolazione, in scadenza al 28 febbraio 2012 e anticipata dal Governo con l'articolo 26 del decreto-legge n. 201 del 2011. Auspica su tale iniziativa il più ampio sostegno politico, considerata la logica sottesa a tale misura e volta a tutelare i diritti dei cittadini.

Il presidente BALDASSARRI condivide l'importanza dei rilievi formulati sulla misura recata dall'articolo 29, comma 10, sottolineando che occorre chiarirne la portata e gli effetti e in particolare se, per i contributi derivanti dalla dismissione degli immobili della difesa e da versare successivamente al Comune di Roma, sia intervenuta un'anticipazione di tesoreria dal parte del Governo.

Il relatore FERRARA (CN:GS-SI-PID-IB), dopo aver richiamato le disposizioni legislative sulle quali interviene l'articolo 29, comma 10, conferma che, nella legge finanziaria per il 2010, è stata prevista la concessione di un'anticipazione di tesoreria al Commissario straordinario del Governo per l'importo di 500 milioni di euro.

Il presidente BALDASSARRI, nel prendere atto del chiarimento fornito, ne sottolinea l'importanza al fine di comprendere il significato e il valore dell'operazione compiuta con la misura in questione, anche per orientare la valutazione politica su di essa.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP), dopo aver osservato che soltanto alcune proroghe contenute nel decreto-legge risultano giustificate, evidenzia una serie di profili normativi che a suo avviso vanno oltre le finalità dichiarate del provvedimento, a partire dall'articolo 25, già oggetto dell'intervento del senatore Lannutti.

Esprime in termini generali un giudizio negativo sul complesso delle misure con cui il Governo interviene sull'assetto del federalismo fiscale, decise in assenza di qualsiasi confronto preventivo in seno alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Stigmatizza in particolare le disposizioni sulla Scuola superiore dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 26, e, soprattutto, sulla proroga del termine per la determinazione dei fabbisogni *standard*, di cui al comma 1 dell'articolo 29. A suo avviso tali proroghe non risultano giustificate e sembrano rispondere soltanto all'obiettivo di disporre di un ulteriore arco di tempo per intervenire in modo radicale sulla delega per il federalismo fiscale,

adottando anche deliberazioni contrarie a quelle assunte dal precedente Governo.

Nel merito esprime una valutazione negativa di altre disposizioni contenute nell'articolo 29. In particolare, non ritiene condivisibile gli interventi sul sistema della riscossione delle entrate comunali, di cui al comma 5-*bis*, e sulla manovrabilità dell'addizionale regionale all'Irpef, di cui al comma 14, in deroga allo Statuto del contribuente, con riferimento al principio di irretroattività delle norme tributarie.

Sottolinea inoltre l'atteggiamento politicamente contraddittorio assunto dal Partito democratico, nell'esprimere la propria valutazione sui contenuti del provvedimento. È a tutti noto infatti come, in qualità di forza di opposizione, il Partito democratico abbia sempre giudicato in termini fortemente negativi l'ipotesi di introdurre condoni e sanatorie fiscali. Tuttavia, con il mutamento degli schieramenti parlamentari, il Partito democratico ha deciso di dare il proprio sostegno al Governo presieduto da Mario Monti, ma, nel valutarne gli interventi di carattere fiscale, non si può a giudizio dell'oratore negare che vi siano misure sostanzialmente assimilabili ai condoni fiscali varati dal precedente Esecutivo, come la proroga dei termini per la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, fino al valore di 20.000 euro, di cui al comma 16-*bis*.

Viceversa rileva che la proroga annuale disposta dal comma 10 dello stesso articolo 29, per completare le operazioni di dismissione degli immobili della Difesa, risulta giustificata, data la complessità tecnica ed economica di tali operazioni, anche se ribadisce il proprio giudizio negativo sul merito della disposizione originaria, come già osservato in passato.

Evidenzia che vi sono nel provvedimento altri interventi non condivisibili, come la proroga in materia di imposta municipale unica, ribadendo che attraverso di essa si è reintrodotta l'Ici sulla prima casa, e la sospensione della gratuità per l'uso delle carte di pagamento nell'acquisto di carburante.

Attraverso l'analisi di tali misure ritiene quindi assodato l'intento del Governo in carica di alterare la natura del provvedimento in esame, per trasformarlo in un improprio strumento di politica fiscale e di bilancio. In secondo luogo, nel merito, risulta altresì innegabile come il complesso degli interventi sul fronte fiscale smentisca l'impegno più volte dichiarato di agire in favore dell'equità e della parità di trattamento tra tutti i contribuenti.

Sottolinea infine che l'orientamento di voto della propria parte politica sarà favorevole solo a condizione che il relatore recepisca nel parere tali osservazioni critiche, preannunciando, in caso diverso, il voto contrario.

Il senatore CONTI (*PdL*) sollecita alcuni chiarimenti. In primo luogo ritiene opportuno conoscere le motivazioni della proroga dettata dal comma 16-*sexies* dell'articolo 29, sull'applicazione delle agevolazioni fiscali per incentivare il rientro in Italia di coloro che hanno maturato espe-

rienze professionali e culturali all'estero. In particolare occorre chiarire se l'applicazione della disposizione ha avuto un risultato insoddisfacente.

Il senatore FANTETTI (*PdL*), già relatore sul disegno di legge n. 2212, divenuto poi legge n. 238 del 2010, precisa la natura eminentemente tecnica della proroga in questione, resa necessaria dall'esigenza di concedere ai potenziali interessati un arco di tempo più ampio per poter fruire delle agevolazioni previste, stanti i ritardi che si sono registrati nell'emanazione delle norme di attuazione. Concorda comune con il senatore Conti sull'opportunità di verificare i risultati della misura in questione.

Il senatore CONTI (*PdL*), riprendendo il proprio intervento, chiede un chiarimento sulla proroga delle concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale e sottolinea anche l'importanza di compiere una verifica tecnica sulla questione sollevata dal senatore Lannutti in merito alla prescrizione anticipata delle lire in circolazione.

Il relatore FERRARA (*CN:GS-SI-PID-IB*), per quanto riguarda il primo dei quesiti posti, ricorda l'obbligo per il Governo di provvedere all'armonizzazione con la normativa europea delle procedure per il rilascio delle concessioni demaniali, sottolineando al riguardo che il problema è quello di verificare se la proroga è stata concordata a livello europeo.

In relazione alla questione sollevata dal senatore Lannutti, sottolinea che si tratta di una valutazione di carattere politico sull'opportunità di inserire all'interno del provvedimento una proroga del termine per la prescrizione delle lire in circolazione.

Il senatore CONTI (*PdL*), dopo aver preso atto di tali chiarimenti, esprime l'auspicio che la sottolineatura avanzata dal senatore Lannutti possa trovare spazio nel parere che la Commissione dovrà esprimere.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) ricorda come nella prassi legislativa degli ultimi anni sia sempre più frequente il ricorso a provvedimenti di proroga molto ampi ed eterogenei, e dal contenuto normativo più esteso di quello del provvedimento attualmente in esame. Si tratta a suo parere di una tecnica di produzione legislativa di cui ormai non si può che prendere atto, e non condivide pertanto le osservazioni critiche del senatore Paolo Franco.

Nel merito, riterrebbe utile avere alcuni chiarimenti dal Governo su singole disposizioni. Per quanto riguarda l'articolo 25, occorre a suo parere ridimensionarne la portata, in termini di significato e valore politico, trattandosi di un atto dovuto e necessitato a fronte di un impegno internazionale. Non ritiene giustificato innescare una polemica politica partendo dalle proroghe sul fronte del federalismo fiscale. Infatti esse si giustificano a fronte di ritardi non addebitabili alla politica ma agli adempimenti complessi affidati a organismi tecnici. Le difficoltà a determinare i fabbisogni *standard* potrebbero inoltre riproporre il problema della validità di tale

metodo di controllo della spesa e confermare la valutazione a suo tempo espressa dal Partito democratico circa l'opportunità d'individuare soluzioni alternative. Inoltre, la semplice proroga dei termini non è a suo avviso interpretabile come una volontà del Governo di stravolgere l'impianto delle misure sinora adottate.

Dopo aver ritenuto condivisibile la proroga concernente il sistema di riscossione delle entrate comunali, ritiene necessario avere dei chiarimenti sulle misure nel settore dei giochi, con particolare riferimento alla sperimentazione del *Bingo* e all'aggiudicazione delle concessioni per il *poker* sportivo. Su tale fronte ribadisce comunque l'auspicio di un intervento organico da parte del Governo.

Sempre in riferimento all'intervento del senatore Paolo Franco, pur concordando con l'opportunità di verificare i motivi della proroga dei termini per definire le liti fiscali pendenti, sottolinea tuttavia che la misura originaria è stata introdotta dal precedente Esecutivo e che comunque essa non può essere considerata come una sanatoria fiscale. In ogni caso, non esclude la presentazione di un emendamento della propria parte politica su tale questione.

In merito alla sospensione della gratuità per l'uso delle carte di pagamento presso i distributori di carburante, sottolinea che il profilo da considerare è quello della sicurezza dei gestori, consentendo il più possibile di limitare l'uso del contante per tali transazioni.

Per quanto riguarda l'Imu, riterrebbe opportuno un richiamo, all'interno del parere, alla necessità di risolvere i dubbi interpretativi e applicativi, onde consentire ai comuni di avere un quadro normativo chiaro da cui partire per la redazione dei loro bilanci. Sottopone al relatore anche l'esigenza di una sottolineatura sulla corresponsione degli indennizzi anche alle imprese che hanno perduto beni in Libia e che sembrano escluse dall'ambito dell'applicazione dell'articolo 25-bis.

Richiama infine l'attenzione della Commissione sulla necessità che il parere sia espresso tempestivamente rispetto all'esame delle Commissioni di merito.

Il senatore MUSI (*PD*) ritiene opportuno che nel parere si dia spazio a una serie di considerazioni sull'esigenza di definire un quadro normativo certo e rigoroso in merito ai contenuti dei provvedimenti di proroga. In primo luogo, andrebbe ribadito il principio per cui tali provvedimenti non possono contenere modifiche sostanziali di testi legislativi in vigore; in secondo luogo, andrebbe limitata al massimo a un anno la durata delle proroghe che si dispongono e andrebbero evitate deroghe allo Statuto del contribuente. A suo avviso le attuali condizioni politiche sono particolarmente favorevoli al raggiungimento di un largo consenso nel definire tali regole, considerato il carattere prevalentemente tecnico del Governo in carica. In tal modo, definendo di comune accordo un sistema di regole, si potrebbe anche evitare in futuro di utilizzare la discussione sui requisiti di contenuto dei provvedimenti di proroga per fini di polemica politica.

Nel merito, si associa ai rilievi critici sull'articolo 25, che non sembra riconducibile al semplice schema della proroga di una norma in vigore. Esso inoltre prevede un corposo impegno economico per lo Stato italiano, ponendosi in contrasto con la linea di rigore finanziario che lo stesso Esecutivo ha adottato sul fronte della spesa previdenziale pubblica, con riferimento ai settori della scuola e delle poste.

Dichiara la propria contrarietà alla sopravvivenza, anche parziale, della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, ricordando che di tale ente la soppressione era già stata decisa nel 2001, e poi rivista nel 2006. Ritiene inoltre non giustificabile destinare una parte delle risorse relative a tale ente per la formazione linguistica di base dei dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze.

Giudica in termini negativi anche la scelta di sospendere la gratuità per l'uso delle carte di pagamento nell'acquisto di carburante, rilevando inoltre che la misura è presente anche nel decreto-legge n. 1 del 2012, in materia di liberalizzazioni, a riprova di uno scarso coordinamento legislativo. Inoltre la misura va nella direzione contraria alla limitazione dell'uso del contante e ingenera l'impressione che gli incentivi ai pagamenti elettronici rispondano alla logica di favorire le banche e gli istituti che emettono carte di pagamento.

Il senatore D'UBALDO (PD) fa presente in via preliminare che la proroga introdotta dalla Camera con il comma 5-*bis* dell'articolo 29 è stata richiesta dalle stesse società attualmente concessionarie del servizio di riscossione delle entrate comunali, per consentire ad esse l'utilizzo dello strumento dell'ingiunzione fiscale non espressamente previsto dal nuovo sistema della riscossione.

Per quanto riguarda i contributi al commissario straordinario del Governo e al comune di Roma, su cui interviene il comma 10 dell'articolo 29, evidenzia in primo luogo la scarsa credibilità degli obiettivi di gettito collegati alla dismissione degli immobili della Difesa. In secondo luogo, sottolinea in termini critici come sia stato profondamente alterato il sistema, una volta in vigore, per la gestione commissariale delle amministrazioni comunali, rilevando che esso comportava oneri molto contenuti per lo Stato. Attualmente, al contrario, si assiste a una sorta di duplicazione amministrativa e contabile, con la contemporanea presenza del comune di Roma, guidato dal sindaco Alemanno, per la gestione ordinaria, e di una struttura commissariale, per la gestione del debito, con a capo l'avvocato Varazzani. In particolare, non risulta condivisibile, né dal punto di vista politico né da quello contabile, aver creato una figura commissariale *ad hoc*, con l'attribuzione di una remunerazione eccessiva rispetto ai compiti effettivamente assegnati. Occorre infatti considerare che il reperimento delle risorse a riduzione del disavanzo del comune di Roma non avrà luogo attraverso iniziative di risanamento basate sul mercato ma attraverso la semplice assegnazione di una parte dei proventi derivanti dalla dismissione di immobili pubblici.

Invita quindi il relatore a inserire nel parere una sottolineatura sull'esigenza di operare con una logica di risparmio e di razionalizzazione della spesa anche sul fronte della gestione commissariale del debito del comune di Roma.

Il senatore COSTA (*PdL*), in riferimento ai compiti e alle funzioni della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, ricorda che analoghe strutture presenti nella pubblica amministrazione non siano riuscite, nel corso della loro attività, a dare risultati soddisfacenti sul piano della formazione manageriale e delle competenze gestionali dei dirigenti pubblici. Tale problema, estendendosi anche alle strutture amministrative degli enti locali, ha costituito un notevole ostacolo al reale e corretto funzionamento del decentramento amministrativo e rende ora difficile ipotizzare un risultato diverso in sede di attuazione della riforma federalista.

Nel merito del provvedimento, sottolinea che la decisione di sospendere la gratuità delle transazioni con carte di pagamento per i rifornimenti di carburante è in palese contrasto con gli obiettivi più volte dichiarati dal Governo di ridurre le commissioni bancarie e di introdurre un sistema di tracciabilità dei pagamenti.

Il presidente BALDASSARRI interviene brevemente per osservare che il mantenimento delle commissioni bancarie e la scelta di sospendere la gratuità delle transazioni per l'acquisto di carburante sono due fenomeni economicamente diversi. Solo nel secondo caso infatti si è in presenza di un costo fisso addebitato all'acquirente, che va a sommarsi all'importo corrispondente al quantitativo di carburante acquistato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 7 febbraio 2012

Plenaria**351^a Seduta**

Presidenza del Presidente
POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Elena Ugolini.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(3110) Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

(Parere alla 10^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore VITA (PD), il quale dà conto anzitutto dell'articolo 9, comma 5, che detta norme in materia di accesso alle professioni regolamentate. In particolare, esso stabilisce che la durata del tirocinio non potrà essere superiore a 18 mesi, di cui i primi 6 potranno essere svolti in concomitanza con il corso di studio universitario. A tal fine sono previste convenzioni quadro fra i consigli nazionali degli ordini e il Ministero. La norma reca tuttavia un'eccezione, relativa ai tirocini delle professioni sanitarie, per cui resta confermata la disciplina vigente. In proposito, il relatore esprime un giudizio in linea di massima favorevole, stante lo stretto rapporto che viene così a determinarsi fra formazione universitaria e mondo del lavoro. Invita tuttavia a seguire con cura la fase applicativa di tali disposizioni, con riferimento sia ai tempi di stipula delle convenzioni, sia alla tutela della specificità delle singole professioni.

Egli si sofferma indi sull'articolo 35 che, ai commi da 8 a 13, reca norme a garanzia dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica. A tal fine, viene sospeso, fino al 31 dicem-

bre 2014, lo speciale regime di tesoreria delle regioni e degli enti locali, che consentiva a tali organismi di versare alla tesoreria unica esclusivamente le entrate provenienti dal bilancio dello Stato. In detto periodo, ai summenzionati enti si applica perciò l'ordinario regime di tesoreria, secondo cui tutte le loro entrate devono essere versate presso le tesorerie provinciali dello Stato. Lo stesso regime, precisa il relatore, si applica anche alle università, fino a che non avranno adottato il bilancio unico d'ateneo, previsto dalla legge n. 240 del 2010 e disciplinato dal conseguente decreto legislativo, su cui la Commissione ha dato parere lo scorso mese di novembre (atto del Governo n. 395) e che è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri lo scorso 13 gennaio. Successivamente all'adozione del bilancio unico, le risorse delle università saranno gestite secondo quelle procedure. È conseguentemente abrogato l'articolo 29, comma 10, della legge n. 448 del 1998, secondo cui le entrate dei dipartimenti e degli altri centri con autonomia finanziaria e contabile delle università non devono essere versate nella tesoreria statale, ma essere prioritariamente utilizzate per i pagamenti di tali enti.

Dall'applicazione di questa norma, prosegue il relatore, il Governo si attende l'afflusso di almeno 8,6 miliardi di euro presso la tesoreria statale, calcolati quali media delle risorse detenute presso il sistema bancario nell'anno 2011 da parte di regioni, enti locali e università. Il versamento di tale importo presso la tesoreria statale (anziché presso le banche commerciali) si traduce in un corrispondente miglioramento del fabbisogno 2012, nonché in una minore emissione di titoli del debito pubblico con un risparmio per il bilancio dello Stato stimato in 320 milioni per il 2012 e in 150 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

Il relatore passa indi ad illustrare il punto che giudica più controverso, quanto meno per i settori di competenza della Commissione. L'articolo 39, commi 2 e 3, liberalizza infatti l'attività di amministrazione ed intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, attualmente gestiti dal Nuovo Imaie. Il comma 4 del medesimo articolo fa tuttavia salve le funzioni assegnate alla SIAE. Al riguardo, il relatore registra una forte antinomia, atteso che i diritti d'autore e i diritti connessi, pur non appartenendo al medesimo comparto, sono certamente contigui. Ritiene pertanto che sarebbe stato preferibile adottare una maggiore omogeneità di trattamento, piuttosto che liberalizzare i diritti connessi e mantenere fermo il monopolio dei diritti principali. Come suggerimento di metodo, propone quindi di rinviare ad altro provvedimento il tema cruciale della tutela del lavoro intellettuale che, secondo un'ampia letteratura, è diventato uno dei più rilevanti della società contemporanea. Del resto, nell'era digitale, esso non è più assumibile nella sua forma classica bensì in una forma sempre più diffusa e necessita pertanto di nuove modalità di approccio, incompatibili con una manciata di commi nel contesto di un decreto-legge di vaste proporzioni sulle liberalizzazioni. Né va dimenticato che meno di due anni fa il Parlamento ha varato una riforma del precedente istituto di intermediazione, dando vita ad un nuovo organismo di cui occorrerebbe seguire l'evoluzione con cura ed interesse. Senza entrare quindi nel merito

della questione, e sottolineando comunque l'esigenza di tutelare i soggetti più deboli, per evidenti ragioni di opportunità ribadisce la proposta di espungere la norma dal provvedimento onde dedicarvi una riflessione *ad hoc*.

Egli illustra infine l'articolo 47, che rimodula la percentuale della spesa per nuove costruzioni di edifici pubblici da destinare al loro abbellimento mediante opere d'arte. Detta quota, precedentemente indicata nella misura fissa del 2 per cento, viene ora parametrata in maniera decrescente rispetto all'importo complessivo di spesa. Vengono peraltro escluse da tale obbligo le costruzioni ad uso industriale, di edilizia residenziale pubblica, sia di uso civile che militare, nonché gli edifici che comportino una spesa inferiore a un milione di euro. In proposito, il relatore prende atto dell'intento di sburocratizzare una norma che, finora, non ha avuto una vasta applicazione e si augura che il tema possa essere comunque ripreso nell'ambito dei disegni di legge sulla qualità architettonica, all'esame della Commissione. Manifesta tuttavia perplessità sulla scelta di escludere del tutto l'edilizia residenziale pubblica.

Nel dibattito interviene il senatore PROCACCI (*PD*), il quale concorda pienamente con i rilievi del relatore, ivi compresi gli accenti critici.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(3124) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1^a e 5^a riunite. Esame e rinvio)

Riferisce sulle parti di competenza della Commissione il relatore BEVILACQUA (*PdL*), il quale si sofferma anzitutto sull'articolo 1, che proroga alcuni termini relativi all'assunzione di personale delle Pubbliche amministrazioni. Fra le Amministrazioni dello Stato cui si rivolgono le norme rientrano infatti settori di competenza della Commissione come gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le università e gli enti lirici. Alcune norme specifiche riguardano poi gli enti di ricerca.

In particolare, l'articolo 1, commi 1 e 2, proroga al 31 dicembre 2012 il termine per procedere all'assunzione del personale a tempo indeterminato già autorizzato o in corso di autorizzazione. Al riguardo, il relatore cita la relazione introduttiva al provvedimento, secondo cui le Amministrazioni non sono state in grado di rispettare il termine del 31 dicembre 2011 a causa «delle numerose disposizioni normative in materia di dotazioni organiche e di razionalizzazione degli assetti organizzativi, che hanno determinato il blocco delle assunzioni e costretto a rivedere la programmazione del fabbisogno, rallentando il normale svolgimento delle attività e degli adempimenti in materia». Precisa indi che le assunzioni che potranno essere espletate entro il 31 dicembre 2012 sono quelle previste:

dall'articolo 1, comma 523, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), che per il 2008 aveva limitato al 20 per cento il *turn over*; dall'articolo 1, comma 527, della stessa legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), che per indifferibili esigenze di servizio aveva consentito ulteriori assunzioni per il 2008 nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua di 75 milioni di euro lordi; dall'articolo 1, comma 643, della stessa legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), che per i soli enti di ricerca precedeva la possibilità di assumere, per il 2008 e il 2009, personale a tempo indeterminato nel limite dell'80 per cento delle loro entrate complessive, purché nel limite del *turn over*; dall'articolo 66, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, che aveva ridotto dal 20 al 10 per cento la possibilità di coprire il *turn over* per il 2009; dall'articolo 3, comma 102, della stessa legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), che aveva confermato per il quadriennio 2010-2013 il blocco del *turn over* al 20 per cento; dall'articolo 66, comma 13, del decreto-legge n. 112 del 2008, che per il triennio 2009-2011 aveva limitato al 50 per cento il *turn over* delle università statali. Nella relazione introduttiva al provvedimento si chiarisce peraltro che tale proroga si rende necessaria «in considerazione della preminente destinazione delle risorse all'assunzione di ricercatori disposta dal decreto-legge n. 180 del 2008, nonché dei ritardi per lo svolgimento delle procedure concorsuali dovuti all'applicazione del decreto stesso»; dall'articolo 66, comma 14, del decreto-legge n. 112 del 2008, che, per gli enti di ricerca, aveva confermato le disposizioni della legge n. 296 del 2006 per il 2010 e, per il successivo triennio 2011-2013, aveva confermato il limite dell'80 per cento delle entrate, riducendo però al 20 per cento la copertura del *turn over*. Tale limite era tuttavia innalzato al 50 per cento per il 2014 e tornava al 100 per cento nel 2015.

Il comma 3 del medesimo articolo 3, prosegue il relatore, proroga al 2012 la limitazione al 50 per cento del *turn over* delle università statali.

Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2012 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni soggette a limitazioni delle assunzioni.

Il comma 5 proroga dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 il termine per procedere all'assunzione di professori universitari di II fascia, di cui all'articolo 29, comma 9, della legge n. 240 del 2010, e precisa che a tal fine la soglia del 90 per cento del rapporto fra finanziamento ordinario e spese per il personale si intende riferita al 31 dicembre 2010, quando erano vigenti le riduzioni per gli incrementi stipendiali e le spese del personale sanitario. A questo proposito, il relatore esprime un particolare apprezzamento, in quanto sia la proroga sia il particolare sistema di calcolo del 90 per cento erano due richieste avanzate dalla Commissione in occasione dell'esame del Piano straordinario di assunzione dei professori associati (atto n. 393), esaminato lo scorso autunno.

Proseguendo nell'illustrazione delle parti di competenza, egli si sofferma poi sul comma 6-*bis* dell'articolo 1, secondo il quale, a decorrere dal 2013, alle assunzioni di personale educativo e scolastico degli enti lo-

cali si applica il limite del 50 per cento rispetto all'anno precedente, già previsto, a decorrere dal 2011, per le assunzioni a tempo determinato, per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per i contratti di formazione e lavoro delle Pubbliche amministrazioni dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010.

Il comma 6-ter prevede che, con riferimento al personale soprannumerario, l'INPS possa avvalersi delle summenzionate proroghe solo dopo aver proceduto al riassetto organizzativo e funzionale conseguente all'accorpamento nel suddetto Istituto dell'INPDAP e dell'ENPALS, disposto dal decreto-legge n. 201 del 2011 nell'ambito della manovra di convergenza ed armonizzazione del sistema pensionistico.

Passando all'articolo 8, il relatore dà conto del comma 2, che differisce all'anno accademico 2013-2014 l'avvio della valutazione dell'ultimo triennio scolastico e dell'esame di Stato conclusivo della scuola secondaria superiore ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea a numero programmato. Tale valutazione, ricorda, è stata disposta dal decreto legislativo n. 21 del 2008, ma da allora non è mai entrata in vigore, perché ne è stato costantemente rinviato il debutto. Le motivazioni addotte, nel corso di questi anni, sono state molteplici. A sostegno della prima proroga è stata segnalata la mancata definizione di procedure uniformi per la certificazione dei percorsi scolastici, nonché le difficoltà in cui sarebbero potuti incorrere gli studenti stranieri, ai quali non vengono rilasciate attestazioni relative al percorso scolastico. L'anno successivo, la proroga è stata motivata con esigenze del Ministero della difesa, che paventava effetti negativi sulle procedure di arruolamento degli ufficiali medici nelle Accademie militari. La terza proroga è stata proposta ricorrendo alle prime motivazioni (assenza di uniformi procedure di certificazione della valutazione dei percorsi scolastici, criticità applicative della norma nei confronti degli studenti comunitari non italiani candidati alle prove di ammissione), cui si aggiungeva peraltro l'esigenza di stabilire modalità di individuazione dei punteggi conseguiti nel percorso scolastico dalla generalità degli studenti, tenuto conto che le disposizioni recate dal decreto legislativo n. 21 del 2008 trovano esclusivo riferimento nei confronti degli studenti che frequentano le scuole italiane. Ora la proroga viene ripresentata per la quarta volta, di nuovo adducendo le motivazioni del Ministero della difesa, tanto da essere del tutto impropriamente posta nell'ambito di un articolo che reca, come rubrica, «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative di interesse della Difesa». Al riguardo, il relatore invita dunque il Governo a risolvere una volta per tutte le difficoltà di diversa natura che ostano all'entrata in vigore della disposizione sancita dal decreto legislativo n. 21 del 2008 e, con riguardo alla proroga in esame, raccomanda vivamente di espungerla dall'articolo 8, stante il suo carattere generale, e di conferirle una collocazione autonoma, con una rubrica che ne renda intellegibile il contenuto.

In merito all'articolo 14, precisa che il comma 1 proroga dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 il termine di scadenza del Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI). Fornisce quindi alcune infor-

mazioni in ordine al Consiglio che, già istituito dalla legge Casati del 1859 quale organo consultivo dell'amministrazione centrale della Pubblica Istruzione del Regno di Sardegna e, dal 1861, del Regno d'Italia, fu poi riordinato nell'ambito dei decreti delegati della scuola negli anni Settanta (in particolare, con il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416). La composizione fu portata a 74 membri (65 eletti e 9 designati), che rappresentano in diverse proporzioni il personale direttivo, docente e ATA dei vari ordini di scuole, la presidenza fu attribuita al Ministro della pubblica istruzione e i compiti divennero quelli di esprimere, anche di propria iniziativa, pareri su proposte o disegni di legge in materia scolastica, pareri obbligatori e spesso vincolanti su materie tassative fissate dalla legge e in particolare su provvedimenti riguardanti il personale scolastico dei ruoli nazionali (trasferimento per servizio, decadenza, dispensa, riammissione in servizio), su questioni di programmazione e modifiche in campo scolastico, nonché su proposte in ordine alla sperimentazione scolastica a livello locale e nazionale. Successivamente, con l'entrata in vigore del testo unico sulla scuola (decreto legislativo n. 297 del 1994), il Consiglio è stato regolato dagli articoli 23, 24 e 25 di quest'ultimo. Ai sensi di tali disposizioni, l'organo dura in carica cinque anni e i suoi componenti non sono rieleggibili più di una volta. Il relatore riferisce tuttavia che le ultime elezioni si sono svolte nel novembre 1996; i componenti attualmente in carica lo sono quindi dal 1997. Nel 1999, in realtà, il decreto legislativo n. 233 ha riordinato gli organi collegiali della scuola, a livello nazionale e territoriale, individuando al 1° settembre 2001 (successivamente prorogato al 31 dicembre 2002) il termine per l'insediamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione, che avrebbe dovuto sostituire il CNPI, disponendo che nel frattempo restasse in funzione quest'ultimo. Poiché però la predetta scadenza è trascorsa senza che il nuovo organo fosse costituito, da allora l'operatività del CNPI continua ad essere prorogata di anno in anno. Un ulteriore riordino degli organi collegiali è stato previsto dalla legge n. 137 del 2002, tramite un'apposita delega al Governo, che tuttavia non è stata esercitata. Il relatore manifesta perciò stupore, e financo amarezza, per la motivazione recata dalla relazione illustrativa al provvedimento, secondo cui l'ulteriore proroga del CNPI è necessaria in attesa di una riforma degli organi collegiali della scuola, al fine di evitare «un'evidente incoerenza con l'impianto normativo attuale», in quanto il Consiglio è organo consultivo a cui il MIUR «sovente con urgenza» continua a sottoporre numerose richieste di parere. Pur riconoscendo infatti senz'altro il ruolo consultivo primario del Consiglio, il relatore invita il Governo a scegliere se intende rivedere l'assetto dell'organo (nel qual caso invoca assoluta tempestività) oppure mantenerlo così com'è (rinnovandone però la composizione).

Il comma 2 del medesimo articolo 14, prosegue il relatore, reca la proroga al 31 dicembre 2012 di un altro organo consultivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM). Esso è previsto dall'articolo 3 della legge n. 508 del 1999, di riforma del sistema dell'Alta forma-

zione artistica e musicale (AFAM), ed è composto da 34 membri, di cui 26 eletti in rappresentanza del personale docente e non docente e degli studenti, 6 designati dal Ministro e 2 dal CUN. I componenti durano in carica tre anni e non possono essere riconfermati. L'organo attuale è stato costituito nel febbraio 2007 e già prorogato tre volte dal 2010. La relazione illustrativa al decreto-legge in esame evidenzia che l'ulteriore proroga di un anno si rende opportuna «al fine di assicurare continuità nella delicata fase di completamento della riforma dell'alta formazione artistica e musicale e, nel contempo, di procedere al rinnovo dell'organo solo dopo aver apportato le modifiche alla sua composizione necessarie per assicurare la rappresentanza dei settori scientifico-disciplinari di recente definiti». Si assicura inoltre che il regolamento recante tale modifiche sarà approvato entro il 2012. In proposito, il relatore esprime particolare soddisfazione, ricordando che la riforma dell'AFAM attende da oltre 10 anni di essere completata. Peraltro, egli rammenta che già la proroga disposta nel 2009 si era resa necessaria per superare il periodo di transizione connesso al riordino complessivo del sistema, e in particolare alla definizione dei nuovi ordinamenti didattici e dei nuovi settori disciplinari, con il conseguente reinquadramento del personale docente in servizio. Segnala inoltre che, all'epoca, la proroga fu motivata anche dalla mancanza dei tempi richiesti per il rinnovo dell'organo, atteso che la relativa procedura dura circa quattro mesi.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato poi aggiunto il comma *2-bis*, che rinvia al 1° gennaio 2013 l'applicazione alle Federazioni sportive nazionali e alle Discipline sportive associate delle norme in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi sancite dall'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010. In particolare, considerata la diversa natura giuridica delle Federazioni e delle Discipline, non tutte le disposizioni del predetto articolo 6 si applicano ad entrambe le tipologie associative. La gratuità della partecipazione agli organi collegiali (tale per cui sopravvivono solo il rimborso spese e gettoni di presenza non superiori a 30 euro giornalieri) si applica ad esempio sia alle Federazioni sia alle Discipline in quanto entrambi sono enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche. Altre norme si applicano invece solo alle Federazioni sportive pubbliche o a quelle private inserite nell'elenco ISTAT (come ad esempio il contenimento delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, rappresentanza, missioni). Il rinvio dell'entrata in vigore delle suddette disposizioni, che doveva avvenire il 31 maggio 2010, ha comunque carattere oneroso. Il comma *2-bis* prevede perciò il limite di spesa di 2 milioni di euro, a valere sul cosiddetto «Fondo Letta».

Alla Camera dei deputati è stato introdotto anche il comma *2-ter*, che consente l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che hanno conseguito l'abilitazione a seguito della frequenza di determinati corsi attivati negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011 ed in particolare: i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID); il secondo e terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle

classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A; il corso di laurea in scienze della formazione primaria. Coloro che si sono iscritti negli stessi anni accademici al medesimo corso di laurea in scienze della formazione primaria possono invece chiedere l'iscrizione con riserva. Al riguardo, il relatore ricorda di aver lui stesso sollecitato più volte una norma di questo tenore, tanto più dopo l'approvazione dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 137 del 2008, che ha consentito l'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che avevano conseguito l'abilitazione attraverso la frequenza dei medesimi corsi, attivati nell'anno accademico 2007-2008, oltre agli abilitati del IX ciclo SSIS. Si tratta infatti a suo avviso di un atto di giustizia e di equità nei confronti di docenti regolarmente abilitati.

Quanto al comma 2-*quater*, esso dispone che le risorse destinate al Piano straordinario di assunzione dei professori universitari di seconda fascia per gli esercizi 2012 e 2013 devono essere suddivise fra tutti gli atenei statali e le istituzioni ad ordinamento autonomo. Lo sfioramento del rapporto del 90 per cento fra finanziamento ordinario e spese per il personale, nonché le nuove disposizioni che saranno al riguardo dettate dal decreto legislativo previsto dalla legge n. 240 del 2010, dovranno infatti valere solo per graduare le rispettive assegnazioni, senza determinare alcuna esclusione. Al riguardo, il relatore ricorda che l'articolo 1, comma 24, della legge di stabilità 2011 ha destinato una quota (non quantificata) di risorse del FFO al finanziamento di un Piano straordinario di assunzioni per professori di seconda fascia, per gli anni 2011-2016. Successivamente, l'articolo 29, comma 9, della legge n. 240 ha precisato la misura delle risorse riservate. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 180 del 2008, tuttavia, le università che hanno sfiorato la soglia del 90 per cento non possono procedere all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, né all'assunzione di personale. La legge n. 240 ha peraltro delegato il Governo a rivedere il predetto limite del 90 per cento e il relativo schema di decreto legislativo è stato presentato alle Camere pochi giorni fa (atto n. 437). La disposizione in esame, dunque, è volta a disapplicare tanto il 90 per cento quanto il nuovo limite nell'assegnazione delle risorse del Piano per gli anni 2012 e 2013, le quali dovranno essere distribuite a tutte le università. I predetti criteri serviranno perciò solo per la graduazione dei rispettivi importi.

L'altro ramo del Parlamento ha infine aggiunto un comma 2-*quinqüies*, che proroga al 31 dicembre 2012 la corresponsione di borse di studio alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere, nonché ai loro figli. L'articolo 4 della legge n. 407 del 1998 ha infatti istituito, a decorrere dall'anno scolastico/accademico 1997-1998, borse di studio, esenti da ogni imposizione fiscale, riservate a chi abbia subito un'invalidità permanente per atti di terrorismo o di criminalità organizzata, nonché agli loro orfani e figli. Tali benefici sono stati successivamente estesi alle vittime del dovere in virtù della legge n. 388 del 2000. Le borse sono assegnate attraverso due distinti bandi di concorso, l'uno riferito alla scuola, l'altro all'università. Il comma 5-*quinqüies* reca una copertura di

spesa pari a circa 300.000 euro per il 2012, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio.

Come già a proposito del comma 2 dell'articolo 8, il relatore segnala peraltro la totale estraneità dei commi *2-bis*, *2-ter*, *2-quater* e *2-quinquies* rispetto al contenuto dell'articolo 14, la cui rubrica recita solo «Proroga del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale». Raccomanda perciò vivamente un adeguamento della rubrica ovvero una collocazione autonoma delle disposizioni summenzionate.

Passando all'articolo 20, egli evidenzia poi che il comma 1 dispone la conservazione in bilancio delle somme relative agli stanziamenti del 5 per mille del gettito IRPEF iscritte in bilancio in conto competenza e in conto residui per l'anno finanziario 2011 non impegnate nel corso dell'esercizio 2011, al fine del loro utilizzo nell'esercizio successivo. In proposito, cita la relazione tecnica al provvedimento, secondo la quale la necessità della conservazione delle risorse del 5 per mille per l'anno finanziario 2011 consegue alla «complessità delle procedure, da definirsi sulla base di specifica segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate che individui le rispettive quote del fondo da ripartire con apposito decreto di variazioni di bilancio in favore dei Ministeri interessati, per la successiva erogazione diretta ai soggetti beneficiari». La relazione tecnica afferma del resto che anche nei decorsi esercizi il procedimento non si era concluso nell'anno in cui era stato appostato in bilancio lo stanziamento in questione, rilevando poi che la norma non comporta un peggioramento dei saldi posto che le suddette risorse non utilizzate nel 2011 sono già scontate nei tendenziali di spesa a legislazione vigente. Il relatore riferisce altresì che, quest'anno, lo stanziamento definitivo di competenza è pari a 300 milioni di euro (100 milioni sono infatti riservati per l'assistenza e la ricerca contro la SLA) e i residui accertati sono pari a 83 milioni di euro. Ricorda inoltre che l'istituto del 5 per mille è stato introdotto, a titolo sperimentale, dalla legge finanziaria per il 2006, che ne ha previsto la devoluzione a favore di una serie di finalità fra cui, di competenza della Commissione, lo sport e la ricerca. L'istituto è stato poi di anno in anno rinnovato e recentemente il ventaglio dei destinatari è stato ampliato ad interventi nel campo dei beni e delle attività culturali.

Il comma *1-ter* del medesimo articolo 20 proroga al 31 dicembre 2012 il termine di impegnabilità delle risorse iscritte sul capitolo 1694 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'anno 2011, per le finalità previste dall'articolo 5, comma 3, lettera *g*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Si tratta delle risorse destinate alla revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati nel primo anno di attività, incluse nel decreto legislativo per la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Tra i principi e criteri direttivi per l'attuazione di tale delega, è prevista infatti la revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato nel primo anno di attività, nel rispetto del limite di spesa di 11 milioni di

euro nel 2011. Lo schema di decreto legislativo attuativo, presentato alle Camere lo scorso agosto (atto n. 396), all'articolo 15 dispone pertanto che ai ricercatori a tempo indeterminato non confermati è riconosciuto, fin dal primo anno di effettivo servizio, un trattamento economico pari al 70 per cento di quello dei professori di seconda fascia a tempo pieno di pari anzianità che, invece, l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 2005 riconosceva dopo il primo anno di effettivo servizio e fino al giudizio di conferma. In sede di espressione del parere di competenza, la VII Commissione della Camera ha peraltro chiesto che della disposizione di cui all'articolo 15 beneficino espressamente anche i ricercatori non confermati a tempo indeterminato assunti nel 2010. Lo schema di decreto legislativo (approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri lo scorso 20 gennaio) non ha tuttavia ancora concluso il suo *iter* e quindi si rende evidentemente necessario prorogare il termine entro cui possono essere impegnate le relative risorse.

Nel dibattito interviene il senatore RUSCONI (*PD*), il quale pone in luce che il provvedimento giunge al Senato in seconda lettura. Invita pertanto a concentrare le proposte di modifica a tematiche che possano essere condivise da tutte le forze politiche, oltre che dal Governo. Fra queste, si augura rientri il regime pensionistico dei docenti. Ricorda infatti che alla Camera dei deputati sono state apportate alcune importanti modifiche alla recente riforma pensionistica, in particolare per coloro che hanno maturato il diritto al 31 dicembre 2011. I docenti tuttavia si caratterizzano per una tempistica particolare, essendo una categoria che matura il diritto a pensione non con l'anno solare ma con quello scolastico. Invita quindi a tenere conto di questa peculiarità nell'ambito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Esprime invece un giudizio totalmente positivo sull'apertura alle assunzioni per le scuole materne comunali, che conferma l'autonomia degli enti locali, senza oneri aggiuntivi per lo Stato.

Con riferimento allo sport, si augura poi che nel provvedimento in esame possano essere introdotte due norme già avanzate nell'ambito di precedenti disegni di legge e relative agli sportivi nazionali nati in Italia da genitori stranieri. Per loro, sollecita procedure agevolate per il conseguimento della cittadinanza italiana al compimento del diciottesimo anno di età. Inoltre, segnala che non è stato finora possibile assegnare alla Lega Pro e alla Lega dilettanti la quota di solidarietà dei diritti televisivi in quanto non è stata ancora costituita la relativa Fondazione, in attesa della definitiva approvazione della legge sugli stadi. Auspica anche in questo caso che il provvedimento in esame possa contenere un segnale positivo in tal senso.

Soffermandosi infine sul comparto universitario, invoca una giusta mediazione fra il doveroso rientro finanziario da parte delle università poco virtuose e un'eccessiva rigidità che rischia di bloccare l'attività.

Il senatore PITTONI (*LNP*) osserva che sulle graduatorie ad esaurimento degli insegnanti precari si gioca una guerra sotterranea senza esclusione di colpi, che coinvolge interessi sia economici che politici. Si esprime perciò in senso nettamente contrario all'articolo 14, comma 2-*ter*, che ancora una volta mette a rischio il carattere «ad esaurimento» delle liste (in attesa della riforma del sistema di reclutamento), basandosi su un'interpretazione elastica del diritto. Né risponde al vero, prosegue, che la norma replicherebbe la procedura adottata nel 2008. In realtà quell'anno il legislatore consentì l'inserimento di un numero limitato di abilitati, e comunque solo al momento del nuovo aggiornamento delle graduatorie, poiché soltanto in quel momento si poteva evitare che gli interessati andassero a scegliersi la graduatoria che offriva maggiori possibilità di ottenere l'immissione in ruolo ovvero supplenze, a danno di chi non poteva più effettuare correzioni.

Dopo aver evidenziato dunque la complessità della questione, egli pone in luce le due principali conseguenze di un provvedimento siffatto, che avrebbe fra l'altro l'effetto di rendere le graduatorie di nuovo permanenti: far lievitare a dismisura il numero dei potenziali ricorrenti, atteso che nelle graduatorie ad esaurimento vi sono 200.000 iscritti, con discutibili ritorni positivi per gli avvocati specializzati nel settore; rafforzare chi in questi anni ha lavorato contro la riforma del reclutamento in senso meritocratico e vorrebbe boicottare il tentativo di correggere l'accentuata disomogeneità di valutazione sul territorio con un progetto organico.

Egli invita dunque a non compiere passi indietro rispetto alla meritoria operazione compiuta dall'allora ministro Fioroni, tanto più a fronte del rischio che presto si aggiunga la richiesta di recuperare «provvisoriamente» anche i vecchi concorsi, con un salto complessivo all'indietro di 12 anni. Osserva piuttosto che il problema dei circa 23.000 nuovi abilitati senza collocazione si inserisce nella più ampia questione del precariato degli insegnanti, che si risolve a suo avviso solo innovando alla radice il meccanismo di accesso all'insegnamento. In proposito, fa presente di aver avanzato anche al ministro Profumo un progetto del suo schieramento politico, sul quale tutti i sindacati (ad eccezione della Cgil) e le parti sociali si sono da tempo dichiarati pronti a discutere. La riforma prevede albi a carattere regionale con due sezioni: una «aperta» per l'inserimento di giovani nuovi abilitati, con libertà di scelta della regione ove collocarsi, e una «ad esaurimento», con diverse percentuali assegnate. La posizione in graduatoria, e quindi l'accesso alla percentuale di cattedre assegnate, dipende dal risultato della somma del punteggio base (1/5 sui titoli, 4/5 su una valutazione approfondita effettuata a parità di condizioni con gli altri iscritti all'albo regionale) con i punti del concorso, che dovrebbe essere su direttive nazionali – uguali per tutti – ma gestito a livello regionale.

Egli preannuncia pertanto di aver già predisposto un emendamento suppressivo del comma 2-*ter*, su cui si augura si possa registrare un vasto accordo.

Il senatore PROCACCI (*PD*) lamenta che all'articolo 1, comma 5, sia confermato il vincolo del 90 per cento, benché calcolato al 31 dicembre 2010 (e quindi con le riduzioni relative agli incrementi stipendiali e alle spese del personale sanitario) per le assunzioni di professori universitari di seconda fascia, nell'ambito del Piano straordinario di cui all'articolo 29, comma 9, della legge n. 240. Al riguardo, ricorda infatti che entrambe le Commissioni parlamentari, il cui parere sul Piano è vincolante per legge, avevano invitato il Governo a superare tale limite, al fine di consentire a tutte le università di completare i bandi di concorso legittimamente indetti prima del 2008. Invita dunque a sopprimere, all'articolo 1, comma 5, il riferimento al calcolo del 90 per cento vigente al 31 dicembre 2010, in quanto serve solo a dare copertura giuridica al Piano straordinario, come approvato dal Ministro senza recepire l'indicazione del Parlamento nel senso di un completo superamento della soglia. Contestualmente, invita a modificare il decreto-legge n. 180 del 2008 consentendo espressamente all'università di completare le procedure concorsuali già indette, ovvero a calcolare la soglia del 90 per cento al 31 dicembre 2008. Non è infatti possibile, a suo avviso, penalizzare candidati che hanno superato un regolare concorso per il solo fatto che l'università di riferimento, spesso incolpevolmente, ha nel frattempo perso i requisiti di virtuosità. Né va dimenticata l'estrema varietà di condizioni degli atenei italiani, i cui utenti la Costituzione impone tuttavia di trattare allo stesso modo, consentendo a tutti i capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più elevati di istruzione.

Dopo aver espresso perplessità sulla formulazione dell'articolo 14, comma 2-*quater* del decreto, preannuncia infine in emendamento che si augura possa incontrare un consenso così vasto da imporsi all'attenzione del Ministro.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 7 febbraio 2012

Plenaria

361^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

GRILLO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il prefetto Franco Gabrielli, commissario delegato per l'emergenza in seguito al naufragio della Costa Concordia, la dottoressa Francesca Maffini, responsabile dell'Ufficio stampa, e l'avvocato Lorenzo Lugliè, funzionario dell'Ufficio del Consigliere giuridico.

La seduta inizia alle ore 12,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, di attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, nonché di trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità prevista, e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza della navigazione marittima, con particolare riferimento al tragico incidente che si è verificato al largo dell'isola del Giglio nella notte del 13 gennaio 2012: audizione del Commissario delegato per l'emergenza in seguito al naufragio della Costa Concordia

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 31 gennaio scorso.

Il presidente GRILLO, nel dare il benvenuto agli auditi, ricorda le finalità dell'indagine conoscitiva.

Il prefetto GABRIELLI ricorda che, il 20 gennaio 2012, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza in relazione al naufragio della nave da crociera Costa Concordia, nel territorio del comune dell'Isola del Giglio. Lo stesso giorno è stata emanata l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3998, con la quale il Capo Dipartimento della Protezione civile è stato nominato Commissario delegato. Ad esso è stato affidato il compito di provvedere: al coordinamento degli interventi per il superamento del contesto emergenziale; al controllo sulla esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica posti in essere dai privati connessi con il recupero della nave; all'intimazione e diffida ad adempiere nei confronti dei soggetti responsabili per lo svolgimento degli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza e bonifica di loro competenza; all'eventuale esercizio del potere sostitutivo, in caso di inadempienza, nonché alla rivalsa per le spese a tal fine sostenute; alle eventuali attività di messa in sicurezza e bonifica delle aree pubbliche o, comunque di competenza della pubblica amministrazione; alla ricognizione dei costi sostenuti dalle amministrazioni, dagli enti pubblici e dalle altre strutture operative del Servizio nazionale della Protezione Civile intervenute sino all'adozione dell'ordinanza di nomina; al controllo che la rimozione del relitto venga effettuata in condizioni di sicurezza per la tutela delle matrici ambientali.

Sottolinea che l'attribuzione di competenze non è accompagnato da adeguate risorse.

Illustra i cinque ambiti di intervento affidati al coordinamento del Commissario delegato; la ricerca dei dispersi; il monitoraggio della stabilità della nave; il piano di recupero del carburante; la rimozione del relitto; il piano per prevenire e fronteggiare il rischio da inquinamento ambientale.

In merito alla ricerca dei dispersi, le attività di ricerca e soccorso hanno consentito nell'immediato il salvataggio di numerose persone, alcune anche ferite in modo grave e, dopo alcuni giorni, il recupero di tre persone in vita rimaste intrappolate all'interno dell'imbarcazione. Ad oggi sono 17 le vittime del naufragio, tutte identificate e 15 le persone disperse. Il direttore tecnico dei soccorsi, di concerto con i responsabili delle diverse strutture operative impegnate, il 30 gennaio, ha formalizzato la decisione di interrompere le ricerche nella parte immersa della nave in quanto le condizioni di deformazione dello scafo in corrispondenza dei varchi aperti nei giorni precedenti avrebbero oggettivamente fatto venir meno le condizioni operative di sicurezza per consentire la prosecuzione delle attività. Le operazioni, tuttavia, continueranno nella parte emersa della Concordia con l'ulteriore verifica di alcune zone dello scafo. Ad esse si aggiunge un'attività batimetrica in un esteso tratto di mare circostante la nave. La struttura commissariale ha giornalmente informato i familiari dei dispersi, presenti sull'Isola del Giglio, fornendo dettagliati ag-

giornamenti sull'attività di ricerca. È importante sottolineare l'impegno e l'abnegazione di tutti i soggetti coinvolti nelle ricerche, quali i Vigili del Fuoco, la Capitaneria di porto, la Marina Militare e alcune associazioni di volontariato.

In merito alle attività di monitoraggio della stabilità della nave, premette che la struttura commissariale è coadiuvata da un comitato consultivo, nonché da un comitato tecnico scientifico, composto da esperti nei settori della tutela ambientale e del recupero navi. A quest'ultimo è stato chiesto di valutare la stabilità della nave, nonché la possibilità di effettuare in sicurezza lo svuotamento del carburante e la ricerca dei dispersi. In sede di comitato tecnico scientifico, la società armatrice ha fornito un *report* relativo alla stabilità dello scafo, redatto anche sulla scorta delle informazioni provenienti dalla comunità scientifica sullo stato dei fondali e sui moti ondosi che possono interessare la zona ove è ubicato il relitto. Alcuni leggerissimi spostamenti sono dovuti alla posizione della nave. La struttura commissariale insieme ai vari comitati e alle diverse autorità sta individuando gli interventi volti ad impedire lo scivolamento della nave. Con riferimento al piano di recupero del carburante, premesso che la società armatrice si è dimostrata ampiamente collaborativa, la società incaricata dalla Costa ha provveduto a posizionare il pontone per ultimare le operazioni di flangiatura a prua della nave per poi avviare le attività vere e proprie di recupero del carburante. Si partirà dai sei serbatoi di prua che contengono circa il 67 per cento del combustibile totale presente sulla nave, per poi passare alla seconda fase che prevede il prelievo nei restanti nove serbatoi. Queste operazioni consentiranno, nel loro complesso, di prelevare circa l'84 per cento del carburante, la parte rimanente è nella sala macchine. L'intervento in questa area, particolarmente complesso, sarà realizzato in una fase successiva.

Connesso con il piano di recupero del carburante è il piano per la rimozione di altre sostanze che possono produrre un danno ambientale. Tale piano prevede la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento del materiale flottante presente nelle acque circostanti; delle acque nere presenti nella casse di contenimento della nave; delle varie sostanze pericolose presenti all'interno della nave. Dà conto dei controlli svolti quotidianamente da ARPAT e ISPRA, intorno alla nave e nei pressi del dissalatore. Dal monitoraggio e dagli esami tossicologici compiuti, non sono finora emersi valori incompatibili con quelli usuali in quella zona.

La società Costa ha, inoltre, tra le attività di propria pertinenza, il piano per la rimozione dello scafo. La società ha costituito un comitato tecnico composto da rappresentanti di Fincantieri, di RINA, nonché da professori universitari. Costa, sulla base di un apposito capitolato tecnico che riporta determinate specifiche della rimozione dello scafo, ha invitato dieci aziende specializzate nel settore a predisporre un progetto che dovrà essere presentato entro quattro settimane dell'invito. Il progetto in questione non potrà prescindere dalla considerazione di tre elementi di rilievo: la rimozione dovrà avvenire attraverso l'asportazione della nave nella sua interezza; l'attività di rimozione dovrà avere il minore impatto ambientale

possibile; l'attività di rimozione dovrà arrecare il minor intralcio possibile alle ordinarie attività della popolazione dell'isola del Giglio. Il comitato tecnico istituito da Costa avrà a disposizione due settimane per valutare i progetti e il contratto con la società o le società che risulteranno prescelte verrà sottoscritto entro il 31 marzo 2012. Le operazioni dureranno, secondo una prima stima, comunque non meno di sette, dieci mesi, ma si tratta di una stima indicativa, in quanto la situazione in questione non ha precedenti e in letteratura non esistono casi come quello che si è verificato al Giglio.

Il senatore RANUCCI (*PD*) ringrazia il Commissario delegato per la relazione estremamente completa e manifesta solidarietà alla Protezione civile per gli attacchi subiti nei giorni passati, in relazione ai forti disagi creati dalla neve a Roma, ritenendo che essa non possa essere ritenuta responsabile per decisioni che spettavano invece ad altri soggetti.

Preso atto dell'apprezzamento manifestato dal Commissario delegato sul comportamento tenuto finora da Costa Crociere, chiede di quali poteri sostitutivi potrebbe comunque disporre la gestione commissariale nel caso in cui il soggetto privato gravato dai vari obblighi in materia di rimozione della nave e salvaguardia ambientale dovesse rendersi inadempiente.

Domanda se nel corso delle ricerche batimetriche svolte nell'area circostante la Costa Concordia siano stati individuati dei corpi e se sia più corretto, in questa fase delle procedure, riferirsi alla Concordia definendola nave ovvero relitto.

Chiede, infine, se vi sia già un piano nel caso in cui la nave dovesse scivolare su fondali più profondi e se il contratto tra Costa Concordia e la società incaricata della rimozione prevederà una tempistica per l'esecuzione del contratto.

Il senatore TOFANI (*PdL*) osserva che la manifestazione di solidarietà nei confronti della Protezione civile non deve rappresentare l'occasione per polemizzare con il Sindaco di Roma che ha svolto al meglio le sue funzioni e si augura che l'obiettivo di tutte le istituzioni sia quello di collaborare per la risoluzione dei problemi.

Il senatore BORNACIN (*PdL*), nel ringraziare il Commissario delegato per la sua esposizione, si associa a quanto affermato dal senatore To-fani, ricordando che nessuno nella sua parte politica aveva polemizzato con il Sindaco di Genova, in occasione dell'alluvione che ha colpito la città nell'autunno scorso.

Ricordato che il Commissario delegato aveva ipotizzato in alcune dichiarazioni pubbliche la presenza a bordo della Costa Concordia di passeggeri non registrati, chiede se tali ipotesi abbiano poi trovato un riscontro.

Chiede inoltre l'opinione del Commissario delegato sulla opportunità di potenziare la Guardia costiera, al fine di un suo maggiore coinvolgimento in operazioni analoghe a quelle in corso all'isola del Giglio.

Il senatore DE TONI (*IdV*), manifestato apprezzamento per quanto riferito dal Commissario delegato in merito al coinvolgimento o alla consultazione degli enti locali, alle misure adottate in materia di salvaguardia dell'ambiente e all'attenzione dedicata alla ripresa delle attività economiche sull'isola del Giglio, chiede se la gestione commissariale abbia competenza in materia di eventuali indennizzi al territorio colpito dall'evento e a quelli eventualmente spettanti alle vittime del naufragio.

Il prefetto GABRIELLI ringrazia il senatore Ranucci per la solidarietà manifestata al Dipartimento della Protezione civile e concorda con il senatore Tofani, sulla necessità di collaborazione e rispetto tra tutte le pubbliche amministrazioni.

In considerazione della mutevolezza delle condizioni climatiche che caratterizzano il territorio italiano, ciò che fa la differenza non è la previsione degli eventi, ma la pianificazione degli interventi, volta a ridurre il cosiddetto impatto al suolo delle forzanti meteorologiche.

Dichiara di non avere mai polemizzato con il Sindaco di Roma, ma di aver avuto l'obbligo morale di difendere i meteorologi del Sistema di previsioni meteorologiche, sottolineando che tali previsioni erano corrette e che era stato chiesto al Sindaco se avesse bisogno di aiuto.

Tanto premesso, non nega che la Protezione civile stia attraversando un momento di criticità, la cui origine va ricercata nelle modifiche introdotte dalla legge n. 10 del 2011. Ricorda che in questi giorni i governatori di alcune delle regioni maggiormente colpite dal maltempo hanno preferito non richiedere la dichiarazione dello stato di emergenza, in quanto l'innalzamento delle accise sulla benzina che tale dichiarazione comporterebbe non sarebbe al momento sostenibile dai territori.

In risposta al senatore Ranucci, afferma che nella malaugurata ipotesi in cui la procedura privata si dovesse interrompere, sarebbe compito del Commissario delegato gestire tutte le operazioni, mediante la predisposizione di bandi di gara comunitari, che richiederebbero il preventivo accordo del Ministero dell'economia e delle finanze e il visto della Corte dei conti.

Dalle ricerche svolte nel tratto di mare circostante la Costa Concordia non è finora stato rinvenuto alcun corpo.

Le azioni da intraprendere nel caso in cui la nave dovesse spostarsi su fondali più profondi sono estremamente complesse e sono ancora in fase di valutazione.

Ringrazia il senatore Bornacin perché la domanda sulle affermazioni in merito all'eventuale presenza di passeggeri non registrati a bordo gli consente di chiarire che tali dichiarazioni erano basate su una segnalazione dell'Autorità consolare ungherese che aveva a sua volta ricevuto una segnalazione da un cittadino di quel Paese che denunciava la presenza non registrata di un suo congiunto. Successivamente, la medesima Autorità consolare ungherese ha chiarito che tale denuncia era stata motivata dalla volontà di lucrare sull'assicurazione.

In risposta al senatore De Toni, illustra le competenze della Gestione commissariale sulla base dell'ordinanza, specificando che eventuali differimenti di scadenze fiscali o previdenziali richiederebbero invece un intervento legislativo.

Il presidente GRILLO ringrazia il prefetto Gabrielli per la sua esposizione, sottolineando come da essa emerge la correttezza dell'operato della Costa Crociere, che costituisce un importante operatore dell'economia nazionale. Ringrazia, inoltre, per le precisazioni che il Commissario delegato ha voluto effettuare in merito al quadro normativo in materia di protezione civile.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva viene rinviato.

La seduta termina alle ore 13,15.

Plenaria

362^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
GRILLO*

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Improta.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Giancarlo SERAFINI (*PdL*), rilevato che l'orario d'inizio della seduta pomeridiana, originariamente fissato per le ore 14,30, è stato oggi posticipato alle ore 15, auspica per il futuro un maggiore rispetto degli orari di convocazione diramati il venerdì, al fine di consentire ai membri della Commissione, e soprattutto a quelli che fanno parte anche di altre Commissioni, di programmare le proprie attività.

Il presidente GRILLO, nel prendere atto della richiesta del senatore Giancarlo Serafini, afferma che un margine di flessibilità negli orari di inizio e fine delle sedute è connaturato all'attività parlamentare.

IN SEDE CONSULTIVA

(3124) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1^a e 5^a riunite. Esame e rinvio)

Il senatore GALLO (*PdL*), relatore, ripercorre l'*iter* del provvedimento in esame e illustra il contenuto delle parti di competenza della Commissione.

Con riferimento all'articolo 11, il comma 1 proroga, sino al 1° gennaio 2013, la sospensione dell'adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi al tasso di inflazione, disposta dal decreto-legge n. 194 del 2009. Esso proroga inoltre, per l'anno 2012, la possibilità per le Autorità portuali di aumentare o ridurre la tassa di ancoraggio e la tassa portuale, nel rispetto del proprio equilibrio di bilancio. Il comma 2 proroga dal 31 dicembre 2011 al 30 giugno 2012 il termine per la conclusione di procedimenti di rilascio delle concessioni aeroportuali secondo la disciplina previgente alla riforma del codice della navigazione, di cui al decreto legislativo n. 96 del 2005. Il comma 3 proroga dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 il termine previsto per l'aggiornamento, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della misura dei diritti aeroportuali. Il comma 4 proroga dal 31 dicembre 2011 al 30 giugno 2012 il termine per l'emanazione del decreto ministeriale recante norme in materia di regolamentazione dei servizi di trasporto taxi e noleggio con conducente. I commi 5 e 6 prorogano taluni termini riguardanti l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali. In particolare, il comma 5, modificato alla Camera dei deputati, prevede che, fino alla data di adozione dello statuto dell'Agenzia, e comunque non oltre il 31 luglio 2012 (la formulazione originaria del decreto-legge indica il 31 marzo 2012), i compiti e le funzioni ad essa trasferiti continuino ad essere svolti dai competenti uffici delle amministrazioni statali, dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli altri uffici di ANAS S.p.A. Nel corso dell'esame alla Camera, è stato altresì espunto il secondo periodo del comma 5, volto a prevedere la soppressione dell'Agenzia e il trasferimento delle relative attività e funzioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel caso in cui lo statuto dell'Agenzia e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, relativo all'individuazione delle unità di personale da trasferire all'Agenzia, non fossero adottati entro il 31 marzo 2012. Il comma 6 dispone che il subentro dell'Agenzia ad Anas S.p.A. nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere avvenga entro il 31 marzo 2012. Il comma 6-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, fissa al 31 marzo 2012 il termine per l'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che stabilisce limiti e condizioni per l'installazione di cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale. Si prevede inoltre che tale decreto dovrà essere adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali, turismo e

sport. Il comma 6-*ter*, introdotto dalla Camera dei deputati, proroga dall'8 aprile 2012 all'8 aprile 2013 il termine entro il quale le imprese ferroviarie in possesso di titolo autorizzatorio possono richiederne la conversione in licenza nazionale passeggeri. Il comma 6-*quater*, introdotto dalla Camera dei deputati, proroga al 31 dicembre 2012 il termine per l'emanazione del regolamento di riordino del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera.

L'articolo 11-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, modifica, al comma 1, il termine previsto dall'articolo 145, comma 46, della legge finanziaria per il 2001, il quale dispone che gli impianti a fune di cui si prevede l'ammodernamento, con benefici pubblici statali, regionali o di enti locali, possono godere, previa verifica da parte degli organi di controllo della loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza, di una proroga di 2 anni; tale termine viene ora portato a 4 anni. Il comma 2 provvede alla conseguente soppressione delle norme di proroga di cui al decreto-legge n. 225 del 2010 e di cui al successivo DPCM 25 marzo 2011. Il comma 3 prevede, infine, per gli impianti che beneficiano di proroghe rilasciate secondo la vigente normativa, e non ancora scadute, che le Società esercenti possano chiedere un ulteriore periodo di proroga, entro il limite massimo di quattro anni, previsto dal comma 1.

L'articolo 13-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, proroga sino al 31 dicembre 2012 tutte le concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale in essere al 31 gennaio 2011, facendo salvo l'articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 194 del 2009 che ha prorogato, sino al 31 dicembre 2015, le concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative in essere al 30 dicembre 2009.

Il comma 1, dell'articolo 21, dispone la proroga, per il personale di Poste Italiane S.p.A. in posizione di comando presso le pubbliche amministrazioni, dei comandi in atto fino alla conclusione delle procedure di inquadramento e comunque non oltre il 31 dicembre 2012. Il comma 2 proroga sino al 31 dicembre 2013 la scadenza del periodo durante il quale le tariffe postali agevolate non si applicano alle spedizioni di prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici e dalle imprese editrici di libri. Durante il periodo di sospensione delle tariffe postali agevolate si applicano le tariffe massime fissate dal D.M. 21 ottobre 2010. Il comma 3, sostituito durante l'esame alla Camera dei deputati, stabilisce che le tariffe massime di cui al citato D.M. 21 ottobre 2010 si applicano anche alle spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro, iscritte al Registro degli operatori di comunicazione, e alle associazioni d'arma e combattentistiche. L'autorizzazione in questione è valida per il periodo compreso tra il 29 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame) e il 31 dicembre 2013.

All'articolo 27, il comma 1 dispone che il Governo, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, definisca gli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione del trasporto pubblico locale e provveda alla ripartizione del Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale. La norma in esame novella l'articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 98 del

2011, che attribuiva il potere di individuare i criteri di ripartizione del Fondo ad un'apposita struttura paritetica nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, chiamata anche a svolgere compiti di monitoraggio sulle spese e sull'organizzazione del settore, e prevedeva la possibilità di attribuire il 50% delle risorse del Fondo a favore degli enti più virtuosi.

Il comma 1 dell'articolo 28 autorizza la spesa di 7 milioni di euro per il 2012 (che si aggiungono ai 3 milioni di euro già stanziati dalla legge di stabilità 2012) per consentire la proroga per tutto lo stesso anno della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico ed il Centro di produzione s.p.a., titolare dell'emittente Radio radicale, per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari. Il comma 2 stabilisce che all'onere derivante dal comma 1, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili. Il comma *2-bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, autorizza la prosecuzione della fornitura dei servizi radiotelevisivi da parte della RAI alla Repubblica di San Marino fino alla ratifica del nuovo Accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo fra la Repubblica italiana e la stessa Repubblica di San Marino, firmato il 5 marzo 2008, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) sottolinea che il provvedimento in esame, compatibilmente con i tempi a disposizione della Commissione, dovrebbe costituire l'occasione per un approfondimento su alcune importanti questioni. Con particolare riferimento all'ulteriore sospensione dell'adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi al tasso di inflazione, disposta dall'articolo 11, comma 1, e alla conseguente proroga della possibilità per le Autorità portuali di aumentare o ridurre la tassa di ancoraggio e la tassa portuale, si dovrebbe cogliere l'occasione per fare il punto sulla situazione delle risorse di cui dispongono i porti per fare fronte alla concorrenza internazionale.

Sulla proroga dei termini riguardanti l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, la Commissione dovrebbe acquisire la posizione del Governo sui rapporti tra la suddetta Agenzia e l'Autorità per la regolazione dei trasporti, su cui interviene il decreto-legge n. 1 del 2012, anch'esso all'esame dell'8^a Commissione in sede consultiva. La Commissione dovrebbe inoltre acquisire informazioni sull'attuazione della riforma dell'ANAS.

Una particolare riflessione dovrebbe essere compiuta infine sul trasporto pubblico locale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3110) Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 2 febbraio scorso.

Il relatore, senatore Marco FILIPPI (PD), illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, allegato al resoconto della seduta pomeridiana odierna, precisando che in esso si è voluta operare la sintesi delle osservazioni emerse nel corso della discussione generale. Afferma che lo schema suddetto costituisce dunque la base per una ulteriore discussione in seno alla Commissione, considerata l'importanza e la delicatezza delle materie trattate.

Il senatore RANUCCI (PD) sottolinea che attualmente la costruzione di un porto turistico in *project financing* richiede il rispetto sia della procedura prevista dal Codice degli appalti sia di quella di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1997, con inevitabile allungamento dei tempi, e ritiene necessario prevedere invece una istruttoria unica.

Il senatore MATTEOLI (PdL), con riferimento all'articolo 36, preannuncia la propria contrarietà all'istituzione di nuove *authority*.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3110

L'8^a Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole osservando quanto segue:

– con riferimento al comma 8 dell'articolo 25, che estende opportunamente la disciplina dei servizi pubblici locali anche al trasporto regionale, fatti salvi fino alla scadenza naturale dei primi sei anni, gli affidamenti e i contratti di servizio già deliberati o sottoscritti in conformità alla normativa vigente, si ritiene opportuno valutare la possibilità di incentivare il ricorso alla gara alla scadenza naturale dei contratti;

– con riferimento all'articolo 36, che conferisce le funzioni regolatorie dei trasporti all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, in attesa dell'istituzione di una specifica autorità indipendente di regolazione dei trasporti, ritiene sia necessario assicurare che l'attribuzione di un numero così rilevante di significative funzioni ad un soggetto già esistente, e operante in settori differenti, non pregiudichi la funzionalità di quest'ultimo e dunque la sua capacità di esercitare realmente ed efficacemente i nuovi compiti. Ciò tanto più in considerazione del fatto che il provvedimento in esame non stabilisce un chiaro termine del suddetto assetto transitorio, che si protrarrà invece fino all'approvazione, da parte del Parlamento, di un futuro disegno di legge di iniziativa governativa. In questo senso appare più opportuno il conferimento delle competenze regolatorie, nella fase transitoria, all'*Antitrust* che già nel passato ha dato prova di estrema chiarezza sulle azioni da intraprendere per avviare un serio e rigoroso processo di liberalizzazione nei servizi pubblici con presenza di *incumbent* in posizione dominante. Sarebbe inoltre necessario che nel disegno di legge che il governo annuncia di voler presentare al Parlamento fosse presa adeguatamente in considerazione l'ipotesi di una riforma complessiva del sistema delle *Authority*, in tutti i settori soggetti a regolazione e vigilanza indipendente, evitandone la loro progressiva moltiplicazione con conseguente frammentazione dei settori soggetti a regolazione e la loro possibile conseguente diversificazione dei modelli regolatori che di certo non gioverebbe all'integrazione tra i vari sistemi. È quindi necessario escludere ogni possibile sovrapposizione di ruoli tra l'autorità incaricata di effettuare la regolazione dei trasporti e l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, che dovrebbe iniziare ad operare nel prossimo futuro, ad esempio per quanto concerne le competenze in materia tariffaria. È inoltre opportuno chiarire se il nuovo comma 2, numero 8), lettera a), dell'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011 trasferisca all'Autorità il

compito di rilasciare le licenze per i taxi, nonché valutare se sarebbe più opportuno circoscrivere i compiti dell’Autorità alle grandi aree metropolitane, lasciando invece la decisione ai Sindaci in tutti gli altri centri urbani;

– all’articolo 37, comma 1, si ritiene necessario introdurre una più rigorosa scansione temporale che conduca alla separazione tra l’impresa ferroviaria e quella che gestisce l’infrastruttura;

– all’articolo 37, comma 2, si ritiene inopportuna l’abrogazione della lettera *b-bis*) dell’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo n. 188 del 2003 – che prevede l’obbligo per le imprese ferroviarie e le associazioni internazionali di imprese ferroviarie che espletano sull’infrastruttura nazionale servizi di trasporto di merci o persone di osservare la normativa in materia di condizioni di lavoro del personale – in quanto passibile di scaricare sui diritti dei lavoratori i principali costi della competizione.

– all’articolo 43, sul ricorso al *project financing* per la realizzazione di infrastrutture carcerarie, il comma 3 dovrebbe essere modificato, al fine di rendere facoltativo il coinvolgimento di fondazioni di origine bancaria ovvero altri enti pubblici o con fini non lucrativi;

– in relazione al contratto di disponibilità, introdotto dall’articolo 44, il comma 6 del nuovo articolo 160-*ter* del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 deve essere modificato, al fine di fornire maggiori garanzie all’affidatario, in quanto l’attuale formulazione rende l’investimento di quest’ultimo eccessivamente aleatorio;

– l’articolo 46 si limita ad introdurre nell’articolo 58 del Codice dei contratti pubblici un rinvio al regolamento di attuazione dello stesso e non pare dunque sufficiente a perseguire la finalità indicata nella relazione illustrativa di agevolare l’utilizzo del dialogo competitivo;

– la formulazione dell’articolo 48, in materia di dragaggi, presenta ampi margini di miglioramento, soprattutto con riferimento ai troppi vincoli che, in base ad essa, il Ministero dell’ambiente potrebbe imporre e al fatto che l’attuazione della normativa sia rimessa ad un decreto, laddove sarebbe opportuno che la materia venisse compiutamente disciplinata all’interno del decreto-legge in esame;

– l’articolo 49, che si limita a demandare ad un successivo decreto ministeriale la regolamentazione dell’utilizzo delle terre e rocce da scavo, dovrebbe essere riformulato, formalizzando possibilmente da subito tale regolamentazione, oppure, esplicitando chiaramente già nel testo che nel successivo decreto tali terre e rocce non costituiranno rifiuti;

– l’articolo 53, sull’allineamento alle norme europee della regolazione progettuale delle infrastrutture ferroviarie e stradali, deve essere riconsiderato, per evitare l’eventuale abbassamento degli *standard* delle infrastrutture, se ne propone l’abrogazione;

– l’articolo 59 non risolve il problema dell’autonomia finanziaria dei porti e del reperimento delle risorse necessarie per lo sviluppo degli stessi, soprattutto dal punto di vista infrastrutturale, in quanto il meccanismo dell’extraggettito ivi previsto opera successivamente alla realizzazione dell’infrastruttura. Come riconosciuto dallo stesso Governo, a pagina 37

della relazione illustrativa, è dunque fondamentale introdurre l'autonomia finanziaria dei porti, mediante destinazione agli stessi almeno dell'1 per cento dell'IVA e delle accise in essi prodotte: «in tal modo, sulla base degli esempi positivi di altri Stati Europei (es. Spagna), verrebbero destinati ad investimenti infrastrutturali nei porti almeno 80/90 milioni di ' ogni anno, con notevoli benefici indotti in termini di PIL di circa 6,8 miliardi euro pari al 2,7 del PIL nazionale. Con la proposta, si determina una prospettiva di crescita di contributo al PIL ammontante a circa 247,5 milioni di euro»;

– in relazione all'articolo 71, che delimita l'oggetto del Capo che attua la direttiva 2009/12/CE sui diritti aeroportuali, al comma 3 deve essere chiarito che l'entità delle tariffe deve essere correlata a quella degli investimenti realizzati;

– al fine di promuovere lo sviluppo della portualità turistica, fondamentale volano per l'economia delle regioni costiere, garantendo, al contempo, la razionale programmazione degli interventi sul territorio e il necessario controllo degli stessi da parte delle pubbliche amministrazioni competenti, sarebbe opportuno estendere lo strumento della finanza di progetto anche alle opere da realizzarsi per finalità diportistiche, integrando la normativa relativa al cosiddetto *project financing* (articolo 153 e seguenti decreto legislativo n. 163 del 2006) con quella speciale in materia di realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto (Decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1997);

– al fine di estendere l'applicazione dei principi ispiratori del decreto-legge in esame al settore delle telecomunicazioni, si valuti l'opportunità di introdurre misure quali: la separazione societaria della rete di accesso fissa; la realizzazione di una società veicolo per la realizzazione delle infrastrutture passive (opere civili di posa, cavi in fibra spenta, cablaggi verticali negli edifici e locali per la terminazione delle fibre ottiche), necessarie allo sviluppo di una rete in fibra ottica sul territorio nazionale con caratteristiche di efficienza e modernità; il riequilibrio regolatorio tra gli operatori di telecomunicazioni e gli operatori *Over the Top* che forniscono ai loro utenti servizi VoIp o di *Instant messaging*; la semplificazione del rilascio delle S.I.M. dati, in modo tale che per gli utenti che attivino schede elettroniche abilitate al solo traffico telematico siano previsti gli stessi oneri rispetto a coloro che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche o punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 7 febbraio 2012

Plenaria**284^a Seduta***Presidenza del Vice Presidente*
ANDRIA*indi del Presidente*
SCARPA BONAZZA BUORA*La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE CONSULTIVA*

(3124) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1^a e 5^a riunite. Esame e rinvio)

La relatrice CASTIGLIONE (*CN:GS-SI-PID-IB*) riferisce sul provvedimento in esame, evidenziando che lo stesso, in linea con una prassi ormai di carattere annuale, ha ad oggetto la proroga o il differimento di una serie di termini previsti da disposizioni legislative, finalizzata a garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa in una serie variegata di settori.

Gli aspetti di competenza della Commissione sono ravvisabili essenzialmente con riferimento all'articolo 9, all'articolo 13 comma 4, all'articolo 29, comma 8 e all'articolo 29-*bis*.

L'articolo 9 proroga di un anno, e cioè fino al 31 dicembre 2012, il periodo di vigenza del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura – adottato per il periodo 2007-2009 con decreto ministeriale 3 agosto 2007 – in attesa della maturazione, in ambito comunitario, della riforma della politica comune della pesca e in attesa dell'emanazione, in ambito nazionale, delle disposizioni di adeguamento alle norme europee contenute nel regolamento (CE) n. 404/2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime

di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.

L'articolo 13, comma 4 – prosegue la relatrice – proroga al 2 luglio 2012 la disposizione prevista dall'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 205 del 2010 che prevedeva l'esclusione, fino al 31 dicembre 2011, dall'obbligo di iscrizione al Sistri per gli imprenditori agricoli che producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento o che conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta i propri rifiuti pericolosi, in modo occasionale e saltuario.

Il comma 8 dell'articolo 29, modificato durante l'esame del provvedimento in sede referente, fa salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale – volte al riconoscimento della ruralità degli immobili a fini fiscali – anche dopo il termine del 30 settembre 2011 (originariamente previsto dal decreto-legge n. 70 del 2011), entro e non oltre il 30 giugno 2012.

Si ricorda che il riconoscimento del requisito della ruralità degli immobili assume rilievo, in particolare, ai fini dell'individuazione degli immobili assoggettati all'imposta comunale sugli immobili, ossia l'ICI, disciplinata dal decreto legislativo n. 504 del 1992 e, a partire dal 2012, l'IMU, di cui al combinato disposto dell'articolo 13, commi da 1 a 17 del decreto-legge n. 201 del 2011 e degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011 in materia di federalismo municipale.

L'articolo 29-*bis* disciplina la procedura per il trasferimento delle funzioni dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI), soppresso e posto in liquidazione dal precedente comma 10, disponendo che fino alla scadenza dei 180 giorni decorrenti dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 (3 maggio 2012) sono sospese le procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI ed altresì stabilendo che la gestione commissariale alla quale è stata affidata la gestione liquidatoria dell'Ente mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3110) Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente ANDRIA (PD), in sostituzione del relatore Sancier, temporaneamente non presente per concomitanti impegni, riferisce sul provvedimento in esame, specificando che lo stesso si inserisce nel quadro di una manovra economica che ha caratterizzato fin dall'inizio l'azione del Governo in carica, la quale ha ottenuto un'ampia fiducia parlamentare in ragione della necessità di affrontare in via immediata la straordinaria situa-

zione di emergenza economica che ha coinvolto l'Italia nel contesto di una crisi di carattere internazionale.

L'azione governativa è stata orientata verso scelte che sotto l'aspetto strategico hanno privilegiato, anche perché imposte dalla situazione, alcune direttrici essenziali, da ricondurre all'esigenza di garantire la sostenibilità della finanza pubblica.

In questo senso – prosegue il Presidente relatore – l'obiettivo primario è stato individuato nel risanamento della finanza pubblica, oggetto peraltro di continuo ed attento impegno dell'attività governativa degli ultimi anni.

Al proposito va ricordato che il primo provvedimento dell'attuale Esecutivo, il decreto-legge n. 201 del 2011, come convertito in legge, abbia posto in essere disposizioni dettate dalla suddetta esigenza di consolidamento dei conti pubblici, tramite una serie di rilevanti e impegnative misure che hanno in larga parte ottenuto il consenso delle forze politiche, pur in presenza di voci di dissenso e di taluni aspetti problematici in relazione ad alcune scelte che hanno dato luogo a riflessioni e criticità.

La seconda grande direttrice della scelte del Governo è oggetto del presente provvedimento, volto a perseguire la crescita e il rilancio delle attività economiche del Paese, muovendo dall'assunto per cui tali obiettivi sono direttamente collegati a una liberalizzazione dell'economia che sia in grado di promuovere le condizioni di ripresa attraverso lo sviluppo di autonome attività d'impresa.

La creazione di condizioni favorevoli all'investimento, la promozione dell'innovazione, la rimozione di ostacoli protezionistici legati a una concezione radicata nel tempo, appaiono come gli strumenti essenziali per finalità quali la creazione di nuove opportunità di lavoro e l'ampliamento delle prospettive riguardo a settori economici e sociali in grado di guadagnare spazio e potenzialità grazie all'opera di apertura dei mercati.

In un quadro complessivo così delineato trovano la propria ragion d'essere le numerose disposizioni del decreto-legge in esame, volte a incidere su una considerevole serie di profili delle diverse attività in campo economico e sociale.

In via sintesi – prosegue il Presidente relatore – le norme investono, secondo la logica della concorrenza e delle liberalizzazioni perseguita, settori quali servizi professionali, tutela del consumatore, energia, servizi bancari e assicurativi, trasporti, infrastrutture e aeroporti, per limitare la considerazione ai profili di maggiore rilevanza.

Nell'ambito del complesso normativo predisposto dal provvedimento è individuabile una serie di norme di diretto riferimento al comparto primario, di interesse della Commissione, presenti in particolare negli articoli dal 62 al 67.

L'articolo 62 detta una disciplina delle relazioni commerciali concernente i contratti stipulati tra gli operatori della filiera agroalimentare, con esclusione del consumatore finale, con l'obiettivo di aumentare la trasparenza e l'efficienza nei rapporti di filiera, eliminare i comportamenti scorretti e speculativi, tutelare maggiormente gli operatori, migliorare la gestione finanziaria dei rapporti.

In ordine ai contratti in questione, per i quali è introdotto l'obbligo della forma scritta e la rilevabilità della nullità anche d'ufficio dal giudice, è previsto il divieto di comportamenti sleali, individuati in cinque fattispecie elencate al comma 2.

La norma provvede altresì a definire i «prodotti alimentari deteriorabili», fissando per questi il termine di pagamento entro trenta giorni dalla consegna, mentre per gli altri prodotti il termine è di sessanta giorni.

L'efficacia di tutte le misure elencate è assicurata dall'applicazione di sanzioni amministrative, fino ad un massimo di 500.000 euro a seconda delle fattispecie, irrogate dall'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, competente a vigilare sul rispetto delle disposizioni.

L'intervento di cui all'articolo 63 ha l'obiettivo di rilanciare gli investimenti nel settore agroalimentare, consentendo l'utilizzo di risorse attraverso contratti di filiera e di distretto agroalimentari promossi dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico.

I requisiti e le altre modalità richieste per l'accesso ai finanziamenti agevolati – prosegue il Presidente relatore – sono definiti dal decreto ministeriale 22 novembre 2007, in base ad una normativa diretta ad assicurare un sostegno alle filiere agroalimentari, agevolando investimenti o favorendo la capitalizzazione delle imprese del comparto dell'agroindustria.

La norma del comma 2 consente di finanziare la quota in conto capitale, utilizzando i rientri per capitale e interessi dei mutui erogati da ISA S.p.A. per conto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a favore dei contratti di filiera, fermi restando i versamenti all'entrata, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di risparmio del Ministero.

L'articolo 64 prevede misure di sostegno per l'accesso al credito in attuazione di una specifica decisione comunitaria che istituisce il «Fondo credito». L'obiettivo è quello di agevolare le imprese ad accedere a finanziamenti bancari, per contrastare la carenza di liquidità e consentire la realizzazione di investimenti cofinanziati da risorse comunitarie, in particolare quelli dei Programmi di sviluppo rurale.

In questo senso il comma 1 integra le possibilità di intervento dell'ISMEA, disponendo che agisca non solo mediante rilascio di controgaranzia e cogaranzia in collaborazione con confidi, altri fondi di garanzia pubblici e privati – anche a carattere regionale – ma anche mediante finanziamenti erogati, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, a valere sul fondo credito di cui alla decisione della Commissione Europea C(2011) 2929 del 13 maggio 2011.

Le modalità di erogazione dei finanziamenti sono dal comma 2 rimesse ad un successivo decreto ministeriale.

Obiettivo dell'articolo 65 è quello di assicurare lo sviluppo di energia elettrica da impianti fotovoltaici secondo criteri in grado di garantire la conservazione e il corretto utilizzo dei terreni agricoli, in considerazione del progressivo fenomeno di sottrazione di rilevanti aree agricole a favore della diffusione dei suddetti impianti.

In questo senso la norma esclude dagli incentivi statali gli impianti solari collocati a terra in aree agricole, salvaguardando tuttavia l'incentivo a favore degli impianti che abbiano conseguito il titolo abilitativo e per coloro che abbiano presentato richiesta entro la data di entrata in vigore del presente decreto legge, purché l'impianto entri in esercizio entro un anno.

Rimangono peraltro agevolati – prosegue il Presidente relatore – gli impianti fotovoltaici costruiti a copertura di serre di produzione agricola, con l'applicazione della tariffa prevista per gli impianti solari realizzati su edifici.

L'articolo 66 introduce una nuova normativa in tema di dismissione dei terreni demaniali agricoli, apportando alcune significative novità rispetto alla norma previgente, che viene abrogata.

Risulta confermato l'impianto generale della disciplina, che prevede l'individuazione e la vendita di terreni agricoli demaniali da parte dello Stato e anche di Regioni ed Enti locali, attraverso procedure e modalità definite e tendenti a privilegiare l'attività e le iniziative dei giovani imprenditori agricoli.

Le novità si sostanziano in quattro fondamentali aspetti.

In primo luogo le dismissioni avranno cadenza annuale, rispetto alla precedente previsione «una tantum»; inoltre, il valore limite dei terreni, in base al quale procedere alla scelta tra trattativa privata e asta pubblica, è fissato in 100.000 euro e non più in 400.000. In terzo luogo, i beni in questione possono formare oggetto di operazioni di riordino fondiario, previsione non contenuta nella precedente normativa, rispetto alla quale viene altresì introdotto il vincolo di destinazione a uso agricolo ventennale, la cui precedente durata quinquennale è stata ritenuta troppo breve e suscettibile di esporre i terreni in questione al rischio di speculazioni.

Infine, l'articolo 67 interviene riguardo alle convenzioni per lo sviluppo della filiera della pesca tra Stato e organizzazioni di settore, attualmente già previste per lo svolgimento di attività finalizzate al sostegno e alla tutela del comparto.

La norma semplifica le procedure per l'attuazione delle convenzioni ampliandone il campo di operatività, il cui ambito viene ora esteso all'assistenza tecnica alle imprese di pesca, nell'ambito delle azioni previste dalla Politica Comune della Pesca dell'Unione europea, ed alle azioni di agevolazione per l'accesso al credito.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, in considerazione dell'importanza della materia oggetto del provvedimento in titolo, esprime l'auspicio che il parere approvato dalla Commissione possa risultare incisivo ed efficace, eventualmente recando anche delle apposite condizioni su determinati aspetti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 138

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

Orario: dalle ore 15,25 alle ore 16

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL
E UGL SUL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2735, 2778 E 2842
(SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA AGRICOLA)*

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 7 febbraio 2012

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 51 (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
GARRAFFA

Orario: dalle ore 10,30 alle ore 14

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA SOCIETÀ CONCESSIONARIE AUTOSTRADE E TRAFORI (AISCAT), DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA GESTORI AEROPORTI (ASSAEROPORTI), DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PUBBLICI ESERCIZI (FIPE), DEL CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI (CNDCEC), DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI (AIDC), DI CONFSESVIZI, DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE IMPRESE ELETTRICHE (ASSOELETTRICA) E DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIALI GAS (ANIGAS)

Plenaria

266^a Seduta

Presidenza del Presidente
CURSI

*Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico De
Vincenti.*

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(3110) Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 2 febbraio scorso.

Il senatore PASTORE (*PdL*) osserva che il decreto-legge, pur nella continuità di alcune scelte operate dal precedente Governo, interviene in modo diseguale sulle categorie da esso interessate fissando comunque limitazioni ad alcuni settori. Evidenzia perplessità sulla scelta operata in ordine al tribunale delle imprese, alla società semplificata a responsabilità limitata e alle tariffe professionali, sollecitando gli opportuni correttivi.

Il presidente CURSI propone, quindi, a seguito di richieste pervenute da alcuni Gruppi parlamentari, di spostare il termine ultimo per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di venerdì 10 febbraio.

La Commissione conviene.

Il presidente CURSI ricorda che nella seduta di domani interverrà il ministro Passera e informa che la documentazione acquisita dalla Commissione, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, nella mattinata di oggi, dai rappresentanti dell'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori (Aiscat), dell'Associazione italiana gestori aeroporti (Assaeroporti), della Federazione italiana pubblici esercizi (Fipe), del Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec), dell'Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili (Aidc), di Confservizi, dell'Associazione nazionale delle imprese elettriche (Assoelettrica) e dell'Associazione nazionale industriali gas (Anigas), nonché la documentazione che verrà acquisita nelle audizioni informali che avranno luogo nel pomeriggio, di rappresentanti del Consorzio InReteCar, delle Associazioni dei carrozzieri, della Federazione ordini farmacisti italiani (Fofi), della Federazione delle aziende e servizi socio-farmaceutici (Federazione A.S.So.-Farm), della Confederazione italiana libere professioni (Confprofessioni), del Consiglio nazionale del notariato (Cnn), del Consiglio nazionale forense (Cnf), delle Unione camere penali, della Federazione nazionale ordine medici chirurghi e odontoiatri (FNOMCeO) e delle Associazioni di categoria del settore dei taxi, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione, non appena acquisita, sulla pagina *web* della Commissione.

Comunica altresì che ulteriore documentazione è stata trasmessa alla Commissione da parte del Nuovo Istituto per la Tutela dei diritti degli Artisti Interpreti o Esecutori (Nuovo IMAIE). Tale documentazione sarà resa

anch'essa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 52 (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CURSI

indi del Vice Presidente
GARRAFFA

Orario: dalle ore 15,20 alle ore 21,20
(sospensioni: dalle ore 16 alle ore 16,15 e dalle ore 18,40 alle ore 19,20)

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DEL CONSORZIO INRETECAR, DELLE ASSOCIAZIONI DEI CARROZZIERI, DELLA FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI (FOFI), DELLA FEDERAZIONE DELLE AZIENDE E SERVIZI SOCIO-FARMACEUTICI (FEDERAZIONE A.S.SO.FARM), DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA LIBERE PROFESSIONI (CONFPROFESSIONI), DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO (CNN), DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE (CNF), DELL'UNIONE CAMERE PENALI, DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINE MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI (FNOMCEO) E DEL SETTORE DEI TAXI

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 7 febbraio 2012

Plenaria**279^a Seduta**

Presidenza del Presidente
GIULIANO

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(3110) Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° febbraio scorso.

Il PRESIDENTE relatore avverte che gli sono pervenute da parte di numerosi senatori richieste di approfondimento dei delicati temi cui il provvedimento di urgenza ha riguardo; propone di rinviare conseguentemente alla prossima settimana l'espressione del parere.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3124) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1^a e 5^a a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore CASTRO (*PdL*) illustra il provvedimento d'urgenza, cui nel corso dell'esame alla Camera sono state introdotte modifiche ed integrazioni.

Segnala in primo luogo l'articolo 6, recante disposizioni sia in materia lavoristica sia in materia previdenziale. Il comma 1 proroga per il 2012 norme temporanee nel settore degli ammortizzatori sociali. In particolare, si prorogano entro un limite di spesa pari a 12 milioni di euro per il 2012, l'applicazione di un intervento sperimentale di protezione del reddito in favore degli apprendisti, in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento e, entro un limite di spesa pari a 13 milioni di euro per il 2013, un trattamento sperimentale, consistente in un'indennità erogata in unica soluzione, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, operanti in regime di monocomittenza e rientranti in determinate fattispecie. Il successivo comma 2 proroga per il 2012 la vigenza di alcune norme che, in via temporanea, estendono gli ambiti oggettivo e soggettivo di applicazione dell'istituto del lavoro accessorio. Le disposizioni riguardano, in particolare, i titolari di contratto di lavoro a tempo parziale ed i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. Il comma *2-bis* – inserito dalla Camera – consente la vigenza anche per l'anno in corso di disposizioni di deroga temporanea alle singole discipline regolamentari sugli ammortizzatori sociali concernenti categorie non rientranti nell'ambito di applicazione degli ammortizzatori sociali più comuni. I commi *2-ter* e *2-quater* – inseriti dalla Camera – modificano le recenti norme sui requisiti per i trattamenti pensionistici e sulle eventuali riduzioni percentuali dei medesimi trattamenti, norme poste dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. Il comma *2-quinquies* – anch'esso inserito dalla Camera – prevede un incremento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati, ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dal secondo periodo del comma *2-quater*. In particolare, il comma *2-ter* inserisce una nuova fattispecie tra quelle per le quali i commi 14 e 15 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 201 prevedono l'applicazione della disciplina previgente sui requisiti per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità, ivi compreso l'istituto delle «finestre». Si differisce, inoltre, dal 28 marzo al 30 giugno 2012 il termine per l'emanazione del decreto ministeriale che attui le deroghe in oggetto.

La nuova fattispecie di possibile deroga è costituita dai soggetti il cui rapporto di lavoro si sia risolto in data precedente il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo, stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e a condizione che la data di cessazione del rapporto risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti ed il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina previgente, avrebbero consentito la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 dicembre 2013. L'ambito degli accordi individuali comprende esplicitamente anche le conciliazioni giudiziali e stragiudiziali, di cui agli articoli 410, 411 e *412-ter* del codice di procedura civile. Restano fermi i limiti degli oneri finanziari entro cui il decreto ministeriale può attuare le deroghe e determinare il numero dei soggetti

beneficiari. Un'ipotesi di eventuale ampliamento delle risorse, limitatamente ai soggetti di cui al comma *2-ter*, è contemplata dal successivo articolo *6-bis*, che allo scopo prevede un possibile aumento di aliquote contributive previdenziali diverse da quelle pensionistiche. Al riguardo, ricorda che le altre fattispecie di deroga concernono lavoratori interessati da alcune ipotesi di ammortizzatori sociali, soggetti autorizzati prima del 4 dicembre 2011 alla prosecuzione volontaria della contribuzione e pubblici dipendenti per i quali alla stessa data sia in corso l'istituto dell'esonero dal servizio. In ogni caso, per i soggetti beneficiari delle deroghe, qualora i requisiti per il trattamento pensionistico vengano maturati successivamente al 31 dicembre 2011, trova applicazione la disciplina sull'elevamento progressivo dei requisiti in relazione all'evoluzione della speranza di vita.

In merito alla formulazione letterale del presente comma *2-ter*, il relatore osserva che esso fa riferimento alle cessazioni del rapporto di lavoro precedenti il 31 dicembre 2011, anziché precedenti il 1° gennaio 2012.

Il primo periodo del comma *2-quater* concerne una delle fattispecie di deroga già vigenti, rappresentata dai lavoratori per i quali accordi collettivi stipulati entro la data del 4 dicembre 2011 abbiano previsto il diritto di accesso alle prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà di settore, di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996. Per tale ipotesi di possibile deroga, la norma vigente dispone che il soggetto, qualora non sia già titolare, alla data del 4 dicembre 2011, della prestazione straordinaria a carico del fondo di solidarietà, sia a carico del fondo medesimo almeno fino al compimento dei 59 anni di età: anche, cioè, nell'ipotesi in cui maturi i requisiti per il trattamento pensionistico in un momento antecedente. Il primo periodo del comma *2-quater* in esame eleva tale limite anagrafico al compimento dei 60 anni di età.

Il secondo periodo del comma *2-quater* modifica la disciplina sulle riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici, previste dal comma 10 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 201. Tali riduzioni si applicano, sempre che l'accesso al pensionamento si verifichi prima del compimento dei 62 anni di età, sui trattamenti anticipati, liquidati in base al possesso di un requisito contributivo pari a 42 anni e 1 mese per gli uomini e a 41 anni e 1 mese per le donne, incrementati di un altro mese per il 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dal 2014 ed assoggettati alla disciplina sull'elevamento progressivo dei requisiti in relazione all'evoluzione della speranza di vita. La riduzione si commisura sulla sola quota di trattamento relativa all'anzianità contributiva maturata entro il 31 dicembre 2011 ed è pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto alla soglia di 62 anni e a 2 punti percentuali per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto alla soglia di 60 anni.

Il secondo periodo del comma *2-quater* esclude dall'applicazione delle riduzioni percentuali i trattamenti liquidati in favore di soggetti che maturino il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora, ai fini del possesso del medesimo requisito, sia sufficiente l'anzianità contributiva derivante da prestazione effettiva di la-

voro, da periodi di astensione obbligatoria per maternità, assolvimento degli obblighi di leva, infortunio o malattia, ovvero periodi di cassa integrazione guadagni ordinaria.

Infine, il relatore si sofferma sul comma *6-ter* dell'articolo 1, inserito dalla Camera, che per l'INPS, con riferimento al personale soprannumerario, subordina la possibilità di applicazione delle norme di proroga in materia di assunzioni alla definizione del riassetto organizzativo e funzionale connesso all'incorporazione dell'INPDAP e dell'ENPALS nel medesimo INPS, prevista dall'articolo 21 del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Sottolinea altresì il contenuto dell'articolo 16, che proroga per il 2012 l'applicazione della disciplina speciale sugli investimenti immobiliari da parte degli enti pubblici previdenziali, volta al concorso al programma di ricostruzione in Abruzzo. L'articolo 16 modifica, inoltre, la medesima disciplina speciale; tra l'altro, consente che gli investimenti siano effettuati anche in forma diretta. Evidenzia quindi il contenuto dei commi 15 e *15-bis* dell'articolo 29 – commi, rispettivamente, modificato ed inserito dalla Camera –, che disciplinano, tra l'altro, i termini di pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (ivi compresi i premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) di soggetti interessati da alcune calamità naturali. Segnala che il comma *16-sexies* dello stesso articolo 29 – comma inserito dalla Camera – prolunga la durata dei benefici fiscali previsti dalla legge n. 238 del 2010, n. 238, Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. Da ultimo, dà conto del contenuto del comma *16-decies* – anch'esso inserito dalla Camera –, che concerne le forme pensionistiche obbligatorie di base gestite da persone giuridiche di diritto privato. In materia, il comma 24 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 201 prevede che entro il 30 giugno 2012 vengano adottate misure che garantiscano un equilibrio finanziario delle suddette forme in relazione ad un arco temporale di 50 anni; in caso di mancata adozione entro tale termine, si applicano alcune misure, contemplate dal medesimo comma 24. Il comma *16-decies* differisce il termine al 30 settembre 2012.

Il relatore ritiene che sul testo esista un dato politico di fondo, connesso alla possibilità di introdurre modifiche al testo. Ove infatti il Governo ritenesse indispensabile, in considerazione della drammatica situazione attuale, la rapida conversione in legge del provvedimento, per senso di responsabilità la sua parte non porrebbe alcuna questione. Ove invece esistessero spazi di emendamento del testo, riterrebbe necessario un ritocco dell'impianto innanzitutto con specifico riferimento ai cosiddetti «esodati»; in tal caso, sarebbe auspicabile la presentazione presso la Commissione di merito di emendamenti a firma dei senatori della Commissione appartenenti a tutti i Gruppi che sostengono il Governo. Sottopone conclusivamente alla Commissione una bozza di parere favorevole con osservazioni riferite specificamente all'articolo 6, commi *2-ter* e *2-quater* (pubblicata in allegato al resoconto).

Il presidente GIULIANO, nel dichiarare aperta la discussione generale, invita ad una riflessione ulteriore, anche attraverso un confronto con il Governo, in ordine alla congruità del termine del 31 dicembre 2011, indicato nell'articolo 6, che potrebbe dar luogo ad esclusioni ingiustificate e ingiustificabili.

La senatrice GHEDINI (*PD*) dà atto al relatore di una lettura delle criticità del testo sulla quale il suo Gruppo concorda pienamente. Conviene inoltre sulla necessità di acquisire l'orientamento del Governo in ordine alla possibilità di apportare al testo modifiche che pure ne renderebbero necessario un ulteriore esame da parte dell'altro ramo del Parlamento. In caso di orientamento positivo, la presentazione di emendamenti comuni è senz'altro auspicabile. Avanza quindi perplessità in ordine alla congruità dell'arco temporale di 24 mesi ai fini della maturazione dei requisiti e non per l'accesso al trattamento previdenziale, ferma restando la necessità di una variazione della copertura ove si pervenga ad un ampliamento di tale periodo. Peraltro, un conto è ampliare la platea riconsiderando soggetti che siano stati ingiustificatamente esclusi, altro è considerare un ampliamento dell'arco temporale allo scopo di rientrare nel novero dei soggetti tutelati. Va altresì approfondita a suo giudizio la categoria dei soggetti inclusi al beneficio di accesso alla cosiddetta pensione di anzianità. Aver considerato elemento utile per il riconoscimento di «precoci» unicamente i periodi di prestazione effettivamente svolta, con poche eccezioni, finisce con l'ingenerare pesanti discriminazioni ai danni di quanti abbiano fruito di periodi di congedo facoltativo per maternità, ovvero abbiano goduto di ammortizzatori diversi dalla Cassa integrazione ordinaria.

Rileva quindi che tra le categorie di lavoratori oggetto della nuova disciplina previdenziale rientrano anche i familiari dei disabili, richiamando sul punto l'attenzione della Commissione. Pure per i lavoratori esposti all'amianto non sono previste deroghe: anche questo aspetto andrebbe a suo giudizio adeguatamente valutato. Infine, riterrebbe opportuno richiamare al comma 3 un ampliamento dei criteri di accesso ai fondi destinati a i titolari di collaborazioni a progetto che abbiano perso il lavoro.

Il relatore CASTRO (*PdL*), prendendo atto con soddisfazione della disponibilità manifestata dalla senatrice Ghedini a presentare presso la Commissione di merito proposte emendative comuni, sottolinea tuttavia che, a giudizio della propria parte, il tema degli esodati deve comunque avere priorità rispetto a quello dei lavoratori precoci.

Il senatore MAZZATORTA (*LNP*), premesso di essere stato impegnato finora nei lavori di altra Commissione, si riserva di intervenire in discussione generale nella prossima seduta.

Il presidente GIULIANO sottolinea l'esigenza che la Commissione dia un particolare segno di attenzione ai familiari dei disabili gravi, per

i quali si era pervenuti alla adozione di un testo che ha tuttavia trovato difficoltà in sede di individuazione della copertura finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la definizione del limite massimo riferito al trattamento economico annuo omnicomprensivo dei pubblici dipendenti (n. 439)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Introducendo l'esame, la relatrice SPADONI URBANI (*PdL*) rileva che l'atto di Governo attua la disposizione dell'articolo 23-*ter* del decreto-legge 201 del 2011, sui trattamenti economici dei pubblici dipendenti che si trovino in posizioni apicali. In particolare, l'articolo 2 dello schema di decreto identifica i destinatari del provvedimento in quanti ricevono a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, compreso il cosiddetto personale non contrattualizzato: magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato; personale militare e Forze di polizia di Stato; personale della carriera diplomatica; personale della carriera prefettizia; personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; personale della carriera dirigenziale penitenziaria; professori e ricercatori universitari. Viene specificato che il trattamento economico deve essere considerato omnicomprensivo (articolo 3), e dunque comprende le somme erogate dal medesimo o da diversi organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi. In relazione alle diverse funzioni svolte, tanto nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente quanto di rapporti di lavoro autonomo, il trattamento economico erogabile non deve superare il trattamento economico del Primo presidente della Corte di Cassazione, pari a 304 mila euro. L'articolo 4 individua un ulteriore parametro limite per le somme che possono essere corrisposte ai dipendenti delle amministrazioni che siano chiamati a svolgere funzioni direttive dirigenziali o equiparate presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti. In particolare, la disposizione prevede che questi soggetti – se conservano il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza – non possano ricevere a titolo di retribuzione, indennità, o anche solo per il rimborso spese, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico già percepito. L'articolo 5 introduce deroghe motivate al tetto delle retribuzioni per coloro che siano chiamati a ricoprire posizioni apicali nell'amministrazione.

Non ravvisando nell'atto profili di particolare interesse per la Commissione, la relatrice propone conclusivamente l'espressione di osservazioni non ostative.

Si apre la discussione generale.

Il senatore NEROZZI (*PD*) chiede di disporre di tempo adeguato per condurre gli opportuni approfondimenti relativi in particolare ad alcune figure apicali dell'amministrazione pubblica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3124

La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge n. 3124, relativo alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,

premesso che il provvedimento reca norme per la consueta proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

considerato che, con l'approvazione del decreto-legge n. 201 del 2011, sono state introdotte, all'articolo 24, norme sui requisiti per i trattamenti pensionistici e sulle eventuali riduzioni percentuali dei medesimi trattamenti che, col provvedimento al nostro esame, vengono ad essere ulteriormente definiti;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni riferite specificatamente all'articolo 6, commi *2-ter* e *2-quater*.

In primo luogo si sottolinea la rilevanza, ai fini della coesione sociale e dell'adeguatezza competitiva del sistema economico, di un intervento che estenda la salvaguardia previdenziale oltretutto ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia stato già risolto, anche ai lavoratori la risoluzione del cui rapporto di lavoro sia stata pattuita in accordi individuali o collettivi attinti nell'ambito di processi di ristrutturazione o di crisi.

Si rileva altresì l'opportunità di alcuni aggiustamenti, funzionali al conseguimento d'una più compiuta equità, nella definizione dei criteri per la maturazione dei requisiti presupposto dell'intervento a tutela dei cosiddetti «precoci».

Si raccomanda infine la sostituzione della data del 31 dicembre 2011 con quella del 1° gennaio 2012, al fine di evitare ambiguità o inapproprietezze interpretative.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 7 febbraio 2012

Plenaria**307^a Seduta**

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Interviene il ministro della salute Balduzzi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sulla patologia diabetica in rapporto al Servizio sanitario nazionale ed alle connessioni con le malattie non trasmissibili

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha convenuto sullo svolgimento della indagine conoscitiva in titolo, avverte che uno schema di programma della stessa procedura informativa è stato elaborato dalla senatrice Baio e sarà posto in distribuzione affinché i senatori ne possano prendere visione. Propone quindi di rinviare ad una prossima seduta la deliberazione sulla proposta di indagine conoscitiva.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

IN SEDE CONSULTIVA

(3124) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1^a e 5^a riunite. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il Ministro per la propria presenza ai lavori della Commissione, dà la parola ai relatori per l'illustrazione del provvedimento.

Il relatore BOSONE (PD), illustra il decreto-legge in esame, a cui la Camera ha apportato alcune modifiche ed integrazioni, sottolineando le norme di interesse della Commissione.

Segnala, in primo luogo, l'articolo 10, che modifica alcuni termini temporali nell'ambito di normative del settore sanitario.

In particolare, il comma 1 concerne la disciplina transitoria sulla certificazione di conformità alle norme di buona fabbricazione, con riferimento alle sostanze attive impiegate come materie prime per la produzione di medicinali.

La normativa fino ad ora vigente richiede, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per l'impiego delle suddette materie prime (anche se importate da Paesi non appartenenti all'Unione europea) un certificato di conformità alle norme di buona fabbricazione rilasciato (all'officina di produzione della materia prima) dall'autorità competente (di uno Stato membro dell'Unione europea). Fino a tale data, si consente che la certificazione sia rilasciata dalla persona qualificata responsabile della produzione del medicinale (produzione che impieghi la materia prima corrispondente).

La novella di cui al presente comma 1 proroga l'applicazione della disciplina transitoria, spostando il termine di decorrenza suddetto dal 1° gennaio 2012 al 3 luglio 2013.

La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto osserva che la proroga è disposta in relazione agli orientamenti della Commissione europea, la quale ha rilevato che la disciplina italiana «a regime» potrebbe costituire un ostacolo alla libera circolazione delle merci nel mercato dell'Unione europea (in quanto la disciplina interna andrebbe oltre le prescrizioni contenute nella normativa comunitaria già oggetto di recepimento da parte degli Stati membri).

Sarebbe forse preferibile fissare il nuovo termine al 2 luglio 2013, anziché al 3 luglio 2013, in quanto entro la data del 2 luglio 2013 devono trovare applicazione le nuove norme comunitarie in materia, di cui alla direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011 (la quale modifica la direttiva 2001/83/CE, «al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale»). La relazione illustrativa osserva, infatti, che la proroga di cui al comma 1 «consente di attendere il recepimento» delle suddette nuove disposizioni comunitarie.

I successivi commi 2 e 3 modificano la disciplina transitoria relativa allo svolgimento in determinate forme, da parte dei medici dipendenti dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, dell'attività libero-professionale intramuraria.

Si ricorda che, in base alla normativa generale, le regioni e le province autonome adottano idonee iniziative per assicurare gli interventi di ristrutturazione edilizia, presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, necessari ai fini dell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria.

Gli interventi devono essere attuati – secondo la disposizione finora vigente – entro il 31 dicembre 2012. Il comma 3 del presente articolo 10 sostituisce tale data, prevedendo il termine più ravvicinato del 30 giugno 2012 (nel testo originario del decreto-legge – modificato sul punto dalla Camera – si poneva, invece, il termine del 31 dicembre 2014).

Negli ambiti in cui gli interventi non siano ancora stati compiuti e, in ogni caso, non oltre un termine, già stabilito al 31 dicembre 2011 e ora oggetto di proroga, è ammesso, per l'esercizio delle attività in esame (se di tipo ambulatoriale), l'impiego del proprio studio professionale, secondo i principi, le condizioni, i limiti e le modalità posti o richiamati dall'articolo 15-*quinquies*, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dall'articolo 22-*bis*, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

La proroga di cui al comma 2 del presente articolo 10 consente ora il summenzionato impiego fino al 30 giugno 2012 (nel testo originario del decreto-legge – modificato sul punto dalla Camera – la proroga era posta fino al 31 dicembre 2012).

La proroga comporta anche lo spostamento (identico) del termine entro il quale le regioni e le province autonome devono procedere «all'individuazione e all'attuazione delle misure dirette ad assicurare, in accordo con le organizzazioni sindacali delle categorie interessate e nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, il definitivo passaggio al regime ordinario del sistema dell'attività libero-professionale intramuraria» .

Si osserva che la rubrica dell'articolo 10 fa riferimento esclusivamente a norme di proroga, mentre, come detto, nella versione approvata dalla Camera, il comma 3 prevede un termine più ravvicinato rispetto a quello contemplato dalla normativa fino ad ora vigente. Appare opportuna una riformulazione della rubrica.

I successivi commi 4 e 5 prorogano per l'anno 2012 il meccanismo cosiddetto del *pay back*, concesso in via transitoria – fino al 31 dicembre 2011, nella normativa previgente – come possibilità alternativa alla riduzione, nella misura del cinque per cento, del prezzo al pubblico dei farmaci rimborsabili, in tutto o in parte, a carico del Servizio sanitario nazionale.

Tale meccanismo – già introdotto, per il periodo 1° marzo 2007-29 febbraio 2008, dall'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e oggetto di successive proroghe – prevede, in via facoltativa, in luogo dell'applicazione della riduzione suddetta del prezzo, il versamento alle regioni, da parte dell'azienda farmaceutica, di determinate somme, suddivise in tre rate nel corso dell'anno solare. Il meccanismo sostitutivo deve riguardare tutti i farmaci prodotti dall'azienda e rimborsabili, integralmente o in parte, a carico del Servizio sanitario nazionale.

L'importo complessivo delle somme da versare (determinate secondo le tabelle di equivalenza approvate dall'Agenzia italiana del farmaco) dovrebbe equivalere al risparmio (per il Servizio sanitario nazionale) che deriverebbe dalla riduzione suddetta del prezzo dei medicinali prodotti dall'azienda.

Come osserva la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 (decreto che ha stabilito una delle precedenti proroghe in materia), il meccanismo del *pay back* consente: 1) alle aziende «di combattere il fenomeno delle esportazioni parallele (acquisto in Italia di farmaci a prezzo più basso rispetto a quello che la stessa impresa applica in altri Paesi europei e rivendita di tali farmaci a prezzo più elevato nei Paesi suddetti)»; 2) alle regioni di conseguire una liquidità finanziaria anticipata «rispetto al verificarsi dei consumi».

Con riferimento agli altri articoli del presente decreto-legge, si segnalano: l'articolo 2, che proroga l'incarico di commissario straordinario della Croce rossa italiana fino alla data di ricostituzione – a conclusione del riassetto organizzativo – degli organi statutari; in ogni caso, la proroga in oggetto scade non oltre il 30 settembre 2012; il comma 2-*sexies* dell'articolo 6 – comma inserito dalla Camera –, che consente, fino al 31 maggio 2012, per le regioni non assoggettate a piani di rientro dal disavanzo sanitario, che il ricavato della vendita di immobili sia considerato ai fini del ripiano del disavanzo sanitario maturato entro il 31 dicembre 2011, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Si ricorda che quest'ultima esclude, per il settore sanitario, che il ricavato della cessione di beni sia computato nel risultato economico di esercizio, qualora i medesimi beni fossero stati acquisiti mediante contributi di soggetti pubblici e privati (ivi compresa l'ipotesi di contributi da parte della regione in favore di aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale). Sotto il profilo della redazione tecnica, si osserva che il presente comma 2-*sexies* appare estraneo alla materia di cui all'articolo 6;

L'articolo 16, inoltre, proroga per il 2012 l'applicazione della disciplina speciale sugli investimenti immobiliari da parte degli enti pubblici previdenziali, volta al concorso al programma di ricostruzione in Abruzzo. L'articolo 16 modifica, altresì, la medesima disciplina speciale; tra l'altro, si consente che gli investimenti siano effettuati anche in forma diretta – la normativa speciale finora vigente, così come la disciplina ordinaria sugli investimenti immobiliari degli enti pubblici previdenziali, prevede esclusivamente forme indirette (quali la sottoscrizione di quote di fondi immobiliari e le partecipazioni minoritarie in società immobiliari) –. Riguardo agli aspetti di interesse della presente Commissione, l'articolo 16 prevede che gli investimenti in oggetto possano riguardare anche il settore sanitario;

Il comma 14 dell'articolo 29 ha prorogato al 31 dicembre 2011 il termine, per l'anno di imposta 2011, per le deliberazioni di aumento o di diminuzione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF (il comma ha altresì esplicitato che l'aumento o la diminuzione suddetti, nonché le maggiorazioni già vigenti, si applicano sulla nuova aliquota di base, pari all'1,23 per cento, stabilita, a decorrere dall'anno di imposta 2011, dalla novella di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

Il comma 16-*sexies* dello stesso articolo 29 – comma inserito dalla Camera –, prolunga la durata dei benefici fiscali previsti dalla legge 30 dicembre 2010, n. 238, recante «Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia», mentre il successivo comma 16-*decies* – anch'esso inserito dalla Camera –, concerne le forme pensionistiche obbligatorie di base gestite da enti di diritto privato (alcune di esse riguardano i professionisti del settore sanitario). In materia, l'articolo 24, comma 24, del citato decreto-legge n. 201 del 2011 prevede che vengano adottate, entro il 30 giugno 2012, misure che garantiscano un equilibrio finanziario delle suddette forme in relazione ad un arco temporale di 50 anni; in caso di mancata adozione entro tale termine, si applicano alcune misure, contemplate dal medesimo comma 24. Il comma 16-*decies* proroga il termine al 30 settembre 2012.

Rileva infine che in ordine alla proroga dell'incarico del Commissario straordinario della Croce rossa – che risulta legata ai necessari provvedimenti di riforma dell'ente – sarebbe opportuno anche considerare un contenimento del termine previsto, al fine di apprestare la necessaria riforma della Croce rossa in tempi congrui, anche tenendo conto dei contenuti del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione in relazione alla riforma dell'ente. Pone dunque all'attenzione del Governo la necessità di un rispetto di tempi congrui in tale ambito. Per quanto concerne la disciplina transitoria per lo svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria, può essere invece opportuno valutare un'estensione temporale della proroga.

Il relatore SACCOMANNO (*PdL*) dichiara di concordare con le osservazioni e i rilievi svolti dal relatore Bosone, associandosi alle considerazioni da lui svolte.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento per poter procedere alla votazione del relativo parere nella seduta pomeridiana di domani.

La Commissione prende atto ed il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3110) Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 31 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che era stata svolta l'illustrazione del provvedimento, per cui dà la parola ai membri della Commissione per lo svolgimento degli interventi in discussione generale.

Il senatore ASTORE (*Misto-ParDem*) si sofferma sull'importanza del decreto-legge in materia di liberalizzazioni varato dal Governo, rilevando che questo costituisce un atto incisivo nell'ottica di una riorganizzazione e modernizzazione del Paese. Formula tuttavia osservazioni critiche in ordine alle previsioni in ambito di farmacie, posto che in tale materia si potevano adottare provvedimenti più idonei rispetto al quadro generale del Paese. Non è opportuno infatti trattare la materia dei farmaci alla stregua di merce *tout court*, posto che l'attività delle farmacie nella vendita dei farmaci contribuisce considerevolmente alla gestione del sistema sanitario italiano. Ferma restando la necessità di intervenire in materia di punti vendita e di numero degli stessi, è necessario tuttavia salvaguardare il principio della concessione delle farmacie che è stato di recente ripristinato anche a livello di istituzioni comunitarie. L'aumento dei punti venduti costituisce una misura condivisibile, così come le misure per favorire una concorrenzialità sui prezzi, ma andare ad intaccare il servizio svolto dalle farmacie in Italia significherebbe toccare negativamente il fondamento della distribuzione dei farmaci nel Paese. Si sofferma sul tema delle parafarmacie, che costituiscono negozi differenziati rispetto alle farmacie stesse, per le quali vale quindi una diversa disciplina e diverse regole di gestione. È necessario poi, profilare interventi volti a proteggere le comunità minori e le piccole realtà territoriali, dovendo rimanere salvaguardato il servizio pubblico di gestione dei farmaci in tali ambiti. Richiama le misure in materia di deroga per i centri ferroviari e aeroportuali, rilevando la necessità di specificazione nel testo normativo in relazione alle piccole realtà territoriali, dove si potrebbero determinare effetti distorsivi con situazioni di abuso rispetto all'effettivo traffico e all'utenza di tali piccole stazioni ferroviarie o aeroportuali. Occorre superare il carattere dell'ereditarietà delle farmacie, potendosi profilare anche interventi di indennizzo rispetto alle scadenze delle concessioni in essere, al fine di tutelare situazioni risalenti nel tempo, per le quali è tuttavia necessario distinguere i profili della concessione da quelli della vendita di una farmacia.

La senatrice PORETTI (*PD*) si sofferma sui provvedimenti in materia di pianta organica per l'apertura di nuove farmacie. Ricorda come nell'area dell'Unione europea risulti prioritaria la tutela della libertà di mercato, per cui richiama la scelta operata in Germania, ove si è del tutto abolita la previsione di piante organiche a tal fine, intervento che sarebbe auspicabile anche in Italia. Pur riconoscendo la specificità del servizio svolto dalle farmacie, è necessario tenere presente come le stesse risultino oggi esercizi variamente articolati, ove si preveda anche la vendita di prodotti prettamente commerciali. Il decreto-legge liberalizzazioni opera, comunque, un intervento apprezzabile sul piano delle piante organiche abbassando in maniera considerevole – da 5.000 a 3.000 unità – il numero di abitanti per l'apertura di farmacie. Tale misura costituisce un'importante previsione volta al cambiamento nell'apertura di nuovi esercizi in tale settore. Sottolinea i profili critici connessi al reale adeguamento alla norma da parte delle realtà locali, posto che alcune amministrazioni comunali

hanno già manifestato remore e resistenze rispetto all'attuazione della norma. Ricorda come il decreto Bersani, con cui è stata prevista l'apertura delle parafarmacie, andava già verso l'obiettivo delle liberalizzazioni in tale ambito, come peraltro da tempo chiesto dall'Autorità per la tutela della concorrenza. I provvedimenti allora adottati per l'apertura del mercato sono stati poi tuttavia successivamente bloccati, con effetti fortemente negativi in particolare nei confronti dei giovani farmacisti, che, alla luce della novità normativa allora varata, hanno investito risorse umane e finanziarie nell'apertura di esercizi di parafarmacia. I successivi interventi normativi ed il quadro normativo attuale costituiscono un elemento negativo rispetto al legittimo affidamento maturato da tali soggetti, che, basandosi su una legge dello Stato, hanno operato investimenti che ora rischiano di risultare del tutto vanificati. Sottolinea, infatti, come la soluzione individuata dal decreto in esame in materia di ampliamento della pianta organica presenta sotto tale profilo un nodo problematico, posto che l'assegnazione delle nuove farmacie avverrà per titoli, cosicché risulteranno avvantaggiati coloro che lavorano da tempo in esercizi farmaceutici, piuttosto che i soggetti titolari di parafarmacie che ne risulteranno penalizzati. Andrebbe quindi garantita un'attenzione ai titolari di parafarmacie che hanno investito in tale settore, in virtù dei provvedimenti normativi adottati dal legislatore, prevedendo ad esempio una corsia preferenziale a favore di tali soggetti in relazione ai nuovi concorsi. Costituirebbe infatti un errore non riconoscere le situazioni di legittimo affidamento maturato dai giovani farmacisti titolari di negozi di parafarmacia.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*) si sofferma sull'impianto del decreto-legge in materia di liberalizzazioni, rilevando come l'articolo 11 rappresenti un opportuno passo in avanti per l'ulteriore miglioramento della capillarità del servizio farmaceutico. Rispetto all'attuazione della norma, risulta tuttavia necessario acquisire dati informativi statistici circa l'effetto del diverso *quorum* previsto dal decreto per l'apertura di nuove farmacie, al fine di quantificare il numero di nuove farmacie che la novità legislativa determinerebbe. In tal senso, chiede al Presidente che possano essere forniti elementi in ordine alle richieste avanzate su tale profilo ai Presidenti di ISTAT e Age.Na.S., al fine di esaminare se possa o meno determinarsi uno squilibrio su tale profilo in relazione alla tenuta complessiva del sistema della gestione del servizio farmaceutico. Sarebbe infatti auspicabile tale approfondimento e riflessione per evitare vicende simili a quanto verificatosi ad esempio in Francia, dove il Ministro della salute, successivamente ad interventi analoghi, ha dovuto far fronte alla chiusura di un ingente numero di farmacie con ampi effetti negativi sul piano economico.

In relazione al comma 3 dell'articolo 11, si sofferma sull'apertura di farmacie in deroga, nelle situazioni ivi indicate. Pur non rilevando specifiche ragioni di contrarietà a tale previsione, sottolinea la necessità di approfondire, anche sotto tale profilo, quante sarebbero le sedi interessate dall'apertura di nuove farmacie, per salvaguardare le esigenze di controllo

e tenuta complessiva del sistema. Evidenzia quindi anche sotto tale ambito la necessità di acquisire conferme da parte degli organi istituzionalmente competenti sui dati reali connessi al fenomeno. Formula poi perplessità rispetto agli interventi in materia di microcomuni, rispetto ai quali occorre valutare con particolare attenzione il criterio previsto dei 9.000 abitanti. Sottolinea infatti come le farmacie dei piccoli comuni svolgano una importante attività di presidio sanitario nel territorio di riferimento, alla quale non può essere applicato un mero meccanismo di gestione merceologica. Esistono poi centinaia di farmacie in Italia che risultano previste ma che non costituiscono oggetto di concreta apertura. Ricorda il caso eclatante di un concorso bandito nella regione Sicilia nel risalente 1999 e poi non realizzato nel corso del decennio successivo al bando, evidenziando peraltro l'alto rischio di contenzioso e di proposizione di ricorsi rispetto alla vanificazione di situazioni e aspettative legittimamente maturate. Esprime perplessità rispetto al termine di 120 giorni indicato dal decreto, occorrendo garantire procedure chiare ed effettive che sappiano valorizzare il merito e costituire una effettiva garanzia per i giovani impegnati in tale settore. In ordine all'espletamento dei concorsi per l'assegnazione e l'apertura delle farmacie, rileva come solo un numero assai limitato – pari a 2 o 3 Regioni in Italia – svolga concorsi per l'assegnazione delle sedi, mentre la gran parte delle Regioni italiane prevede concorsi per graduatorie. A tale riguardo, merita particolare attenzione la situazione di legittimo affidamento maturato sulla base di decisioni già assunte in passato e di graduatorie già esistenti. In ordine alla riserva prevista per le farmacie rurali, rileva come non sia sufficiente la formulazione della norma, dovendo essere inserita poi l'esclusione dei farmacisti soci che non risultano titolari di farmacie. In ordine alle modalità di concorso, rileva l'opportunità di recuperare una tipologia di concorso per soli titoli: ciò potrebbe risultare di maggiore garanzia, anche prevedendo forme compensative riservate ai giovani farmacisti. Dopo aver richiamato il problema dei titolari di diritti di vicinato, sottolinea come la previsione di una riserva di quota potrebbe costituire un elemento di ristoro per risolvere situazioni di conflittualità in tale ambito. Nel contesto di un sistema solidaristico come quello del Paese è necessario infatti salvaguardare il valore delle farmacie ed il servizio di gestione e vendita dei farmaci ivi svolto. Richiama in tal senso il fondo di solidarietà previsto dal disegno di legge n. 863 a firma, tra gli altri, del presidente Tomassini e del senatore Gasparri, che costituisce una valida ipotesi su cui è opportuno lavorare in sede di approfondimento. Rivolgendosi al Ministro, sottolinea la necessità di salvaguardare il servizio farmaceutico, atteso che una farmacia povera non è in grado di generare migliori servizi né nuova occupazione, risultando necessario invece garantirne la funzionalità anche per la tutela dell'economia. In ordine alle relazioni con i Comuni, solleva un rischio di burocratizzazione nella gestione delle farmacie comunali, ovvero il possibile ricorso da parte dei comuni a vendite delle stesse per esigenze di introiti finanziari. In materia di farmaci generici, occorre tenere presente le istanze di salvaguardia dell'industria farmaceutica, che risulta svolgere in Italia un'importante funzione in

materia di ricerca nel settore farmaceutico. Dopo aver richiamato la tematica degli ordini professionali, per i quali è necessario prevedere istituti di salvaguardia, conclude sottolineando l'importanza degli interventi nel senso evidenziato.

Il senatore DE LILLO (*PdL*), dopo aver dichiarato di associarsi alle considerazioni svolte dal senatore D'Ambrosio Lettieri sul provvedimento in esame, evidenzia come un decreto-legge in materia di liberalizzazioni avrebbe dovuto auspicabilmente intervenire prioritariamente in altri settori, tra cui cita quello bancario e assicurativo, risultando questi effettivamente sensibili rispetto alla ripresa economica del Paese. Evidenzia come non costituisca un problema realmente sentito dalla cittadinanza quello della reperibilità delle farmacie, specie in contesti cittadini con ampia presenza di esercizi in tal senso. Peraltro, il settore farmacie costituisce unico ambito in cui sussiste un controllo totale sulla spesa e si registra in alcune regioni del Paese una diminuzione delle spese complessive. Intaccare in modo così evidente un sistema, che risulta allo stato attuale di alta funzionalità, appare una misura potenzialmente lesiva del settore stesso. Ferme restando le esigenze di tutela dei giovani farmacisti, evidenziato dallo stesso senatore D'Ambrosio Lettieri, sottolinea come una risposta possa già darsi, atteso che molti giovani sono attualmente in attesa di assegnazione di esercizi di farmacia. Occorre adottare provvedimenti più equilibrati che individuino misure di riassetto della grande industria e della grande distribuzione, non colpendo il solo settore del servizio farmaceutico in Italia. In ordine al comma 9 dell'articolo 11, ove si impone la dicitura della sostituibilità del farmaco indicato dal medico con il corrispondente farmaco generico, evidenzia come già oggi il farmacista garantisca all'utente la possibilità di utilizzare il farmaco generico; imporre il farmaco generico, data la attuale possibilità di scelta, rischia invece di spostare il mercato, penalizzando l'industria farmaceutica, che svolge invece importanti funzioni in materia di ricerca, e senza alcun risparmio sul piano della spesa.

Il PRESIDENTE, in relazione al tema posto dal senatore D'Ambrosio Lettieri circa l'effetto numerico del provvedimento in termini di apertura di nuove farmacie, dà conto della risposta dell'Age.Na.S., che si è impegnata a fornire i dati richiesti per la giornata di domani, mentre presso l'ISTAT risultano attualmente in corso di elaborazione i dati stessi. Evidenzia comunque che da un approfondimento autonomo della Presidenza, svolto rispetto al numero di farmacie esistenti, si registrerebbe con la modifica della pianta organica un aumento a più di 5.200 farmacie, senza tenere conto delle aperture in deroga, rispetto alle quali l'aumento raggiungerebbe le 7.000 farmacie.

La senatrice BAIIO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) si sofferma sul punto centrale della relazione tra il farmacista e il farmaco, che risponde a una scelta di sistema che caratterizza l'Italia; tale assetto ha consentito un

basso dato di incidenze delle patologie di abuso di farmaci, che costituisce una eccellenza dell'Italia rispetto ad altri Paesi. La figura del farmacista ha quindi specifiche competenze che vanno salvaguardate e che vanno mantenute. In relazione alla parte del decreto-legge in materia di farmaco generico, rileva come il sistema sanitario stia mostrando criticità, posto che i medici di famiglia aggiungono la dizione di non sostituibilità del farmaco con la conseguenza che il paziente è tenuto a pagare la differenza. È necessario soffermarsi sul tema della ricerca in campo farmacologico e scientifico, garantendo le esigenze del settore e salvaguardandone la funzionalità, atteso che risorse potrebbero essere utilmente investite in tale ambito. Richiama poi all'attenzione l'attuazione completa della direttiva dell'Unione europea, che prevede per i farmaci omeopatici procedure autorizzatorie semplificate: tale esigenza dovrebbe essere segnalata nel testo di parere da rendere sul provvedimento.

Sottolinea infine come il decreto in esame non affronti il punto centrale del problema in materia di spesa farmaceutica, che risiede nella spesa farmaceutica ospedaliera. Potrebbe quindi risultare opportuno inserire nell'ambito del parere da rendere sul testo, una specifica indicazione in questo senso, focalizzando la spesa farmaceutica ospedaliera come elemento rilevante nella tenuta della economia italiana.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di prevedere un'ulteriore seduta della Commissione per domani alle ore 8 e di anticipare alle ore 14 la seduta della Commissione, già convocata per le ore 15, per proseguire l'esame dei disegni di legge nn. 3110 e 3124, raccomandandosi che l'espressione dei pareri su entrambi i provvedimenti possa avvenire in occasione della seduta pomeridiana.

Il senatore BELISARIO (*IdV*) avverte che per concomitanti impegni presso altro organo parlamentare si troverà nell'impossibilità di prendere parte ai lavori della Commissione, domani pomeriggio.

La senatrice BASSOLI (*PD*) ritiene utile che già in occasione della seduta convocata per domani mattina i relatori possano mettere in distribuzione una bozza di parere sul disegno di legge n. 3124 per dare modo a tutti i commissari di prenderne visione al fine della espressione del parere.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto delle precisazioni formulate dal senatore Belisario e dalla senatrice Bassoli, avvisa i senatori che la vota-

zione sugli schemi di pareri riguardanti i menzionati provvedimenti avrà luogo comunque nella seduta di domani pomeriggio.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che è convocata una seduta della Commissione per domani, mercoledì 8 febbraio, alle ore 8 e che la seduta di domani, già prevista alle ore 15, avrà invece inizio alle ore 14.

La seduta termina alle ore 16,20.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 7 febbraio 2012

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 80

*Presidenza del Presidente
D'ALÌ*

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,05

*AUDIZIONE INFORMALE DEL DOTTOR LEOPOLDO FREYRIE, PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI, SULL'AFFARE ASSEGNATO SULLE PROBLE-
MATICHE CONNESSE AL CONSUMO DEL SUOLO (N. 708)*

Plenaria

321^a Seduta (1^a pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
D'ALÌ*

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(3111) Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta del 31 gennaio scorso.

La senatrice MAZZUCONI (*PD*) interviene incidentalmente sottolineando la necessità di un chiarimento da parte del Governo in merito al modello di gestione dei rifiuti da realizzare nella regione Campania, a seguito delle novità normative introdotte dall'articolo 1.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) ribadisce che le disposizioni recate dall'articolo 1 del decreto-legge in esame, pur necessarie per la gestione emergenziale dei rifiuti, non predispongono alcuna via di uscita definitiva dall'emergenza stessa. In particolare, l'articolo 1 è quanto rimane di una disposizione che mirava – come è noto – ad autorizzare lo smaltimento dei rifiuti tritovagliati al di fuori della regione Campania, qualificandoli non come rifiuti urbani ma come rifiuti speciali. La Conferenza Stato – Regioni ha però opposto la propria contrarietà a tale disposizione e l'articolo in discussione risulta così privato delle finalità iniziali. Risulta pertanto necessario che la regione Campania chiarisca definitivamente quali sono a suo avviso gli elementi necessari per concludere, all'interno dei suoi confini territoriali, il ciclo dei rifiuti. Un'ulteriore considerazione riguarda poi la necessità di affermare, una volta per tutte, il principio in base al quale i rifiuti urbani devono essere trattati in base a tali loro caratteristiche e non possono subire trattamenti diversi al solo scopo di perseguire finalità contingenti.

Il presidente D'ALÌ (*PdL*) fa presente che all'articolo 1 del decreto-legge n. 2 del 2012 potrebbero essere eventualmente presentate proposte emendative volte ad assicurare l'adozione dell'atteso piano rifiuti della regione Campania.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(3110) Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta del 1^o febbraio scorso.

Poiché non vi sono altri interventi, il presidente D'ALÌ dichiara conclusa la discussione.

Il senatore ORSI (*PdL*), relatore, illustra i contenuti di una proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni al disegno di legge in titolo. In particolare, ritiene necessario che l'articolo 24 venga soppresso o adeguatamente riformulato, rilevando che il testo proposto – lungi dal garantire una migliore definizione degli *iter* istruttori, delle valutazioni e della partecipazione dei soggetti istituzionali interessati all'individuazione

ed all'approntamento dei progetti di disattivazione degli impianti nucleari – sembra fissare soltanto termini perentori di conclusione del procedimento non connessi alla necessità inderogabile di garantire la sicurezza dei progetti. Appare singolare, a tal fine, che il provvedimento in esame confermi il ruolo di garanzia dell'Agenzia nazionale, già competente, che ad oggi risulta soppressa.

Con riferimento all'articolo 25, lettera *b*), pur condividendone la finalità di favorire la dismissione di attività di gestione diretta da parte degli Enti locali di servizi a rilevanza economica, rileva l'irragionevole limitazione della disciplina derogatoria per i Comuni con popolazione al di sotto dei 10.000 abitanti e per valori annui del servizio fino a 200.000 euro (in luogo dei 900.000 euro precedenti). Tale limitazione sottoporrebbe ai procedimenti disciplinati dall'articolo in esame anche la gestione di servizi di modesta entità e valore. Sarebbe pertanto necessario innalzare opportunamente le soglie minime che consentono di derogare alla disciplina vigente.

Ritiene inoltre necessaria la soppressione dell'articolo 49, che concerne una materia – l'utilizzo delle terre e rocce da scavo – che dovrebbe essere invece disciplinata dal decreto-legge recante misure ambientali.

Andrebbe inoltre soppresso anche l'articolo 26, in tema di consorzi obbligatori dei produttori di imballaggi fondati sul principio di responsabilità del produttore in tema di rifiuti. Il sistema CONAI è infatti fondato su un monopolio disciplinato per legge e garantisce più che soddisfacenti livelli di avvio al riutilizzo delle materie contenute negli imballaggi. La situazione che, in prospettiva, si realizzerebbe con il decreto in esame avrebbe l'effetto di produrre costi insostenibili per i produttori di imballaggi collocati in aree meno avanzate e marginali e la progressiva perdita dell'universalità dei servizi resi dal complesso dei consorzi obbligatori.

L'articolo 65, in tema di impianti fotovoltaici, necessita di modifiche senza le quali la stessa disposizione produrrebbe effetti non desiderabili. In particolare, è condivisibile il diverso regime degli incentivi su terreni agricoli, a seconda che gli impianti si trovino su terra o al di sopra di serre funzionali alle attività agricole, nell'intento di impedire che la produzione di energia fotovoltaica sottragga terreno alle produzioni agricole, ma occorre statuire il vincolo della permanenza della produzione agricola all'interno delle serre su cui vengono installati gli impianti al fine di evitare l'aggiramento della normativa. Dalla lettura dell'articolo risulta infine che il regime transitorio del previgente decreto legislativo n. 28 del 2011 – che garantiva ai progetti approvati ed in corso di realizzazione l'antecedente regime di incentivi – viene abrogato con l'effetto di pregiudicare, in corso d'opera, l'affidamento di molti operatori del settore.

Fa poi presente che, con riferimento all'articolo 1, deve essere assicurata al Governo la possibilità di effettuare il necessario controllo ai fini della verifica della tracciabilità e della qualità delle attività connesse al ciclo dei rifiuti.

Infine, la semplificazione prevista dall'articolo 23, in tema di assoggettamento a VAS del piano di sviluppo della rete di trasmissione, deve comunque garantire che aggiornamenti o modifiche sostanziali al piano

triennale siano coerenti con i vincoli della legislazione comunitaria vigente e sottoposti a valutazione ambientale strategica.

La senatrice MAZZUCONI (*PD*), con riferimento all'articolo 25 ed alla affidabilità in *house* dei servizi, sottolinea l'opportunità di modificare l'irragionevole indicazione delle soglie di 10.000 abitanti e di 200.000 euro di valore annuo del servizio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente D'ALÌ comunica che, dopo la chiusura della seduta, è convocata una seconda seduta pomeridiana, alle ore 15,40, per l'esame, in sede consultiva, dell'Atto Senato n. 3124.

La seduta termina alle ore 15,35.

Plenaria

322^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(3124) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1^a e 5^a riunite. Esame e rinvio)

Il senatore DELLA SETA (*PD*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo che giunge al Senato dopo le modifiche apportate dalla Camera dei deputati. In particolare per le parti di interesse della Commissione, fa presente che l'articolo 3 proroga al 31 dicembre 2012 il termine – da ultimo prorogato al 31 dicembre 2011 – per l'effettuazione delle verifiche sismiche da parte dei proprietari degli edifici di interesse strategico, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici, e delle opere infrastrut-

turali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

L'articolo 5 proroga al 31 gennaio 2012 il termine fissato dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 195 del 2009, per il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra. Tale proroga si rende necessaria poiché non sono ancora perfezionate le numerose procedure propeudetiche al trasferimento dell'impianto e in considerazione della prossima definizione del contenzioso giudiziario pendente su tale impianto.

L'articolo 9 proroga al 31 dicembre 2012 il periodo di vigenza del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura, adottato per il periodo 2007-2009 e già prorogato.

L'articolo 13, comma 1, esclude fino al 31 dicembre 2012 l'applicazione ai Presidenti degli Enti parco di cui alla legge n. 394 del 1991 della disposizione recata dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, relativa alla riduzione dei costi degli organi collegiali. Si ricorda che il citato comma 2 dell'articolo 6 dispone che la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2012 il termine previsto per il passaggio delle funzioni di erogazione dei servizi pubblici locali dalle sopprimende Autorità d'ambito territoriale ai nuovi soggetti individuati dalle Regioni. Il comma 3 prevede lo slittamento al 30 giugno 2012 del termine di operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri). Ai fini di una migliore gestione del SISTRI vengono inoltre introdotte alcune disposizioni che prevedono che il Ministero dell'ambiente possa avvalersi del contributo dell'ISPRA e nello stesso tempo debba riferire periodicamente al Parlamento sullo stato di attuazione del sistema. Infine, la competente direzione del Ministero può avvalersi di DigitPA con modalità da stabilire con decreto interministeriale. Il comma 3-bis reca una proroga al 30 giugno 2012 anche per i piccoli produttori di rifiuti (fino a 10 dipendenti) per i quali l'articolo 6, comma 2, lett. f-*octies*, del decreto-legge n. 70 del 2011 aveva previsto l'individuazione di un termine per l'entrata in operatività del sistema che non poteva comunque essere antecedente al 1° giugno 2012. Il comma 4 proroga al 2 luglio 2012 la disposizione prevista dall'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo n. 205 del 2010 che prevede l'esclusione, fino al 31 dicembre 2011, dall'obbligo di iscrizione al Sistri per gli imprenditori agricoli che producono e trasportano i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario. Il comma 5, lettera a), proroga al 31 dicembre 2012, la durata della fase transitoria prevista dall'articolo 11, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 195 del 2009, durante la quale le sole attività di raccolta e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero, inerenti alla raccolta differenziata, continuano ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedurali dai Comuni della regione Campania, in luogo del

subentro in tali funzioni da parte delle Province, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo 11. Le lettere *b*), *c*) e *d*) del comma 5, introdotte nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, modificano i commi *5-bis*, *5-ter* e *5-quater* del citato articolo 11 del decreto-legge n. 195 del 2009 differendo di un anno la disciplina prevista per il calcolo di TARSU e TIA e per l'accertamento e la riscossione di tali tributi nella regione Campania da parte delle amministrazioni comunali. Le modifiche introdotte sono volte a non sottrarre alle amministrazioni locali competenti i poteri finora esercitati per rendere effettiva la riscossione della TARSU e della TIA nel territorio della regione Campania, anche in considerazione della circostanza per cui proprio con il corrispettivo versato dagli utenti è possibile coprire i costi delle operazioni di raccolta e smaltimento dei rifiuti nella Regione. Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2012 il termine – previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera *p*), del decreto legislativo n. 36 del 2003 – di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg. La proroga si rende necessaria per la nota carenza di impianti di recupero energetico dei rifiuti in ambito nazionale. Valuta poi negativamente il comma 7 che proroga al 31 dicembre 2012 il termine (previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 161 del 2006) di entrata in vigore del divieto di vendita a Paesi extra UE di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria con limiti di composti organici volatili (COV) superiori a quelli previsti nell'allegato II del citato decreto n. 161.

L'articolo *13-bis* proroga al 31 dicembre 2012 tutte le concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale in essere al 31 gennaio 2011, anche se ad uso diverso da quello turistico-ricreativo, che risultavano in essere al 31 dicembre 2011. A tal proposito rileva che andrebbe verificato se tale proroga continui ad essere applicabile alle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 194 del 2009.

L'articolo 18 dispone che il Collegio dei revisori dei conti già operante in seno al soppresso Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) continui ad esercitare le sue funzioni anche presso l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), istituita nel 2009 in luogo del preesistente ente. Tale proroga di funzioni è prevista fino alla nomina del nuovo organo di controllo che sarà istituito specificamente per la nuova Agenzia.

L'articolo *28-bis* riguarda le risorse del fondo finalizzato alla migliore efficienza del parco generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna. Poiché a distanza di due anni non risulta ancora emanato il decreto non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e del Ministero dell'ambiente, relativo alle modalità di erogazione delle risorse, la disposizione in esame sembrerebbe avere lo scopo di mantenere in bilancio per il 2012 le risorse in oggetto, ferma restando la loro destinazione fino alla definizione delle modalità di erogazione definite dall'apposito decreto interministeriale.

L'articolo 29, comma 8, fa salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale volte al riconoscimento della ruralità degli immobili a fini fiscali, anche dopo il termine del 30 settembre 2011 (originariamente previsto dal decreto-legge n. 70 del 2011) presentate entro il 30 giugno 2012 (in luogo del 31 marzo 2012, come previsto dalla formulazione originaria del comma 8). Il comma 8-*ter* estende da 5 a 10 anni il termine per l'utilizzazione edificatoria delle aree fabbricabili prevista dall'articolo 1, comma 474, della legge finanziaria per il 2006, in scadenza al 31 dicembre 2011. Il comma 15 proroga al 16 luglio 2012 i termini degli adempimenti e versamenti tributari nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali per i soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi, nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2011, nei territori di La Spezia, Massa Carrara e Genova, nonché – sulla base di modifiche approvata nel corso dell'esame presso la Camera – nei territori della provincia di Livorno e dei comuni di Ginosa e Metaponto. Il comma 15-*bis* dispone la sospensione, fino al 16 luglio 2012, dei termini degli adempimenti e versamenti tributari nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali per i soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 22 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina. Il comma 16 proroga al 31 dicembre 2012 il termine per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo. La proroga riguarda gli immobili adibiti ad uso abitativo situati nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 9 del 2007.

L'articolo 29-*bis* modifica il comma 11 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011 che ha regolato la procedura per il trasferimento delle funzioni dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI), soppresso e posto in liquidazione dal precedente comma 10, prevedendo che fino alla scadenza dei 180 giorni decorrenti dall'entrata in vigore del decreto-legge siano sospese le procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI e che la gestione commissariale mantenga i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi.

Si apre la discussione.

Il senatore ORSI (*PdL*), con riferimento all'articolo 13-*bis*, osserva che sembrerebbe doversi ritenere che tale articolo non incida sulla proroga al 31 dicembre 2015 delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative in essere al 30 dicembre 2009, già disposta dal comma 18 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 194 del 2009. Al riguardo, peraltro, appare necessario un chiarimento definitivo che eviti l'insorgere di qualsiasi dubbio.

La senatrice MAZZUCONI (*PD*) sottolinea la necessità di individuare con urgenza la soluzione normativa più idonea a rimediare all'assurda soppressione dei tre consorzi dell'Adda, del Ticino e dell'Oglio. Sorprende a tale riguardo il fatto che il Governo, dopo aver commesso l'errore di sopprimere i suddetti consorzi, esita oggi ad indicare con precisione come risolvere il problema determinato con tale errore.

Il senatore DELLA SETA (*PD*), relatore, fa presente che probabilmente la rilevante esigenza giustamente segnalata dalla senatrice Mazzucconi potrebbe essere soddisfatta mediante la presentazione di un emendamento in sede di esame del disegno di legge n. 3111, di conversione del decreto-legge recante misure ambientali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA E ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente D'ALÌ comunica che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 8 febbraio 2012, già convocata per le ore 8,45, non avrà luogo e che la seduta pomeridiana, già convocata per le ore 15, è anticipata alle ore 14,30.

La seduta termina alle ore 16.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 7 febbraio 2012

Plenaria**196^a Seduta***Presidenza della Presidente*
BOLDI*La seduta inizia alle ore 14.**IN SEDE CONSULTIVA***(3110) Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività**(Parere alla 10^a Commissione. Esame e rinvio)

Illustra il provvedimento in titolo il senatore FLERES (CN:GS-SI-PID-IB), relatore, rilevando come, dopo il primo provvedimento sostanziale adottato dal nuovo Governo, nel dicembre 2011, definito «salva Italia», il decreto-legge in esame è dedicato alla crescita e si concentra, in particolare, sul rafforzamento della concorrenza, sullo sviluppo delle infrastrutture e sulla competitività, mirando a realizzare un'accelerazione importante nell'attuazione delle riforme strutturali in grado di modernizzare il Paese e di rimettere in moto il sistema economico nazionale, anche se sono presenti alcune criticità già all'attenzione del Governo e del Parlamento.

Al contempo, spiega il relatore, il provvedimento si inserisce in un quadro europeo nel quale, tuttavia, l'Unione stenta ancora a passare da un'azione diretta solo ad assicurare la stabilità dei conti pubblici, verso un impegno in favore della crescita.

Infatti, nella riunione informale del Consiglio europeo del 30 gennaio è stata raggiunta l'intesa tra 25 Stati membri (escluso Regno Unito e Repubblica ceca) sul cosiddetto fiscal compact: l'accordo sulla stabilità, il coordinamento e la governance, il cui scopo è quello di rafforzare la disciplina di bilancio, con l'introduzione della regola del pareggio, e di istituire sanzioni più automatiche e maggiore sorveglianza sui Paesi della

zona euro. L'accordo sarà firmato a marzo ed entrerà in vigore con la ratifica da parte di almeno 12 Stati dell'eurozona.

Il 2 febbraio, nell'ambito del COREPER, è stato firmato il trattato che istituisce l'ESM, il meccanismo di stabilità permanente (fondo salva Stati), che sarà adottato dai Ministri delle finanze durante il prossimo Eurogruppo del 20 febbraio, e che per ora dispone di 500 miliardi di euro da impiegare in caso di crisi di debito di un Paese per evitare il contagio della crisi agli altri Paesi. L'entità dell'ESM sarà poi rivista a marzo, mentre la sua entrata in vigore è prevista per il mese di luglio di quest'anno.

Accanto a queste misure dedicate al rigore e alla sostenibilità dei conti pubblici, fa notare il relatore, l'Europa inizia a prendere in considerazione azioni concrete in favore della crescita. Di particolare rilevanza, da questo punto di vista, appare la Dichiarazione intitolata «verso un risanamento favorevole alla crescita e una crescita favorevole alla creazione di posti di lavoro», firmata dai membri del Consiglio europeo a margine della citato vertice del 30 gennaio 2012. In tale Dichiarazione gli Stati firmatari hanno convenuto sulla necessità di agire al più presto in particolare in tre direzioni: 1) dare impulso all'occupazione, soprattutto quella giovanile; 2) completare il mercato unico; e 3) potenziare il finanziamento dell'economia, soprattutto per le piccole e medie imprese. In questo contesto, gli sforzi a livello nazionale saranno appoggiati dall'azione dell'Unione, anche orientando meglio i Fondi strutturali verso la crescita e l'occupazione.

Per quanto riguarda il primo settore, quello dell'occupazione giovanile, la Dichiarazione si sofferma sulla necessità di riformare i mercati del lavoro, evitando la loro eccessiva segmentazione, ridurre il cuneo fiscale e promuovere il primo impiego facendo maggiormente leva sul tirocinio e l'apprendistato, sull'eliminazione delle restrizioni alla mobilità nei servizi professionali e nel commercio al dettaglio, nonché sui fondi europei e sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

Riguardo al completamento del mercato unico, si punta a misure di semplificazione degli obblighi contabili e degli oneri amministrativi per le PMI, delle procedure per gli appalti pubblici, della risoluzione delle controversie (in particolare quella on-line) e del commercio elettronico. Si punta, inoltre, al coordinamento delle politiche fiscali, a risolvere la questione del brevetto europeo e alla rapida attuazione della legislazione UE sui servizi e sul mercato unico dell'energia.

Infine, sul potenziamento del finanziamento dell'economia, la Dichiarazione si incentra sulle piccole e medie imprese, considerandole «spina dorsale del successo economico europeo e fonte di occupazione». Secondo i membri del Consiglio europeo, occorre migliorare l'accesso al credito e al capitale di rischio e rafforzare la vigilanza nazionale sull'applicazione della legislazione che limita i bonus nel settore bancario, in tale prospettiva, si prevede una migliore mobilitazione dei Fondi strutturali in favore delle piccole e medie imprese con la partecipazione della BEI, nonché il ricorso ai «project bonds» per il finanziamento dei progetti infrastrutturali, oltre alla riduzione degli oneri amministrativi.

In ultima analisi, la Dichiarazione costituisce una sorta di tabella di marcia con l'obiettivo della realizzazione della maggior parte delle azioni ivi indicate entro il mese di giugno, momento in cui il Consiglio europeo procederà anche a fare il punto della situazione sulle misure da adottare a livello nazionale e a livello di Unione.

Resta, inoltre, in piedi il tema degli eurobond che dovrebbe essere affrontato nell'ambito del rapporto che sarà presentato entro il 31 marzo 2012, da parte del presidente Van Rompuy, del presidente Barroso e del presidente dell'Eurogruppo Juncker, sui modi in cui approfondire l'integrazione fiscale nell'Unione.

Il relatore, quindi, passa ad esaminare il decreto-legge in esame, rilevando che esso si inserisce a pieno titolo in questo quadro europeo, ponendosi per molti aspetti all'avanguardia di un'azione europea in favore della crescita. Peraltro, già un primo passo in questa direzione era stato compiuto con il decreto «salva Italia» del 6 dicembre 2011, con misure in favore della competitività delle aziende, dell'apertura del mercato (liberalizzazioni) e della competitività del sistema Paese (infrastrutture). Tra queste, in particolare, l'incentivo fiscale per rafforzare la dimensione patrimoniale delle aziende, la defiscalizzazione dell'IRAP gravante sul lavoro, per facilitare l'assunzione di lavoratori e per incentivare il lavoro femminile e dei giovani, e altre misure di liberalizzazione relative alla vendita di farmaci, ai trasporti, agli orari degli esercizi commerciali e alle attività professionali.

Sulla medesima linea, il decreto-legge in esame si fonda sui due pilastri della crescita e dell'equità. Esso prevede liberalizzazioni in relazione ad attività economiche e professionali con la riduzione di posizioni di rendita e di profitto in diversi settori, per liberare risorse, aumentare la concorrenza e la produttività e tutelare i consumatori.

Particolare attenzione è rivolta ai giovani, con la facilitazione del loro ingresso sul mercato del lavoro e delle professioni, con la possibilità di costituire società a responsabilità limitata con capitale sociale minimo e di svolgere il tirocinio professionale già durante la fase finale degli studi universitari. Norme specifiche sono previste per la tutela dei consumatori e degli utenti, per l'abrogazione delle tariffe professionali e il potenziamento dei servizi notarili e di quelli farmaceutici, nonché disposizioni di liberalizzazione del settore energetico e della distribuzione dei carburanti; misure di promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali, nei trasporti e nei servizi bancari e assicurativi. Ulteriori misure sono previste per incentivare l'attrazione di capitali privati nelle infrastrutture, con l'introduzione dei «project bonds» per consentire il finanziamento dell'impresa anche durante la realizzazione dell'infrastruttura (anticipando quanto prefigurato nella proposta di regolamento «Connecting Europe» COM(2011) 665), del diritto di prelazione per la realizzazione di infrastrutture strategiche, del partenariato pubblico-privato, dell'emissione di obbligazioni «di scopo» da parte degli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche, e di altre misure.

Di particolare rilevanza, ai fini dell'esame da parte di questa Commissione, è il Titolo III, concernente l'Europa, che reca disposizioni di armonizzazione dell'ordinamento interno a quello europeo, tra cui norme necessarie a risolvere numerose procedure di infrazione e a dare seguito a sentenze della Corte di giustizia.

In particolare, l'articolo 68 reca disposizioni relative all'eliminazione della tariffa per le registrazioni dei dispositivi medici nel repertorio nazionale, ponendo fine alla procedura di infrazione comunitaria n. 2007/4516, in cui la Commissione europea ha rilevato che la tariffa violerebbe le norme comunitarie sulla libera circolazione dei dispositivi medici. Identica norma era prevista, peraltro, nel testo del disegno di legge comunitaria 2010 (articolo 6), poi stralciata durante l'esame presso la Camera dei deputati.

Sempre ai fini della libera circolazione e in piena conformità alla direttiva 2005/36/CE, l'articolo 69 prevede l'eliminazione dei 30 giorni di preavviso con cui il prestatore di servizi transfrontalieri è obbligato a comunicare la sua intenzione di effettuare la prestazione in Italia, sostituendolo con l'obbligo di comunicare «in anticipo» tale intenzione. La modifica si rende necessaria per porre fine alla procedura di infrazione n. 2010/2143, in cui la Commissione europea ha rilevato il non corretto recepimento dell'articolo 7 della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Peraltro, identica norma, che era contenuta nell'articolo 26 del disegno di legge comunitaria 2011 (A.C. 4623-A), all'esame dell'Assemblea della Camera dei deputati, è stata soppressa da tale provvedimento, per mantenerla nel decreto in esame.

Il capo II (articoli 71-82) reca disposizioni di diretta attuazione della direttiva 2009/12/CE che stabilisce principi comuni per la riscossione dei diritti aeroportuali connessi con l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi relativi all'atterraggio, al decollo, all'illuminazione e al parcheggio degli aeromobili e alle operazioni relative ai passeggeri e alle merci. La direttiva è stata recepita con la legge comunitaria 2009, ove all'articolo 39 sono fissati i criteri specifici di delega per la sua attuazione. Tuttavia, il decreto legislativo di attuazione che era stato predisposto dal Governo non è stato emanato dal Capo dello Stato (il quale ha rilevato nel provvedimento un eccesso di delega, una non coerenza con la direttiva UE di riferimento e profili anticoncorrenziali), con conseguente scadenza della delega ed avvio da parte della Commissione europea della procedura di infrazione n. 2011/0608 per mancata attuazione. Pertanto, al fine di porre fine all'infrazione, gli articoli 71-82 del decreto-legge in conversione provvedono a dare attuazione alla direttiva 2009/12/CE.

L'articolo 83 è diretto ad abrogare il comma 1-*bis* dell'articolo 68 del Codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30/2005) al fine di risolvere la procedura di infrazione n. 2010/4188 in tema di autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali. La Commissione europea ha ritenuto infatti che tale norma si ponga in contrasto con quanto previsto dalla direttiva 2001/83/CE, in quanto essa impedirebbe la sollecita presentazione di una richiesta di autorizzazione all'im-

missione in commercio di prodotti medicinali generici, se protetti da un brevetto o da un certificato complementare di protezione, limitando la possibilità di presentazione della richiesta con un anno in anticipo rispetto alla scadenza del brevetto. Peraltro, analoga norma era contenuta nell'articolo 17 del disegno di legge comunitaria 2011 (A.S. 4623-A), ora soppresso ai fini del coordinamento con il decreto-legge in esame.

L'articolo 84 reca una serie di modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, dirette ad uniformare l'applicazione delle tasse di ancoraggio e delle tasse portuali ai traffici nazionali ed a quelli intracomunitari. Si tratta di una norma volta a risolvere la procedura d'infrazione n. 2008/4387, attualmente allo stadio di parere motivato, con la quale la Commissione europea ha chiesto allo Stato italiano di rendere conforme al diritto europeo l'intera normativa in materia di tasse portuali che gravano sul trasporto marittimo di cabotaggio, sia in arrivo che in partenza da porti italiani, come fissate dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2009.

L'articolo 85 è diretto a definire la procedura di infrazione comunitaria 2010/4212, in cui la Commissione europea ha rilevato che la disciplina interna in materia di sperimentazione clinica multicentrica, fino ad ora vigente, prevedeva una pluralità di interventi consultivi, contrastanti con «la finalità di semplificazione e velocizzazione» sottostante alla normativa comunitaria sul parere unico. Per tale motivo, l'articolo in esame provvede a circoscrivere l'ambito della valutazione del protocollo per la sperimentazione clinica multicentrica ai soli aspetti della fattibilità locale della sperimentazione, fermo restando che il parere favorevole del comitato etico coordinatore può essere soltanto accettato o rifiutato nel suo complesso.

L'articolo 86 ha lo scopo di abrogare l'articolo 4, comma 171, della legge finanziaria 2004, al fine di risolvere la procedura di infrazione comunitaria 2011/4079, con la quale la Commissione europea ha contestato all'Italia di aver affidato direttamente a Poste italiane il servizio di gestione automatizzata dei pagamenti dei corrispettivi dovuti dall'utenza per le pratiche automobilistiche e dei servizi connessi, e non mediante gara pubblica come richiesto dalla normativa europea.

L'articolo 87 modifica il codice della proprietà intellettuale al fine di consentire anche agli avvocati abilitati in altri Stati membri dell'Unione europea di rappresentare clienti nelle procedure di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi. A tal fine, l'articolo stabilisce che i suddetti prestatori transfrontalieri di servizi di consulenza in materia di proprietà industriale, che intendono esercitare l'attività di rappresentanza in Italia a titolo occasionale e temporaneo, devono intendersi automaticamente iscritti all'albo a seguito della trasmissione al Consiglio dell'ordine, da parte dell'autorità competente, della dichiarazione preventiva di attività resa dal professionista transfrontaliero. Secondo la relazione illustrativa, la norma si rende necessaria al fine di evitare l'apertura di una procedura di infrazione, in seguito all'avvio di un caso EU Pilot per restrizione della libera prestazione dei servizi degli agenti di brevetto.

L'articolo 88 è diretto ad eliminare una posizione di favore riservata alle società a prevalente partecipazione pubblica operanti nel settore idrico, energetico e dello smaltimento. In particolare, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha sostenuto che l'esenzione dalla deducibilità parziale degli interessi passivi, prevista solo per le predette società pubbliche rappresenti un'ingiustificata discriminazione a sfavore di tutte le imprese private operanti nella costruzione o gestione di impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché di impianti, per lo smaltimento e la depurazione, in concorrenza attuale e potenziale con società il cui capitale sociale sia detenuto prevalentemente da uno o più Comuni o altri enti locali.

L'articolo 89 interviene per dare esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 17 novembre 2011 (causa C-496/09) che ha condannato l'Italia al pagamento della somma forfettaria di 30 milioni di euro per il mancato recupero degli sgravi contributivi illegittimi relativi al previgente istituto dei contratti di formazione e lavoro. Alla somma forfettaria si aggiunge una penalità di mora (di importo corrispondente alla moltiplicazione dell'importo di 30 milioni di euro per la percentuale degli aiuti illegali incompatibili il cui recupero non risulti ancora effettuato alla data della sentenza) per ogni semestre di ulteriore ritardo nel recupero. L'articolo prevede che il pagamento sia eseguito dall'INPS entro il giorno successivo all'entrata in vigore del decreto-legge in esame.

L'articolo 91 è diretto a porre fine alla procedura di infrazione n. 2010/4141, in merito al regime fiscale previsto dall'articolo 166 del Testo unico delle imposte sul reddito (TUIR) relativo al trasferimento di residenza dei soggetti esercenti impresa in altro Stato dell'UE o dello Spazio economico europeo (SEE) (cosiddetta *exit tax*). L'articolo 166 del TUIR avrebbe finalità antielusive essendo diretto ad evitare che il contribuente trasferisca la propria residenza all'estero al fine di «esportare» reddito imponibile verso Stati a minore tassazione. Tuttavia, secondo la Commissione europea, tale disciplina costituisce un ingiustificato ostacolo alla libertà di stabilimento. Pertanto, l'articolo in esame consente ai soggetti interessati, nell'ipotesi di trasferimento all'estero della residenza fiscale, di chiedere la sospensione dell'imposizione fiscale sui beni oggetto di trasferimento, purché si stabiliscano in Stati UE o SEE inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* (cosiddetta *white list*), con i quali l'Italia ha stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE.

L'articolo 92 è diretto ad adeguare il nostro ordinamento alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 17 giugno 2010, resa nella causa C-423/08, in materia di riscossione a posteriori e accreditamento delle risorse proprie comunitarie. La normativa italiana censurata regola l'accertamento che le Autorità fiscali eseguono, «a posteriori», sulla veridicità delle dichiarazioni già presentate dai contribuenti in ordine ai dazi doganali, prevedendo che il debitore possa contestare l'avviso di

accertamento entro 30 giorni e che entro altri 60 giorno possa sollevare eventuali eccezioni al verbale di verifica dei locali di esercizio dell'attività soggetta al dazio. Durante tale periodo, la legge italiana non consente al fisco né di accertare, né di contabilizzare, né di esigere l'imposta nella misura rettificata. Per questo motivo, la Commissione europea ha rilevato come tale regime di accertamento successivo introduca eccessive dilazioni nella messa a disposizione, in favore del bilancio comunitario, dei dazi doganali, che spettano al bilancio dell'Unione come «risorse proprie», violando l'articolo 220 del regolamento (CE) n. 2913/92, che prevede solo 2 giorni di tempo per contabilizzare e riscuotere i dazi accertati «a posteriori», dal momento in cui l'Autorità ha accertato la situazione.

L'articolo 93 è diretto a porre fine alla procedura di infrazione n. 2011/4081, relativa alla rettifica dell'IVA fatturata, in cui la Commissione europea ha contestato la legittimità della previsione dell'articolo 60, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, laddove stabilisce che «il contribuente non ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta pagata, in conseguenza dell'accertamento o della rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi».

L'articolo 94 è diretto a consentire il ricorso giurisdizionale alla competente commissione tributaria avverso i provvedimenti di diniego di rimborso, di sgravio o di non contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali, adottati dall'autorità doganale nelle ipotesi di trasmissione alla Commissione europea dei casi di recupero o rimborso di dazi (ipotesi previste dagli articoli 871 e 905 del Regolamento (CEE) n. 2454/1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del Codice doganale comunitario).

L'articolo 95 reca una serie di novelle all'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, con il quale è stata disposta l'unificazione dell'aliquota sulle rendite finanziarie. In particolare vengono ricompresi nella tassazione del 20 per cento anche i redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria; viene confermata la tassazione ridotta all'11 per cento sui fondi pensione esteri istituiti negli Stati UE e aderenti allo Spazio economico europeo inclusi nella c.d. *white list*; viene prevista l'applicazione dell'aliquota del 12,5 per cento su proventi di pronti conto termine su titoli pubblici emessi da Stati esteri *white list*; e viene infine abrogata la norma che prevede che sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari maturati fino al momento dell'anticipato rimborso, è dovuta dall'emittente una somma pari al 20 per cento, se il rimborso ha luogo entro diciotto mesi dall'emissione.

L'articolo 97, infine, reca modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, nonché al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, resesi necessarie a seguito della revisione, con regolamenti UE del 2009 e del 2010, della normativa europea in materia di controllo di autenticità ed idoneità delle banconote e delle monete in euro. La relazione illustrativa evidenzia che la modifica normativa in esame, oltre che concordata con la Banca d'Italia, è stata altresì sottoposta al preventivo parere della Banca Centrale Europea, rilasciato con esito positivo il 18 novembre 2011.

La PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Secondo il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*) occorre collocare il provvedimento in oggetto in un contesto congiunturale che ha visto l'attuale Governo dapprima impegnarsi nel tentativo di «fare cassa» per salvare i conti pubblici, e, successivamente, impostare, sul tavolo europeo, una trattativa con gli altri *partners* comunitari mirante a superare la drammatica crisi finanziaria che ha investito il continente e in cui, finalmente, l'Italia potesse agire da protagonista e non più da comprimaria.

Ne consegue, quindi, che esso deve essere necessariamente concepito come una prima parte del tentativo più complessivo di liberare le risorse economiche del Paese, da troppo tempo imbrigliate in vischiosità e corporativismi.

Sotto tale profilo, il decreto-legge in oggetto non può essere ritenuto lo strumento capace di affermare, *sic et simpliciter*, la competitività e il mercato, quanto un primo passo per affrontare, in maniera non ideologica, i problemi strutturali che attanagliano l'economia italiana e che le impediscano, purtroppo, di avere realmente un vero e proprio sistema di mercato.

A suo modo di vedere, infatti, occorre prestare molta attenzione a non scambiare per effettiva liberalizzazione determinate operazioni che, a volte, mirano solo a sostituire un monopolio o un duopolio pubblico con un monopolio o un duopolio privato: in proposito, il caso della cosiddetta «liberalizzazione» del settore ferroviario è emblematico.

Rileva, inoltre, come, nel disegno di legge, sia presente un numero davvero cospicuo di norme predisposte per sanare procedure di infrazione: si tratta di una circostanza che potrebbe indurre a considerarlo anche una sorta di «legge infrazioni comunitarie», da aggiungere, eventualmente, alle costituenti «legge di delegazione» e «legge europea», previste dalla riforma della legge n. 11 del 2005, ora in esame presso il Senato.

Conclude, inoltre, ribadendo la valutazione positiva in merito al disegno di legge, ma solo – come già specificato – se inteso come un primo avvio del processo di effettiva, e non virtuale o «mediatica», liberalizzazione.

Il senatore PEDICA (*IdV*) , nel rilevare che, purtroppo, in Italia – paese tipicamente corporativo – non si è mai riusciti a realizzare riforme veramente liberalizzatrici, reputa il provvedimento in titolo solo un primo passo nella direzione dell'obiettivo fissato.

In effetti, esso contiene alcune timide misure di apertura del mercato che, tuttavia, molto difficilmente saranno in grado di produrre significativi benefici per i cittadini e che non si concretano in misure di liberalizzazione in senso stretto.

Sono, invece, da accogliere, secondo l'oratore, le disposizioni aventi lo scopo di superare numerose procedure di infrazione, onde evitare sanzioni per il Paese.

Termina il proprio intervento richiamando l'attenzione dei commissari sull'opportunità, a fronte di un condivisibile piano di liberalizzazione delle energie economiche, di non sottovalutare l'esigenza di tutela del «Sistema-Paese» rispetto ai temibili concorrenti extraeuropei.

Secondo la presidente BOLDI (*LNP*), l'obiettivo delle liberalizzazioni, pur se condivisibile in via di principio, non deve confliggere con lo Stato di diritto e il dettato costituzionale, in particolare l'articolo 41 della Carta.

A suo modo di vedere, invero, non poche norme del decreto-legge in argomento appaiono in palese contrasto con tale articolo, nonchè con il principio secondo il quale deve persistere un eguale *status* per lo Stato e per il singolo cittadino.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato alla seduta di domani.

La seduta termina alle ore 14,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 7 febbraio 2012

**Plenaria
96ª Seduta**

Presidenza del Presidente
PISANU

Interviene il ministro della giustizia Paola Severino, accompagnata dalla dottoressa Marcella Panucci, Capo della Segreteria del Ministro e dalla dottoressa Silvia Barocci, portavoce del Ministro.

La seduta inizia alle ore 12,50.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuta la Relazione annuale sulle attività svolte dalla Direzione Nazionale Antimafia nonché sulle dinamiche e strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso nel periodo 1° luglio 2010-30 giugno 2011.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice DELLA MONICA chiede che la seduta termini entro le ore 14,30 al fine di consentire ai senatori di partecipare alle sedute di altre Commissioni.

Il PRESIDENTE assicura che la seduta terminerà nel tempo richiesto.

Audizione del Ministro della giustizia

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del Ministro della giustizia, Paola Severino Di Benedetto, ricordando le materie di interesse della Commissione.

Il ministro SEVERINO inizia a svolgere il proprio intervento, quindi dichiara di dover sospendere momentaneamente il proprio intervento in relazione ad altra attività parlamentare in corso.

Il senatore SERRA chiede un rinvio dell'audizione, alla luce delle circostanze.

Il PRESIDENTE sospende la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 13,10, è ripresa alle ore 13,12).

Il ministro SEVERINO comunica di dover intervenire presso altri organi parlamentari e, pertanto, chiede che l'audizione odierna sia rinviata.

Il PRESIDENTE osserva che le altre Commissioni parlamentari potrebbero attendere che il Ministro completi almeno il proprio intervento introduttivo presso la Commissione antimafia.

Il ministro SEVERINO precisa che vi è una urgenza connessa al previsto esame, già nel pomeriggio della giornata odierna, da parte dell'Assemblea della Camera dei deputati di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge di sua competenza.

Il PRESIDENTE, dopo che si sono espressi in senso favorevole al rinvio dell'audizione l'onorevole GARAVINI, a nome del gruppo del Partito Democratico e l'onorevole TASSONE, a nome del gruppo dell'Unione di Centro, rinvia il seguito dell'audizione e dichiara conclusa la seduta.

I lavori terminano alle ore 13,20.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Martedì 7 febbraio 2012

Plenaria

Presidenza della Presidente
Margherita BONIVER

La seduta inizia alle ore 12.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sui lavori della Commissione

Margherita BONIVER, *presidente*, Comunica che dal 6 febbraio è operativo il sistema di rilevazione delle presenze dei parlamentari anche presso gli organi bicamerali e di inchiesta, secondo quanto determinato dagli Uffici di Presidenza delle due Camere e reso noto direttamente ai deputati e ai senatori. A tale fine è disponibile presso il banco della Presidenza del Comitato il foglio-registro per la raccolta delle firme.

Sul diritto di asilo, immigrazione ed integrazione in Europa

Audizione del Commissario straordinario della Croce Rossa Italiana, Avv. Francesco Rocca

(Svolgimento e conclusione)

Margherita BONIVER, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Margherita BONIVER, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione.

Francesco ROCCA, *Commissario straordinario della Croce Rossa Italiana*, svolge un ampio e dettagliato intervento.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, Margherita Boniver, presidente, il senatore Massimo LIVI BACCI (*PD*), i deputati Teresio DELFINO (*UdCTP*).

Francesco ROCCA, *Commissario straordinario della Croce Rossa Italiana*, risponde alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Margherita BONIVER, *presidente*, ringrazia il l'Avvocato Rocca e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 12,50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 12,50 alle ore 13.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Martedì 7 febbraio 2012

Plenaria

Presidenza del Presidente
Gaetano PECORELLA

La seduta inizia alle ore 13,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, comunica che dal 6 febbraio 2012 è operativo il sistema di rilevamento delle presenze dei parlamentari anche presso gli organi bicamerali e di inchiesta, secondo quanto deliberato dagli Uffici di Presidenza delle due Camere e reso noto direttamente ai deputati e ai senatori. A tale fine è disponibile presso il banco della presidenza della Commissione il foglio registro delle firme.

La Commissione prende atto.

Audizione del direttore generale dell'ISPRA, dottor Stefano Laporta

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del direttore generale dell'ISPRA, dottor Stefano Laporta, che è accompagnato dal dottor Massimo Gabellini, direttore di dipartimento.

Stefano LAPORTA, *direttore generale dell'ISPRA*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gaetano PECORELLA, *presidente*, Alessandro BRATTI (*PD*) e Susanna CENNI (*PD*).

Stefano LAPORTA, *direttore generale dell'ISPRA*, risponde ai quesiti posti.

Massimo GABELLINI, *direttore di dipartimento dell'ISPRA*, fornisce alcune precisazioni.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, in considerazione del protrarsi dell'audizione, e che le questioni sollevate dai deputati e dai senatori intervenuti sono numerose e complesse, avverte, d'intesa con il dottor Laporta, che lo stesso completerà le risposte ai quesiti posti successivamente, per iscritto.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, comunica che con lettera del 2 febbraio 2012 la dottoressa Luigia Spinelli, magistrato, consulente della Commissione, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico. Nella lettera la dottoressa Spinelli fa presente che è stata diffusa, da parte del senatore Lorenzo Piccioni, componente della Commissione, una nota redatta dalla società Fibe con la quale sono stati contestati i contenuti dell'appunto ad uso interno della Commissione, redatto dalla stessa consulente in occasione dell'audizione dei rappresentanti della società Impregilo, svoltasi lo scorso 30 novembre 2011.

Intervengono, stigmatizzando l'episodio e chiedendo le dimissioni da parte del senatore Piccioni da componente della Commissione, i deputati Alessandro BRATTI (*PD*) e Stefano GRAZIANO (*PD*), nonché i senatori Gianpiero DE TONI (*IdV*), Vincenzo DE LUCA (*PD*) e Daniela MAZZUCONI (*PD*).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo aver rilevato l'assenza dell'interessato, rinvia il seguito del dibattito alla seduta di domani, 8 febbraio 2012.

La seduta termina alle ore 14,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Martedì 7 febbraio 2012

Plenaria
143^a Seduta

Presidenza del Presidente
Ignazio MARINO

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato, che avrebbe dovuto avere luogo in esito ai lavori della Commissione, è stata rinviata a causa delle difficoltà incontrate da alcuni rappresentanti di Gruppo negli spostamenti verso il Senato.

Esame del programma dell'inchiesta sulle strutture socio-sanitarie per il ricovero e l'assistenza degli anziani

Il PRESIDENTE comunica di avere nominato relatori, per l'inchiesta in titolo, i senatori Poretti e Gramazio. Cede quindi la parola ai relatori, per consentire loro di illustrare il programma di inchiesta.

La senatrice PORETTI svolge una relazione, integrata da un successivo intervento del senatore GRAMAZIO, illustrando l'oggetto e le finalità dell'inchiesta, nonché le attività istruttorie attraverso le quali la stessa sarà condotta.

Intervengono, per svolgere considerazioni in merito al programma testé esposto, il PRESIDENTE e i senatori COSENTINO e MAZZARACCHIO.

Udita la replica dei relatori, il PRESIDENTE rileva l'unanime condivisione della Commissione e dà per approvato il programma dell'inchiesta in titolo, con le precisazioni emerse in corso di seduta.

Non essendovi osservazioni, così resta stabilito.

La seduta termina alle ore 14,45.

ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto Sommario delle Giunte e Commissioni n. 566 di mercoledì 1° febbraio 2012, seduta n. 195 della Commissione Politiche dell'Unione europea (14^a), alla pagina 295, 34^a riga, dopo la parentesi aggiungere: «, relatore Sircana».

